

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	13
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	98

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 13.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	100
AGRICOLTURA (XIII)	»	102
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>)	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	218
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	219

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Emendamenti C. 1433-A ed abb.

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 aprile 2019.

**Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'as-
senteismo.**

Emendamenti C. 1433-A ed abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
13.55 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e abb. Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri (*Esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morone.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e abb. Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che lo scorso 22 febbraio la III Commissione aveva avviato l'esame della proposta di inchiesta Doc. XXII n. 17 Palazzotto ed altri, assegnata alla sola Commissione Affari esteri ed inserita nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 25 marzo, ove conclusa dalla Commissione.

Successivamente, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei

gruppi, delle Commissioni Giustizia ed Affari esteri, nelle riunioni tenutesi, rispettivamente, il 5 e il 7 marzo scorsi, avevano convenuto in ordine alla opportunità che le due Commissioni deliberassero in comune, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, su tale provvedimento e sulla proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri, nel frattempo presentata dal gruppo Movimento 5 stelle e suscettibile di abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1.

Ricorda che, essendo stata accolta la relativa richiesta da parte della Presidenza della Camera, i due provvedimenti sono stati pertanto riassegnati in data 13 marzo alle Commissioni riunite II e III, le quali, ai fini della programmazione in Assemblea, hanno quindi informato la Presidenza della Camera di non essere nelle condizioni di riferire all'Assemblea entro la prevista data del 25 marzo.

Segnala che i provvedimenti sono ora stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'avvio della discussione generale a partire da lunedì 29 aprile, ove conclusi dalle Commissioni.

Tutto ciò premesso, alla luce degli esiti degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commis-

sioni riunite II e III della scorsa settimana, sottolinea che le stesse Commissioni avranno oggi l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, che proseguirà nella seduta di domani al termine della quale è convocata una riunione degli Uffici di presidenza per l'organizzazione delle ulteriori fasi di esame presso le Commissioni.

Manfredi POTENTI (Lega), *relatore per la II Commissione*, intervenendo anche a nome della relatrice per la III Commissione, onorevole Sabrina De Carlo, fa presente che la proposta di inchiesta parlamentare presentata dalla collega Sabrina De Carlo (Doc. XXII, n. 36), che analogamente a quella del deputato Palazzotto (Doc. XXII n. 17) prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, si compone di sette articoli.

In particolare, segnala che l'articolo 1 disciplina l'istituzione e i compiti della Commissione, prevedendo che la stessa sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con il compito di accertare le responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni nonché i moventi e le circostanze del suo assassinio.

Evidenzia che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione. In particolare, si dispone che la stessa sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Osserva che l'articolo 3 prevede i poteri e i limiti della Commissione. Nello specifico, la Commissione: procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1); non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2); ha facoltà di acquisire copie di atti e docu-

menti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 3); garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto (comma 4). Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 5). Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale (comma 6). Infine, la Commissione stabilisce, quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse (comma 7).

Evidenzia che l'articolo 4, concernente l'obbligo del segreto, stabilisce che componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

Sottolinea che l'articolo 5, riguardante l'organizzazione, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Prevede, inoltre, che le sedute sono pubbliche, tranne il caso in cui la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta (comma 1). La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato au-

torizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti (articolo 6).

Da ultimo, segnala che l'articolo 7 stabilisce che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e che entro i successivi due mesi presenti alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

Laura BOLDRINI (LeU), ringraziando il collega Potenti, riservandosi di effettuare un più accurato esame comparato tra le due proposte in titolo, sottolinea che non si registrano sostanziali differenze: sulla base di questa unità di intenti, auspica che si possa procedere rapidamente all'istituzione di commissione d'inchiesta, che possa finalmente far luce sulla morte di Giulio Regeni.

Enrico COSTA (FI) chiede di conoscere le decisioni assunte in merito alla richiesta di audizioni avanzata dai colleghi della Lega nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e III.

Marta GRANDE, *presidente*, con riguardo alla richiesta del collega Costa, rinvia eventuali determinazioni alla riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e III, convocata per la giornata di domani.

Francesca BUSINAROLO, *presidente della II Commissione*, ricorda che nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza si era concordato di dedicare alla discussione preliminare due sedute, considerato che la Commissione Giustizia è appena stata coinvolta nell'esame delle proposte in titolo a seguito della riassegnazione dei provvedimenti.

Enrico COSTA (FI) ribadisce che, nel corso della scorsa riunione degli Uffici di presidenza, era stato affrontato il tema dello svolgimento di eventuali audizioni.

Laura BOLDRINI (LeU), concordando con il collega Costa, ricorda che l'iniziale richiesta di audizioni era stata accantonata in favore della proposta di riservare due sedute al dibattito sulle proposte in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente della II Commissione*, ricorda inoltre che nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza era stata affrontata la questione dell'opportunità dello svolgimento di audizioni. Si era inoltre discusso di un possibile termine per la presentazione di proposte emendative.

Enrico COSTA (FI) ribadisce che la richiesta di audizioni era stata avanzata dal collega Turri e successivamente confermata dal rappresentante del gruppo della Lega in III Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, ribadisce che la questione dell'opportunità di audizioni potrà essere nuovamente affrontata dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e III, convocati per domani.

Roberto TURRI (Lega) ritiene che la ricostruzione proposta, a titolo di chiarimento, dalla collega Boldrini sia corretta, essendosi egli stesso limitato in sede di riunione degli Uffici di presidenza a richiamare la richiesta di audizioni che a lui risultava essere stata avanzata dal rappresentante del gruppo della Lega in III Commissioni. Ricorda altresì che al termine del dibattito in sede di Uffici di presidenza delle Commissioni riunite si era concordato di prevedere due ulteriori sedute di esame preliminare per venire incontro alle esigenze della Commissione Giustizia, che non aveva partecipato all'avvio dell'esame dei documenti in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	11

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda innanzitutto che il Comitato permanente, nella seduta del 24 ottobre 2018, ha già espresso parere favorevole sul provvedimento, nel testo precedentemente trasmesso dalla XII Commissione.

In sintesi, il provvedimento, che consiste di un unico articolo, al comma 1 riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).

Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono:

alla lettera a), emicrania cronica e ad alta frequenza;

alla lettera *b*), cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;

alla lettera *c*), cefalea a grappolo cronica;

alla lettera *d*), emicrania parossistica cronica;

alla lettera *e*), cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);

alla lettera *f*), emicrania continua.

Rispetto al testo precedentemente esaminato la XII Commissione ha specificato che tale riconoscimento riguarda le finalità del comma 2, il quale è stato integralmente riscritto dalla Commissione stessa.

Nell'attuale formulazione il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

Nella precedente versione del testo la disposizione prevedeva invece che il Ministro della salute adeguasse alle disposizioni introdotte dal provvedimento il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite ribadisce come la materia oggetto del provvedimento possa essere ricondotta, da un lato, all'ambito della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e, dall'altro

lato, alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Con riferimento a tale secondo ambito materiale, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni; la determinazione degli standard in particolare deve essere garantita, con carattere di generalità, « per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle » (sentenze n. 192 e n. 231 del 2017).

Al riguardo segnala come la nuova formulazione del comma 2, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale, nonché dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ». Nel corso dell'indagine si è proceduto ad ascoltare 15 esperti e studiosi, nonché il Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE), Michele Schiavone, per un totale di circa 7 ore di seduta.

Rammenta inoltre che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea di tutte le predette proposte di legge per lunedì 29 aprile: pertanto l'organizzazione dei lavori dovrà tenere conto di tale elemento.

In tale contesto segnala che a questo punto dell'iter la Commissione è chiamata a concludere l'esame preliminare sui provvedimenti, a procedere all'adozione del testo base, nonché a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Chiede quindi se il gruppo del Partito democratico insista sulla richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647 Ceccanti, recante « Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

Stefano CECCANTI (PD) dichiara, a nome del proprio Gruppo, di insistere sulla richiesta di abbinare la proposta di

legge costituzionale C. 1647 a sua prima firma e di ampliare il perimetro dell'intervento legislativo, anche ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative. A tale ultimo riguardo ricorda come l'articolo 89 del Regolamento della Camera preveda, con una formulazione più garantista rispetto al Regolamento del Senato, che possa essere negata l'ammissibilità degli emendamenti soltanto qualora essi riguardino argomenti « affatto estranei », e non semplicemente estranei, rispetto all'oggetto della discussione. Ritiene, dunque, che il perimetro della materia oggetto di esame non possa non ricomprendere, oltre alla riduzione del numero dei parlamentari, anche l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni delle Camere, la disciplina del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, ponendosi eventualmente anche il tema della differenziazione delle funzioni delle due Camere. Assicura come da parte del proprio Gruppo non vi sia alcun intento ostruzionistico e rileva pertanto come l'eventuale mancato accoglimento della richiesta sarebbe incomprensibile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a pronunciarsi sulla proposta di abbinamento, nella seduta odierna ovvero, al fine di favorire in merito un'ulteriore riflessione da parte dei Gruppi, nella seduta di domani.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, chiede chiarimenti alla Presidenza circa l'organizzazione dei lavori ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente come la Commissione potrebbe, entro la giornata di domani, deliberare sulla richiesta di ampliamento del perimetro, per concludere l'esame preliminare entro giovedì 11 aprile, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 12 aprile. Rileva come l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella settimana successiva, con il conferimento del

mandato al relatore entro giovedì 18 aprile, prima delle festività pasquali, fermo restando che, ove necessario, potrebbero tenersi sedute della Commissione anche nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 aprile, ipotesi, quest'ultima, che peraltro ritiene preferibile scongiurare.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, osserva come anche l'avvio della discussione in Assemblea della proposta di legge C. 1616, recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, sia previsto per lunedì 29 aprile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come anche l'esame, da parte della Commissione, della proposta di legge C. 1616 dovrà svolgersi tenendo conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, fermo restando che nel corso dell'esame si potrà valutare come procedere al riguardo.

Stefano CECCANTI (PD) ribadisce, a nome del proprio Gruppo, come non vi sia alcuna intenzione di ostacolare l'esame del provvedimento e assicura, nel caso di accoglimento della richiesta di ampliamento del perimetro, la presentazione di un numero contenuto di proposte emendative, tale da non pregiudicare il rispetto dell'organizzazione dei lavori delineata dal presidente. Preannuncia che viceversa, nel caso di mancato accoglimento di tale richiesta, il gruppo del Partito democratico non potrà non manifestare il proprio dissenso, anche attraverso la presentazione di un numero consistente di proposte emendative.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, si dichiara favorevole alla proposta di rinviare alla seduta di domani la deliberazione della Commissione circa la richiesta di abbinamento, fermo restando che ciò non deve pregiudicare l'organizzazione dei lavori delineata dal Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

C. 1616, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rammenta che si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1616, nonché delle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Nel corso dell'indagine si è proceduto ad ascoltare 15 esperti e studiosi, nonché il Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE), Michele Schiavone, per un totale di circa 7 ore di seduta.

Rileva inoltre come la Conferenza dei Presidenti di Gruppo abbia previsto l'avvio della discussione in Assemblea di tutte le predette proposte di legge per lunedì 29 aprile: pertanto l'organizzazione dei lavori dovrà tenere conto di tale elemento.

In tale contesto segnala che a questo punto dell'*iter* la Commissione è chiamata a concludere l'esame preliminare sul provvedimento, nonché a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo aver richiamato le considerazioni espresse nel corso della seduta in sede referente, testé svoltasi, delle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 ed abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo dell'intervento legislativo di venire incontro alle esigenze delle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie;

ribadito, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'intervento legislativo sia riconducibile, da un lato, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

rilevato come la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo unico, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel prevedere che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio « 100 per cento Made in Italy », di Mario Libertini, professore emerito di diritto commerciale presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e Nazzareno Vita, direttore generale dell'Istituto tutela produttori italiani

12

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 aprile 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in

materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio « 100 per cento Made in Italy », di Mario Libertini, professore emerito di diritto commerciale presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e Nazzareno Vita, direttore generale dell'Istituto tutela produttori italiani.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.20 alle 12.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 14

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 19

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 14

ALLEGATO 2 (Emendamento approvato) 20

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; *b)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 15

ALLEGATO 3 (Emendamento approvato) 21

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 15

ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati) 22

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 75 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 16

ALLEGATO 5 (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione) 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Ministro per la Diaspora della Repubblica di Macedonia del Nord, Edmond Ademi 18

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari

esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

C. 1538 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente il relatore, onorevole Coin, ha presentato gli emendamenti 3.1 e 4.1 di recepimento di tali condizioni (*vedi allegato 1*).

Dimitri COIN, *relatore*, illustra gli emendamenti 3.1 e 4.1.

Marta GRANDE, *presidente*, sospende la seduta al fine di consentire al rappresentante del Governo di sopraggiungere in seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 12.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 4.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Coin, di riferire in senso favorevole all'Assemblea

sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

C. 1539 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In assenza della relatrice, onorevole Suriano, illustra l'emendamento 3.1 di recepimento di tali condizioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Suriano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente il relatore, onorevole Cirielli, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tali condizioni (*vedi allegato 3*).

Edmondo CIRIELLI (FdI), *relatore*, illustra l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cirielli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei

nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente la relatrice, onorevole Ehm, ha presentato gli emendamenti 3.1 e 4.1 di recepimento di tali condizioni (*vedi allegato 4*).

Yana Chiara EHM, *relatrice*, illustra gli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 4.1 della relatrice.

Laura BOLDRINI (LeU), intervenendo per dichiarazione di voto in vista del conferimento del mandato al relatore, ribadisce quanto affermato nella seduta del 4 aprile scorso, in occasione dell'esame di un analogo disegno di legge di ratifica concernente un accordo tra Italia e Niger, sottolinea l'opportunità di acquisire dal Governo elementi informativi sulle linee strategiche di politica estera che fanno da cornice alle scelte di politica di difesa. A suo avviso, infatti, il Parlamento si appresta ad approvare una serie di accordi in tema di cooperazione militare con Paesi

molto diversi tra loro, tra i quali figurano Libano e Serbia, ma anche Uruguay e Corea, senza avere un quadro chiaro delle finalità sottese a tali accordi. Auspica, dunque, che la Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, venga a riferire di fronte alle Commissioni riunite affari esteri e difesa.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiarandosi disponibile ad accogliere la richiesta della collega Boldrini, propone che la questione sia trattata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, ribadendo la disponibilità del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale a riferire in qualsiasi momento alle Commissioni riunite, precisa che l'accordo in esame ha una chiara valenza geopolitica di rafforzamento della presenza dell'Italia nella regione balcanica. Sottolinea, inoltre, che nella maggior parte dei casi questa tipologia di accordi si riferisce ad attività di formazione del personale militare, e non alla fornitura di materiale bellico.

Laura BOLDRINI (LeU), ringraziando il sottosegretario per i chiarimenti sul provvedimento in esame, ricorda alla Commissione che l'accordo in materia di cooperazione militare con il Niger prevede la vendita di armi chiaramente finalizzata al contrasto dei flussi migratori provenienti dall'Africa subsahariana. L'esame di quell'accordo, a suo avviso, avrebbe richiesto una maggiore riflessione e più ampi approfondimenti.

Paolo FORMENTINI (Lega), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, evidenzia che il citato accordo con il Niger mira a combattere non già i flussi migratori bensì la tratta di esseri umani e la minaccia jihadista.

Pino CABRAS (M5S) ricorda che l'intesa con il Niger, i cui negoziati sono stati peraltro avviati da un governo di segno

diverso nel 2007, si inquadra in una cornice più ampia di cooperazione con i Paesi del Sahel, con l'obiettivo di stabilizzarli e promuoverne lo sviluppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Ehm, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 75.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta precedente, la collega Emiliozzi ha predisposto una nuova proposta di parere favorevole.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere, come riformulata (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta dall'onorevole Quartapelle Procopio sulla pubblicazione dei risultati dei bandi, con specifico riferimento alle motivazioni a sostegno degli enti selezionati così come a spiegazione di quelli esclusi, nonché su ulteriori approfondimenti volti a chiarire altre questioni emerse nel corso dell'esame presso la Commissione, precisa che la nuova normativa per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico modifica il sistema di finanziamento pubblico ai predetti enti estendendo l'applicazione della procedura utilizzata finora per i soli contributi a progetto *ex* articolo 2 della legge n. 948 del 1982. Sottolinea che l'innovazione risiede quindi nell'eliminazione dei finanziamenti al bilancio degli enti a favore di una procedura che prevede ora l'assegnazione dell'intero stanziamento a progetto, cosa che con la precedente disciplina avveniva soltanto per circa un terzo dei fondi deliberati. Osserva che non vi sono quindi modalità diverse rispetto al passato dal punto di vista delle procedure che non hanno a suo tempo mai costituito oggetto di contestazione. Rileva che la nuova normativa assicura, quindi, una maggiore efficienza e trasparenza nell'impiego dei finanziamenti.

Segnala che, per valutare il rilievo scientifico degli enti e la qualità dei progetti proposti, il bando prevede che: sono ammessi a presentare domanda di contributo gli enti impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, risultando esclusi gli enti di costituzione più recente e quindi con minore esperienza e professionalità (si precisa a riguardo che tra i criteri indicati dal bando per la valutazione dei progetti è espressamente prevista una voce relativa alla precedente esperienza dell'ente pro-

ponente); la presentazione, a corredo della domanda di contributo, di una dettagliata documentazione, anche di natura contabile, relativa alle attività svolte e programmate; i settori di attività e le aree di interesse; le strutture e i bilanci, inclusi i contributi ricevuti da fonte pubblica e privata, nonché le capacità di inserimento in reti di rapporti internazionali al fine di verificare la solidità della struttura complessiva dell'ente e il suo rilievo scientifico; una dettagliata serie di criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti affinché ne venga garantito, in modo imparziale e trasparente, il livello scientifico nonché l'idoneità a rafforzare gli strumenti di analisi necessari all'elaborazione della politica estera italiana.

Ricorda che il decreto interministeriale di individuazione delle priorità tematiche per l'attribuzione dei contributi a progetti di ricerca scientifica proposti dagli enti internazionalistici ha una formulazione generale nella parte relativa ai criteri di valutazione dei progetti perché questi vengono dettagliatamente illustrati nel bando. Fatta questa premessa, fa presente che l'esame delle istanze pervenute – e la successiva selezione dei progetti da finanziare – viene effettuato da una Commissione interna del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale meramente tecnica, presieduta dalla Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica della Segreteria Generale e composta dai rappresentanti delle Direzioni Generali e dei Servizi competenti per materia al fine di assicurare imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle valutazioni.

Precisa che l'aggiudicazione viene disposta in base a criteri di valutazione numerici predefiniti, indicati nel bando per la qualità del progetto; la solidità della struttura; la partecipazione di giovani studiosi; l'esistenza di partenariati e consorzi; la precedente esperienza dell'ente.

Evidenzia che l'elenco dei progetti ammessi a usufruire del contributo, nonché i risultati dei progetti di ricerca, le relazioni sugli eventi svolti, gli atti dei convegni,

delle conferenze, dei seminari, i *papers*, i documenti, i seguiti, le pubblicazioni, gli articoli, le riviste e qualunque altro esito dei progetti che ricevono un contributo sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come pure i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti che la Commissione giudicatrice effettua applicando i criteri previsti dal bando di gara, fa presente che la motivazione del giudizio può considerarsi sufficientemente espressa con un voto numerico, idoneo a condensare la motivazione, partendo dall'assunto che il voto numerico attribuito dalla competente commissione ai singoli progetti di ricerca esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Ciò in base alla normativa vigente e alla prassi – applicabili al caso di specie per analogia – in materia di concorsi pubblici risultante da una consolidata giurisprudenza amministrativa, suggellata dalla Corte Costituzionale.

Ricorda altresì che la normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, consente a tutti coloro che abbiano interesse di accedere liberamente agli atti e ai documenti della Pubblica Amministrazione, incluse quindi le griglie contenenti i voti numerici conferiti ai progetti selezionati dalla Commissione giudicatrice.

Laura BOLDRINI (LeU), prendendo atto dei chiarimenti forniti, esprime apprezzamento per l'inserimento, tra i criteri di valutazione, dei tre anni continuativi

nella formazione in campo internazionale, nonché della solidità della struttura dell'ente e della valenza scientifica dei progetti.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, precisa che il criterio dei tre anni continuativi era già contenuto nella proposta di parere presentata nella seduta precedente.

Paolo FORMENTINI (Lega) ringrazia la collega Emiliozzi per aver inserito, tra le tematiche prioritarie, anche il tema delle persecuzioni contro le minoranze cristiane.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata, dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

INCONTRI INFORMALI

Martedì 9 aprile 2019.

Incontro con il Ministro per la Diaspora della Repubblica di Macedonia del Nord, Edmond Ademi.

L'incontro informale si è svolto dalle 13.05 alle 13.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 (C. 1538 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 3.**

Al comma 1, dopo le parole: euro 13.297 aggiungere la seguente: annui; dopo le parole: euro 5.000 aggiungere la seguente: annui; dopo le parole: euro 3.619 aggiungere la seguente: annui; dopo le parole: euro 10.100 aggiungere la seguente: annui.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3. 1. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con le seguenti: degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

4. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 (C. 1539 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: euro 24.826 aggiungere la seguente: annui; dopo le parole: euro 5.000 aggiungere la seguente: annui; dopo le parole: euro 26.126 aggiun-

gere la seguente: annui; dopo le parole: euro 10.850 aggiungere la seguente: annui.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3. 1. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 (C. 1540 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: euro 26.434 aggiungere la seguente: annui; dopo le parole: euro 17.100 aggiungere la seguente: annui; dopo le parole: euro 44.895 aggiun-

gere la seguente: annui; dopo le parole: euro 5.000 aggiungere la seguente: annui.

Conseguentemente, sopprimere il comma

2.

3. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 (C. 1541 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in.

3. 1. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: articoli 7, commi 1 e 2 con le seguenti: articoli 7, comma 1, numero 2).

4. 1. La Relatrice.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (Atto n. 75).

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici;

rilevato che l'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha dettato una nuova disciplina in tema di erogazione di contributi ad enti internazionalisti, abrogando la legge 28 dicembre 1982, n. 948, che regolava tale settore;

rilevato altresì che, in base all'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal richiamato articolo 1, comma 588, della citata legge n. 145 del 2019, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare contributi – a valere su uno stanziamento di 778.000 euro nel 2019 – a enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera;

ricordato che, in base alla medesima normativa, tali contributi sono attribuiti, previa procedura pubblica – nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento – a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

valutata positivamente la nuova disciplina che prevede l'incentivazione dell'accesso ai contributi pubblici anche a realtà di ricerca formate da giovani studiosi, finora di fatto escluse dal finanziamento dei propri progetti;

preso atto che lo schema di decreto ministeriale individua per l'anno 2019 otto grandi priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, specificamente correlate alle grandi questioni dell'agenda internazionale e alle maggiori direttrici di politica estera del nostro Paese;

espresso apprezzamento per lo sforzo di razionalizzazione svolto dal MAECI nella definizione del provvedimento che potrà orientare efficacemente l'attività di ricerca internazionalistica finanziata da contributi pubblici;

richiamata, altresì, l'esigenza che il MAECI garantisca un puntuale monitoraggio sull'erogazione dei contributi, sulla pubblicazione dei risultati dei progetti di ricerca e dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero, così come previsto dalla nuova normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'ambito delle priorità tematiche « Italia e Africa », il Governo valuti l'inserimento di specifici temi di ricerca relativi a: il processo di pacificazione nel Corno d'Africa e le persistenti conflittualità interstatuali e infrastatali nella regione; le opportunità per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei Paesi del Corno d'Africa;

b) il Governo valuti, altresì, l'inserimento di specifici temi di ricerca riguardanti le persecuzioni contro le minoranze

cristiane e le altre minoranze religiose, confessionali, etniche e politiche nel mondo;

c) nell'ambito delle priorità « Un nuovo ordine mondiale multipolare », il Governo valuti l'inserimento dei seguenti temi di ricerca: le relazioni con i mercati emergenti: BRICS e America Latina; la Carta delle Nazioni Unite ed il futuro del diritto internazionale e del multilateralismo;

d) nell'ambito delle priorità « Gli italiani all'estero: comunità storiche e nuova mobilità », il Governo valuti l'inserimento di un tema di ricerca relativo all'incidenza delle rappresentanze delle comunità italiane all'estero nella vita delle comunità medesime e nella politica estera dell'Italia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 25

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1702 – Nomina di un Comitato ristretto*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 28

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani .. 29

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1702 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1702 Pagani, recante « Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo ».

Avverte, quindi, che tale proposta, vertendo sulla stessa materia dei progetti di legge di cui è stato già avviato l'esame, deve intendersi ad essi abbinata.

Ricorda che nella riunione dello scorso 26 marzo, la Commissione, su proposta della relatrice, onorevole Corda, ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 875 Corda, recante « Norme

sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo ».

Successivamente, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta giovedì 4 aprile la relatrice ha prospettato l'esigenza di costituire un comitato ristretto con il compito di acquisire tutti gli elementi necessari per predisporre un nuovo testo della proposta di legge C. 875, da adottare come nuovo testo base, che la stessa relatrice si è impegnata a presentare nella giornata di giovedì 11 aprile, al fine di consentirne l'adozione da parte della Commissione.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 1702 del gruppo del Partito democratico interviene sul codice dell'ordinamento militare al fine di definire la normativa in materia di esercizio della libertà sindacale da parte del personale militare a seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale che ha superato il divieto di costituire associazioni sindacali tra militari (sentenza n. 120 del 7 giugno 2018).

Evidenzia, quindi, che la proposta di legge del collega Pagani novella direttamente il codice dell'ordinamento militare, in primo luogo modificando l'articolo 1475 del codice oggetto di censura da parte della Corte e, in secondo luogo introducendo, all'articolo 2, nel titolo IX del libro quarto del medesimo codice un nuovo capo II-*bis*, relativo alla rappresentanza sindacale del personale militare.

Segnala, poi, che il testo introdotto consta di venti articoli (da 1475-*bis* a 1475-*vicies semel*), organizzati in quattro sezioni.

La sezione I contiene le disposizioni generali: in particolare, viene riconosciuto ai militari il diritto di costituire proprie associazioni professionali di carattere sindacale, stabilendo, altresì, il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali; viene poi definita la procedura relativa all'assenso del Ministro della difesa alla

costituzione delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari; fissando alcuni divieti e limitazioni inerenti alla condizione militare.

Nella sezione II sono disciplinate le caratteristiche delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari che dovranno rivestire carattere nazionale e inter-categoriale regolando, inoltre, l'elettività delle cariche associative, nonché il finanziamento e il controllo dei bilanci delle medesime associazioni.

Nella sezione III sono contenute le norme di funzionamento e, in particolare, i principi relativi allo svolgimento dell'attività sindacale, la disciplina del diritto di assemblea; i criteri per il riconoscimento delle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, le prerogative delle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, le modalità di formazione e le competenze dell'Assemblea sindacale nazionale, le materie in cui si esercita la competenza delle associazioni sindacali; infine, le procedure di contrattazione.

La sezione IV raccoglie le disposizioni finali e transitorie prevedendo l'istituzione, presso il Ministero della difesa, di un Osservatorio permanente sull'associazionismo sindacale militare, per la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti da parte delle associazioni, istituendo, presso gli stati maggiori della difesa e di ciascuna Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, un ufficio per le relazioni sindacali, attribuendo le controversie relative a comportamenti antisindacali alla competenza del giudice amministrativo.

Vengono inoltre prorogate le funzioni delle rappresentanze sindacali in carica fino all'effettiva costituzione dell'Assemblea sindacale nazionale.

Sottolinea che l'articolo 3, in ragione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2, abroga il capo III del titolo IX del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, con decorrenza dalla data della costituzione dell'Assemblea sindacale nazionale.

L'articolo 4 reca invece una delega al Governo per l'adozione dei decreti legisla-

tivi necessari per il coordinamento delle norme del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, nonché per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato all'estero.

Infine, fa presente che l'articolo 5 riguarda la determinazione del regime dei distacchi e dei permessi sindacali.

Ciò premesso, sottolinea che il testo della proposta di legge C. 1702, pur partendo da un'impostazione diversa da quella della sua proposta di legge adottata come testo base, sviluppa comunque alcuni tratti meritevoli di approfondimento che si riserva di valutare, congiuntamente agli altri elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, nell'ambito delle riunioni del comitato ristretto che propone di costituire.

Alberto PAGANI (PD), rileva che il testo della sua proposta di legge, pur differenziandosi dal testo della proposta di legge C. 875 della relatrice, non va in una direzione radicalmente diversa, ma piuttosto raccoglie alcuni spunti di riflessione emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione.

Sottolinea, quindi, che lo spirito che ha mosso il proprio gruppo a presentare l'iniziativa legislativa è quello di volere fornire un contributo positivo al dibattito su di un tema che è di grande importanza per il mondo militare e che non appartiene alle logiche degli schieramenti.

Ritiene che condividere con la maggioranza la responsabilità di giungere ad un testo di legge che possa risultare utile per il Paese e per tutto il Comparto della Difesa sia il modo più corretto di fare opposizione e, per tale ragione, ribadisce la volontà del gruppo del Partito democratico di contribuire in modo proficuo.

Elio VITO (FI), manifesta il proprio apprezzamento per la decisione della relatrice di procedere nei lavori in maniera condivisa.

Assicura, quindi, che il gruppo di Forza Italia parteciperà con spirito costruttivo e conferma il pieno sostegno al nuovo percorso intrapreso dalla relatrice.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), coglie lo spirito costruttivo che ha spinto il gruppo del Partito democratico a presentare la proposta di legge C. 1702 nella quale rintraccia alcuni spunti di riflessione interessanti, emersi anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

In particolare, considera apprezzabile la tecnica legislativa che prevede l'inserimento della nuova disciplina sulle associazioni sindacali dei militari nell'ambito del corpo del codice dell'ordinamento militare.

Concorda, quindi, sulla proposta formulata dalla relatrice che va nella direzione di lavorare affinché si possa giungere a predisporre un testo che sia il migliore possibile e che possa risultare utile per le esigenze del Comparto della Difesa.

Salvatore DEIDDA (FdI), esprime soddisfazione per la decisione della relatrice di ascoltare gli appelli a lei rivolti dall'opposizione, aprendo un dialogo sulla formulazione di un testo di difficile redazione poiché riguarda una materia complessa e che coinvolge aspetti sui quali il mondo militare spesso si divide in visioni contrastanti.

Rileva, quindi, come sia estremamente importante che il Parlamento contribuisca a rasserenare il clima lavorando in modo condiviso e raccogliendo il contributo di tutti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta della relatrice, il comitato ristretto sarà convocato al termine dell'odierna seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica di aver predisposto, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, alla luce delle indicazioni pervenute dai gruppi nell'ambito delle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre aprile-giugno 2019:

**PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL
TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019***Aprile 2019*

Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

proposta di legge C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani: « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo » e della proposta abbinata: « Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare »;

proposta di legge Golinelli C. 622: « Istituzione della Giornata della memoria e del sacrificio alpino »;

risoluzione Acunzo n. 7-00072: Per la promozione di forme di collaborazione tra

il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali;

risoluzione n. 451: « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018 (Doc. XII-quater, n. 16);

indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate;

indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Argomenti nuovi

indagine conoscitiva sull'operazione Strade sicure (*ove deliberata dalla Commissione*).

Maggio 2019

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese di aprile e non conclusi.

Argomenti nuovi

proposta di legge C. 1402 Aresta: « Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare » (assegnata alle Commissioni riunite II e IV) (previa verifica della compatibilità con la programmazione della II Commissione);

proposta di legge C. 1213 Pagani: « Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima guerra mondiale »;

risoluzione n. 7-00196 Ferrari: sulle iniziative per avvicinare le Forze armate alla popolazione civile.

Giugno 2019

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese di maggio e non conclusi.

Argomenti nuovi

proposta di legge C. 1426 Del Monaco: « Modifiche all'articolo 210 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attività libero-professionale dei medici e degli psicologi militari » *(ove assegnata alla Commissione)*;

proposta di legge C. 1498 Ermellino: « Modifica all'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di transito nell'impiego civile del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato » *(ove assegnata alla Commissione)*;

risoluzione n. 7-00228 Iorio: sul trascinamento delle indennità supplementari *(ove assegnata alla Commissione)*;

risoluzione n. 7-00165 Ermellino sulle iniziative per tutelare gli operai degli Arsenalì e il personale imbarcato sulle navi della Marina militare colpiti dalla patologie correlate alla presenza dell'amianto (assegnata alle Commissioni riunite IV e XII) *(previa verifica della compatibilità con la programmazione della XII Commissione)*;

risoluzione n. 7-00041 Deidda sulla Brigata Sassari;

indagine conoscitiva su nuove tecnologie *dual use* della difesa applicate al dominio cibernetico (ove deliberata dalla Commissione);

indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari *(ove deliberata dalla Commissione)*.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Infine, per quanto concerne gli atti di sindacato ispettivo, come di consueto avrà luogo lo svolgimento del *question time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 aprile 2019.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.50 e dalle 20 alle 20.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	30
Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	37
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di esaminare il disegno di legge C. 1433-A, recante Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, quale ultimo punto all'ordine del giorno. Avverte, inoltre, che sui disegni di legge di ratifica C. 1469,

C. 1638 e C. 1681, che figurano all'ordine del giorno della presente seduta ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea su eventuali emendamenti, non risultano presentate proposte emendative in detta sede.

La Commissione concorda sulla proposta formulata dal presidente Borghi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

C. 1468-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 5 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che la III Commissione ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 4 aprile 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione.

Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge reca il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale e consta di un articolo. Osserva che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 gennaio 2019 nel nuovo testo unificato, mentre oggetto di valutazione nella presente seduta è l'ulteriore nuovo testo unificato, risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 aprile 2019. Avverte che saranno pertanto esaminate, di seguito, per i profili di competenza, le sole modifiche introdotte dal predetto emendamento.

Rammenta che sul precedente testo la Commissione bilancio, nella citata seduta

del 17 gennaio scorso, ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica. Nella seduta del 26 febbraio 2019, il rappresentante del Governo ha quindi depositato una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero della salute e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella citata nota si evidenziava che il Ministero della salute non era in grado di quantificare l'impatto finanziario della proposta normativa in quanto la stessa – nel testo allora in esame – disponeva che la cefalea fosse trattata presso appositi centri per le malattie sociali, la cui istituzione avrebbe comportato oneri non quantificabili dallo stesso Ministero della salute. La nota aggiungeva altresì che la relazione tecnica avrebbe dovuto precisare anche se il riconoscimento quale malattia sociale potesse comportare, da un lato, possibili vantaggi riferiti alle prestazioni, quali ad esempio l'esenzione da *ticket*, e, dall'altro, ulteriori benefici in ambiti diversi da quello sanitario e, dunque, ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che la Commissione di merito ha dunque proseguito l'esame del provvedimento in titolo, approvando, nella seduta del 3 aprile scorso, un emendamento della relatrice che: sopprime la previsione dell'istituzione di appositi centri per le malattie sociali; dispone l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti; specifica che il riconoscimento quale malattia sociale abbia effetto ai soli fini della descritta individuazione di progetti.

In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero pertanto acquisiti elementi volti a confermare che, per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, possano ritenersi superati i profili di possibile onerosità individuati nella documentazione in precedenza depositata dal Governo. Ritiene che

andrebbero altresì acquisiti, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, dati ed elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di individuare e realizzare, senza oneri per la finanza pubblica, i progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Con riferimento all'articolo 1, recante misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1

dell'articolo 1 introduce l'articolo 23.1 nel decreto-legge n. 113 del 2016, recante « Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio ». In particolare, il comma 1 del predetto articolo 23.1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione e la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 23.1 provvede invece alla copertura dei relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, iscritto nel capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, fa presente che il Fondo per l'attuazione del programma di Governo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente. Ritiene altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse complessivamente utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato Fondo, sia dall'articolo in esame sia dall'articolo 10, pari a 30 milioni di euro, non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.

Con riferimento all'articolo 2, in materia di settore lattiero-caseario del com-

parto del latte ovino e caprino, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 2, comma 1, inserisce l'articolo 3-*bis* nel decreto-legge n. 51 del 2015, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali ». In particolare, il comma 1 del predetto articolo 3-*bis* riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3-*bis* provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 7, 9 e 11 del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di monitoraggio della produzione di latte e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari, rileva che le norme in esame ampliano le attività di monitoraggio sugli acquisti effettuati dagli acquirenti primi di latte crudo, prevedendo l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Rileva che il monitoraggio avviene mediante registrazione degli acquisti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). I controlli sulle dichiarazioni sono effettuati dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela

della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, dalle regioni, dagli enti locali e dalle altre autorità di controllo. Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri derivanti dall'utilizzo del SIAN, in quanto gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sono in grado di supportare le eventuali modifiche necessarie all'applicazione delle disposizioni.

Con riferimento alle attività di controllo, prende altresì atto di quanto dichiarato dalla relazione tecnica circa la congruità delle risorse a disposizione del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole a svolgere i compiti ad esso assegnati. Peraltro, ritiene utile acquisire una conferma che regioni, enti locali e altre autorità, anch'essi chiamati, in base alle norme in esame, allo svolgimento delle suddette attività, siano in grado di adempiervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerato che la normativa di cui al decreto ministeriale 2337 del 2015, in ogni caso limitata ai controlli sul latte vaccino, appare porre attualmente in capo alle sole regioni la titolarità delle misure di controllo.

Non ha infine osservazioni da formulare sull'irrogazione di sanzioni atteso che le stesse si configurano come aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante attività di riscossione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di svolgere i compiti attribuitigli con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5, recante integrazione del Fondo indigenti, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che il predetto

articolo, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di formaggi DOP fabbricati con latte di pecora, incrementa di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012. In proposito, ricorda che il citato Fondo è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e che le somme da assegnare alla stessa Agenzia per il finanziamento del citato Fondo sono iscritte nel capitolo 1526 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Rileva che ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. In proposito, fa presente che il citato Fondo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole pugliesi che hanno subito danni a causa delle gelate eccezionali del tardo inverno 2018 l'accesso agli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale, anche in assenza di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004. L'accesso alle misure a valere sul Fondo è peraltro consentito nel limite della dotazione finanziaria ordinaria, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame per 20 milioni di euro nel 2019. Pertanto, pur rilevando che il venir meno della condizione della stipula di una polizza assicurativa è suscettibile di ampliare l'ambito applicativo delle mi-

sure in questione, non formula osservazioni tenuto conto che gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale sono comunque previsti nell'ambito delle risorse ivi stanziare.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 inserisce l'articolo 4-bis nel già citato decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 4-bis riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4-bis provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 9 e 11 del provvedimento in esame.

In merito all'articolo 8, recante contrasto della *Xylella fastidiosa* e di altre fitopatie, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni intendono agevolare l'applicazione immediata delle misure fitosanitarie, derogando ad eventuali vincoli territoriali, ambientali, paesaggistici e architettonici presenti sul territorio oggetto di intervento. Inoltre, si consente ai Servizi fitosanitari di attuare le misure previste anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Ciò premesso, prende atto di

quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui gli interventi previsti rientrano tra le attività istituzionali già svolte dai soggetti pubblici interessati nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* previste a legislazione vigente. Appare peraltro utile, a suo avviso, acquisire conferma che le misure di contrasto previste, compreso l'accesso da parte dei soggetti pubblici interessati a tutti i luoghi della filiera in cui si trovano i prodotti vegetali sospetti – con l'ausilio, ove necessario, della forza pubblica – possa effettivamente risultare sostenibile nel quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 9, recante misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo, non ha osservazioni da formulare, in merito ai profili di quantificazione, in quanto l'intervento è configurato entro un limite massimo di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 9, comma 1, inserisce l'articolo 4-ter nel già citato decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare il comma 1 del predetto articolo 4-ter riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4-ter provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 7 e 11 del provvedimento in esame.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'ar-

ticolo 10, recante rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, essendo l'onere configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo in commento incrementa di 20 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. In proposito, segnala che le risorse del citato Fondo, iscritto nel capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, come rifinanziato dall'articolo in commento, sono utilizzate dall'articolo 6 del presente provvedimento per consentire alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, pari a 20 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, iscritto nel capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, rinvia a quanto già osservato in merito all'utilizzo del predetto Fondo effettuato ai sensi dell'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di campagne promozionali o di comunicazione istituzionali, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere è configurato all'interno di un limite di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo in esame destina al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi, di

latte ovino e caprino e dei prodotti da esso derivati. Fa presente che ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 7 e 9 del provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 12, concernente l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che la norma limita espressamente gli oneri da fronteggiare alle sole risorse effettivamente disponibili e che la relazione tecnica afferma che le risorse giacenti sulla contabilità speciale sono sufficienti a garantire il completamento delle attività previste dal testo in esame. Fa presente che la relazione tecnica fornisce poi la quantificazione di singole voci di spesa, ad esempio, per l'utilizzo di esperti, la corresponsione delle competenze maturate e non corrisposte, la nomina di un soggetto attuatore ecc.: tuttavia, al fine di verificare l'effettiva capienza delle risorse stanziare rispetto al complesso degli adempimenti posti in capo al Commissario delegato, sarebbe necessario, a suo avviso, acquisire un quadro onnicomprensivo degli oneri stimati con riferimento al complesso delle misure che si prevede di realizzare. Ciò con riguardo sia alle spese di funzionamento e di personale sia a quelle che attengono agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica. Pertanto, con specifico riferimento a questi ultimi interventi, segnala che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare lo stato di realizzazione del complesso delle attività richieste, ivi comprese quelle di carattere tecnico-istruttorio, nonché gli interventi che restano da effettuare, con lo sviluppo quantitativo e temporale dei relativi oneri da sostenere — in caso di inadempienza

dei soggetti responsabili — posto che la conclusione degli interventi è disposta entro il 31 dicembre 2020.

Osserva altresì che gli interventi in questione, data la loro specifica natura, non sembrerebbero comprimibili nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Con riguardo alle spese di personale e di funzionamento, occorrerebbe inoltre, a suo avviso, disporre di un prospetto più puntuale degli oneri previsti in relazione alle specifiche previsioni dell'articolo in esame, precisando, tra l'altro quelli relativi alla formazione e alle future retribuzioni del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a., posto che la relazione tecnica fa riferimento esclusivamente alle « competenze maturate e non corrisposte ».

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo in commento disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti in favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, provvedendo ai relativi oneri nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi della citata ordinanza, che — secondo quanto riportato nella relazione tecnica — ammontano, alla data del 25 marzo 2019, a 5.042.492,63 euro.

Ciò posto, ritiene necessario, da un lato, che sia espressamente indicato nell'articolo in esame il limite massimo degli oneri dallo stesso derivanti, quale ricavabile dalla relazione tecnica, dall'altro, che il Governo assicuri che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In merito ai profili di copertura dell'articolo 13, recante disposizioni finanziarie, considera necessario specificare che le citate variazioni di bilancio sono quelle conseguenti all'attuazione del presente decreto.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019, e delle proposte emendative ad esso riferite.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, ricorda che nella seduta del 3 aprile 2019 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire le delucidazioni richieste. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia ora in grado di chiarire gli aspetti problematici dal punto di vista finanziario evidenziati nella citata seduta.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e una dall'ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica (*vedi allegato*). Per quanto riguarda le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella citata seduta del 3 aprile scorso, anche sulla base della documentazione testé depositata, fa presente quanto segue.

Rileva, in primo luogo, la necessità di riformulare come novella al testo del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 2 dell'articolo 1, che prevede che le disposizioni del medesimo articolo 1, in materia di istituzione del Nucleo della concretezza, si applichino, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla legislazione vigente.

Rileva altresì la necessità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, per meglio coordinarla con la previsione concernente l'utilizzo del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, destinato all'attuazione degli interventi per il contrasto all'assenteismo. Al medesimo articolo 2, comma 4, ritiene inoltre necessario riformulare più puntualmente la clausola di neutralità finanziaria concernente la sottoposizione dei dirigenti degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative all'accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce quindi che l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, in materia di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, dovrà essere realizzata nel rispetto della dotazione del fondo di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 2, che rappresenta un limite massimo di spesa.

Precisa che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, non è suscettibile di produrre effetti finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica, giacché fa riferimento a risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di *budget* assunzionali e dovrà comunque trovare attuazione nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

Con riferimento all'articolo 3, comma 7, fa presente che lo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione in modalità automatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi

pubblici rientra nell'ambito delle attività previste da una specifica convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'associazione FormezPA, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del PON GOV.

Rileva inoltre la necessità di riformulare conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria ivi contenuta, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – comprese quindi quelle derivanti dai fondi strutturali – e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 3, comma 8, nel rilevare che le disposizioni in esso contenute, a differenza di quelle di tenore analogo recate dal precedente comma 3, si riferiscono a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono applicabili a prescindere dalle modalità di svolgimento dei concorsi, rileva la necessità di precisare che ai fini della loro attuazione si fa comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che fissa i termini di decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie fiscali e le università.

Segnala che all'articolo 3, comma 13, la deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, consente di rideterminare le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici senza tener conto dei vincoli ivi previsti, ossia la riduzione automatica del 10 per cento dei predetti emolumenti. In questo quadro, assicura che la citata deroga potrà essere attuata nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal medesimo comma 13, ultimo periodo, dell'articolo 3, tenuto conto del fatto che, da un lato, tale deroga riguarderà soltanto le

Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dall'altro, nei concorsi gestiti secondo le modalità dell'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, le singole commissioni esaminatrici potranno essere sostituite da un'unica commissione, con conseguenti risparmi di spesa.

Rileva inoltre che la deroga alla disciplina dell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di una commissione esaminatrice di concorso pubblico, recata dall'articolo 13, comma 14, non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione dei predetti compensi, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non determina complessivamente oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti.

Con riferimento all'articolo 3, comma 15, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Albo nazionale delle commissioni esaminatrici di concorso, evidenzia che la costituzione di un apposito Albo dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è già prevista dal paragrafo 7 della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2018 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018. In proposito, ritiene in ogni caso necessario corredare il citato comma 15 di una apposita clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e abb.-A, recante Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario riformulare come novella al testo del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 2 dell'articolo 1, che prevede che le disposizioni del medesimo articolo 1, in materia di istituzione del Nucleo della concretezza, si applichino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla legislazione vigente;

appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, per meglio coordinarla con la previsione concernente l'utilizzo del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, destinato all'attuazione degli interventi per il contrasto all'assenteismo;

al medesimo articolo 2, comma 4, appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di neutralità finanziaria concernente la sottoposizione dei dirigenti degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative all'accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, in materia di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, dovrà essere realizzata nel rispetto della dotazione del

fondo di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 2, che rappresenta un limite massimo di spesa;

la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, non è suscettibile di produrre effetti finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica, giacché fa riferimento a risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di *budget* assunzionali e dovrà comunque trovare attuazione nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

con riferimento all'articolo 3, comma 7, lo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione in modalità automatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici rientra nell'ambito delle attività previste da una specifica convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'associazione FormezPA, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del PON GOV;

appare necessario riformulare conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria ivi contenuta, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – comprese quindi quelle derivanti dai fondi strutturali – e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 3, comma 8, nel rilevare che le disposizioni in esso contenute, a differenza di quelle di tenore analogo recate dal precedente comma 3, si riferiscono a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono applicabili a prescindere dalle modalità di svolgimento dei concorsi, appare necessario precisare che ai fini della loro attuazione si fa comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma

399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che fissa i termini di decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie fiscali e le università;

all'articolo 3, comma 13, la deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, consente di rideterminare le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici senza tener conto dei vincoli ivi previsti, ossia la riduzione automatica del 10 per cento dei predetti emolumenti;

in questo quadro, la citata deroga potrà essere attuata nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal medesimo comma 13, ultimo periodo, dell'articolo 3, tenuto conto del fatto che, da un lato, tale deroga riguarderà soltanto le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dall'altro, nei concorsi gestiti secondo le modalità dell'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, le singole commissioni esaminatrici potranno essere sostituite da un'unica commissione, con conseguenti risparmi di spesa;

la deroga alla disciplina dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di una commissione esaminatrice di concorso pubblico, recata dall'articolo 13, comma 14, non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione dei predetti compensi, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non determina complessivamente oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti;

con riferimento all'articolo 3, comma 15, che prevede l'istituzione presso

il Dipartimento della funzione pubblica, di un Albo nazionale delle commissioni esaminatrici di concorso, la costituzione di un apposito Albo dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è già prevista dal paragrafo 7 della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2018 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018;

appare in ogni caso necessario corredare il citato comma 15 di una apposita clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: « Art. 60-*quiquies*. – (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-*quater*, le disposizioni degli articoli 60-*bis* e 60-*ter* si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni ».*

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 2.

All'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto *con le seguenti:* nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e;

All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: sole;

All'articolo 3, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: , anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3, comma 8, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;

All'articolo 3, comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Viscomi 1.32 (ex 1.47), che è volta a sopprimere la disposizione secondo cui le disposizioni dell'articolo 1 si applicano agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Polverini 2.35 (ex 2.43), che è volta a prevedere che la dotazione del Fondo istituito dal comma 5 dell'articolo 2, finalizzato al contrasto dell'assenteismo, sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per l'anno 2019, senza indicare l'accantonamento oggetto di riduzione.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Rizzetto 2.25 (ex 2.34), che prevede che le pubbliche amministrazioni territoriali si avvalgano delle risorse del Fondo di cui al comma 5 per dare attuazione alle misure di contrasto all'assenteismo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse del Fondo di cui al comma 5, e non anche avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Polverini 2.37 (ex 2.46) e Moretto 2.39 (ex 2.48), che sono volte a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, provvedendo alla

copertura dei relativi oneri, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche e, quanto a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dall'INPS nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato. Alla realizzazione degli accertamenti medico-legali sono altresì destinati i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine idoneità della copertura proposta e alla possibilità di impiegare le risorse utilizzate a copertura senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

Polverini 2.38 (ex 2.47), che, nell'introdurre modifiche alla disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dispone l'incremento, nella misura di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, delle somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, con particolare riferimento agli anni successivi al 2019, e alla possibilità di utilizzare dette risorse senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

Ferro 3.8 (ex 4.22), che prevede che – nelle more delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente provvedimento – le

amministrazioni dello Stato, incluse quelle locali, presso le quali operano lavoratori destinatari di trattamento di mobilità in deroga, predispongono percorsi formativi finalizzati alla qualificazione professionale dei predetti soggetti. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Epifani 3.29 (ex 4.48), che, nell'introdurre disposizioni relative alla proroga delle validità delle graduatorie concorsuali nella pubblica amministrazione, prevede che l'applicazione di tali disposizioni possa avvenire in deroga al divieto di effettuare assunzioni in data anteriore al 15 novembre 2019, stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Viscomi 3.35 (ex 0.4.102.5), che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Carnevali 3.56 (ex 3.19), che è volta a stabilire che il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, fissato nell'importo a tal fine determinato per l'anno 2016, decade alla firma di ogni contratto collettivo nazionale di lavoro che realizzi l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari de-

rivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Bucalo 3.61 (ex 3.7), che è volta a prevedere che le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici, cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018, siano versate al Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° marzo 2002. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura proposta e alla possibilità di impiegare le risorse utilizzate a copertura senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

Polverini 3.01 (ex 4.02), che è volta a prevedere che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche sia autonomamente determinato da ogni ente e abbia come unico limite finanziario il contenimento, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Epifani 3.05 (ex 4.09), che reca disposizioni volte a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, prevedendo il potenziamento dei controlli da svolgere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste ultime, segnala in particolare le proposte emendative Prisco 1.26 (ex 1.40), 1.27 (ex 1.41) e 1.28 (ex 1.42) nonché Sisto 5.2 (ex 5.4) che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

Segnala inoltre che la proposta emendativa Serracchiani 2.2 provvede alla copertura del relativo onere, qualificato come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

Segnala altresì che la proposta emendativa Sisto 5.1 (ex 5.3) provvede alla copertura del relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che, sulla base di un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le occorrenti disponibilità.

Da ultimo, segnala che non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario neppure la proposta emendativa 2.200 delle Commissioni, testé trasmessa dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI ritiene opportuno disporre una breve sospensione della seduta, al fine di consentire ai competenti uffici del Governo di ultimare le verifiche istruttorie in corso sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.10.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice prima della sospensione della seduta, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'emendamento Viscomi 3.35, su cui esprime nulla osta. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.5, Lacarra 1.34, Carla Cantone 2.27, Polverini 3.2, Frassinetti 3.3, Aprea 3.4, Prisco 3.5, Polverini 3.6, Frassinetti 3.7, De Luca 3.24 e Prisco 3.57 nonché sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Si rimette invece alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti Prisco 1.26, 1.27 e 1.28, Sisto 5.2, Serracchiani 2.2 e Sisto 5.1, giacché gli stessi attingono a stanziamenti che, pur recando le occorrenti disponibilità, il Governo intenderebbe tuttavia destinare ad

altre finalità. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, incluso l'emendamento 2.200 delle Commissioni.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.32, 1.34, 2.25, 2.27, 2.35, 2.37, 2.38, 2.39, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.24, 3.57, 3.8, 3.29, 3.56, 3.61 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.03 e 3.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 2.200 delle Commissioni.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433-A.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

3095



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n. 58469/2019
Rif. prot. entrata n. 58020/2019
Allegati:
Risposta a nota

Roma, - 3 APR. 2019

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AC 1433-781 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo - **Testo A.**

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, approvato dalle Commissioni riunite I e XI, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1

Nulla da osservare.

Articolo 2

Nulla da osservare.

Articolo 3

Nulla da osservare.

Articolo 4

Comma 6-bis: si prevede, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, lo sviluppo di un "portale del reclutamento" per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, anche mediante la creazione di fascicolo elettronico del candidato. Si prevede la neutralità finanziaria della disposizione, anche mediante ricorso al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali.

Al riguardo, si fa presente che la proposta comporta oneri non quantificati e non idoneamente coperti. In particolare, la forma di copertura proposta - ricorso al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali - non è valutabile in quanto formulata in maniera generica e, dunque, inidonea.

Laddove si intenda provvedere all'istituzione e alla gestione del predetto portale con le risorse disponibili nel bilancio della PCM, la relazione tecnica dovrà dare dimostrazione che il Dipartimento della funzione pubblica possa farvi fronte nell'ambito delle predette risorse.

Comma 6-ter: stabilisce che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo d.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, si esprime **parere contrario**, in quanto analoga disposizione è già contenuta nel comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento in esame. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione di norme, la disposizione in questione non può avere ulteriore corso.

Commi da 7-bis a 7-quinquies: I commi prevedono modifiche, anche in deroga a norme vigenti, alle procedure concorsuali nonché alla nomina dei Presidenti e dei membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi compresa, al comma 7-*quater*, la possibilità di aggiornare i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei predetti concorsi pubblici. In particolare, nel predetto comma 7-*quater* si specifica che si provvede all'aggiornamento dei compensi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, nel far presente che la possibilità di aggiornare i compensi per i componenti delle Commissioni di concorso, fissati con DPCM 23 marzo 1995, è già prevista dall'articolo 18, comma 2, del DPR 487/1994 e che la prevista deroga all'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010 consentirebbe di superare il limite ivi previsto, si ritiene necessario indicare in norma i criteri in base ai quali operare gli aggiornamenti dei suddetti compensi e determinare un limite massimo dell'incremento e predisporre sulla disposizione apposita relazione tecnica dimostrativa della possibilità di procedere al predetto aggiornamento nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7-sexies: il comma in esame prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un "*Albo nazionale dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso*", articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei.

La disposizione riproduce analoga previsione già presente nell'articolo 2, comma 2, lettera f), punto 3), del DDL di delega al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, in relazione alla quale questo Dipartimento ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare, tenuto conto della neutralità finanziaria dimostrata nella relazione tecnica.

Tuttavia, in considerazione della presente proposta che prevede un'articolazione in sottosezioni del detto Albo, risulta necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata volta a dimostrare che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla gestione e all'aggiornamento dell'Albo, nella nuova configurazione, con le proprie risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, la disposizione andrà necessariamente integrata con apposita clausola di neutralità finanziaria.

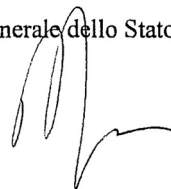
Articolo 4-bis

Nulla da osservare. Si segnala, comunque, che analoga previsione è già presente nell'articolo 5, comma 2, lettera f), del DDL di delega al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione.

Articolo 5

Commi 4-bis e 4-ter: Si rinvia al Dipartimento Affari Generali e del Personale e al Ministero dello sviluppo economico.

Il Ragioniere Generale dello Stato

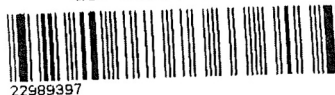




Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo
del Ministro per la pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ULM_FP 0000731 P-
del 03/04/2019



Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Coordinamento legislativo

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico
Ufficio VII

Oggetto: AC 1433-781 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo - **Testo A.**

Esaminato il contenuto del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 58469 del 3 aprile 2019, si rappresenta quanto segue.

Articolo 4, comma 6 - bis (ora art. 3, comma 7).

Nella nota del Dipartimento della Ragioneria dello Stato si legge che la previsione di cui al comma 6 - bis *"comporta oneri non quantificati e non idoneamente coperti. In particolare, la forma di copertura proposta - ricorso al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali - non è valutabile in quanto formulata in maniera generica e, dunque, inidonea"*.

A tale proposito, si evidenzia che lo sviluppo del "portale del reclutamento" già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione FormezPA, relativa al progetto "Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi in-formativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane",

sottoscritta in data 26 febbraio 2019 e approvata con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica in data 28 febbraio 2019 (ID. n. 22566403).

La convenzione prevede, in particolare, l'impegno di € 7.000.000,00 a valere sulle risorse del PON GOV, così ripartiti:

- € 3.038.792,02 a valere sulle risorse dell'FSE dell'Asse 1, Ob. Sp. 1.3, Azione 1.3.5;
- € 3.961.207,98 a valere sulle risorse del FESR dell'Asse 2, Ob. Sp. 2.2, Azione 2.2.2;

Conseguentemente, è da escludere che dalla previsione *de qua* possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4, comma 6-ter (ora art. 3, comma 8).

Nella nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si esprime parere contrario *"in quanto analoga previsione è già contenuta nel comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento in esame"*.

Al riguardo, si evidenzia che la previsione attualmente contenuta nel comma 4 dell'articolo in parola si riferisce **esclusivamente alle "amministrazioni di cui al comma 1"** (ovvero *"le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*) e **ai reclutamenti effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 3 - quinquies e 3 - sexies del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.**

La disciplina contenuta nel **comma 6 - ter (ora comma 8)** si riferisce a **tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed è applicabile a prescindere dalle modalità di svolgimento dei concorsi.**

Conseguentemente, è da escludere qualsivoglia sovrapposizione tra le previsioni di cui al comma 4 e quelle contenute nel comma 6 - ter, recando quest'ultima una disciplina più ampia (sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo) rispetto a quella contenuta nel comma 4.

Articolo 4, commi da 7 - bis a 7 quinquies (ora art. 3, commi da 11 a 14).

Nella nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si legge, con specifico riguardo alla previsione del comma 7 - quater, che *"la possibilità di aggiornare i compensi per i componenti delle Commissioni in concorso, fissati con DPCM 23 marzo 1995, è*

già prevista dall'articolo 18, comma 2, del DPR 487/1994 e che la prevista deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 consentirebbe di superare il limite ivi previsto" e che, pertanto, "si ritiene necessario indicare in norma i criteri in base ai quali operare gli aggiornamenti dei suddetti compensi e determinare un limite massima dell'incremento", nonché disporre "apposita relazione tecnica dimostrativa della possibilità di procedere al predetto aggiornamento nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Al riguardo, si evidenzia che il **comma 7-quater (ora comma 13)** prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, venga adottato il d.P.C.M. recante l'aggiornamento dei compensi dovuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, nonché al personale addetto alla vigilanza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Mediante la previsione in parola, da un lato, viene innovato l'articolo 18 sopra menzionato (stabilendosi che il d.P.C.M. possa essere adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e, dall'altro, viene data attuazione alla disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 18, che contempla l'obbligo di procedere ad un aggiornamento triennale dei compensi, elevando al contempo il rango della fonte di detto obbligo (da regolamentare a legislativa).

All'uopo, si ricorda che, in attuazione dell'articolo 18 del d.P.R. n. 487 del 1994, è stato adottato il d.P.C.M. 23 marzo 1995 (pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 134 del 10 giugno 1995), **mai aggiornato**.

Mediante la disposizione in parola, si prevede che l'aggiornamento debba avvenire, **applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 18 sopra menzionato** (ovvero: aggiornamento in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT), e, in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quest'ultima disposizione prevede che:

- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche

- amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
- 2) sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti *de quibus* non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del medesimo comma 3.

Orbene, anche volendo prescindere dalla considerazione che la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, non sembrerebbe essere più operativa a decorrere dal 1° gennaio 2018 (laddove esclude che possano essere riconosciuti importi superiori a quelli dovuti alla data del 30 aprile 2010), la deroga prevista è diretta esclusivamente a consentire l'aggiornamento dei compensi, tenendo conto di tutte le variazioni del costo del vita, rilevate secondo gli indici ISTAT, verificatesi nel periodo compreso tra il 1995 e l'attualità.

Al finanziamento dei maggiori oneri, derivanti dall'aggiornamento (che già doveva essere effettuato a legislazione vigente), si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Peraltro, con specifico riguardo ai concorsi gestiti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si può non richiamare l'attenzione sul fatto che le singole commissioni (una per ciascuno dei concorsi banditi dalle singole Amministrazioni) verranno sostituite da un'unica commissione, con un risparmio di spesa derivante dal fatto che il compenso verrà riconosciuto esclusivamente ai componenti della commissione nominata dalla Commissione RIPAM.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i compensi dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici in base al d.P.C.m. 23 marzo 1995 e quelli che verrebbero

corrisposti applicando i medesimi valori previsti dal citato d.P.C.m. applicando il criterio della rivalutazione ISTAT nel periodo 1995 - 2018 (1,552).

	Previsione d.P.C.M.	Concorsi per profili professionali fino alla IV qualifica o categorie equiparate	Concorsi per profili professionali dalla V e VI qualifica o categorie equiparate	Concorsi per profili professionali dalla VII qualifica o categorie equiparate e superiori
Compenso base (art. 1)	Articolo 1	€ 103,29	€ 206,58	€ 258,23
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 160,00	€ 320,00	€ 400,00
Candidato esaminato	Articolo 2	€ 0,36	/	/
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 0,55	/	/
Elaborato a candidato	Attuale	/	€ 0,41	€ 0,52
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	/	€ 0,63	€ 0,80
Compensi massimi	Attuale ^[1]	€ 1.032,00	€ 2.069,00	€ 2.587,00
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 1.601,00	€ 3.206,00	€ 4.007,00

Articolo 4, comma 7 – sexies (ora art. 3, comma 15).

Nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si legge che “la disposizione riproduce analoga previsione già presente nell’articolo 2, comma 2, lettera f), punto 3) del DDL di delega al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, in relazione alla quale questo Dipartimento ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare, tenuto conto della neutralità finanziaria dimostrata nella relazione tecnica. Tuttavia, in considerazione della presenta proposta che prevede un’articolazione in sottosezioni di detto Albo, risulta necessario acquisire una relazione aggiornata volta a dimostrare che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla gestione e all’aggiornamento dell’Albo, nella nuova configurazione, con le proprie risorse disponibile a legislazione vigente”.

^[1] In base all’articolo 4, comma 2, del d.P.C.M. 23 marzo 1995, “i limiti massimi [...] sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all’art. 1”.

Al riguardo, si osserva che, come correttamente rilevato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il disegno di legge delega miglioramento PA (AS 1122) prevede all'articolo 2, comma 2, lett. f), punto 3) quanto segue: *"i componenti delle commissioni esaminatrici siano individuati esclusivamente tra i soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, da istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, articolato anche su base regionale e per aree tematiche omogenee, nel quale possono essere iscritti i soggetti, anche collocati in quiescenza da non più di quattro anni, in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza ed elevata professionalità"*.

Nella Relazione tecnica del sopra menzionato disegno di legge, con specifico riguardo alla previsione in parola, tra l'altro, si legge: *"Per quanto concerne l'adempimento agli obblighi amministrativi previsti dall'articolo 34 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la costituzione dell'Albo dei commissari, si rappresenta che il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a detti obblighi, così come alla istituzione e gestione dell'Albo nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*.

Orbene, l'unica differenza tra la previsione contenuta nel citato disegno di legge e quella recata dal comma 7 - *sexies* dell'articolo 4 (ora comma 15 dell'art. 3), è rappresentata dalla circostanza che in luogo della locuzione *"articolato anche su base regionale"* è stata utilizzata la locuzione *"articolato in sottosezioni su base regionale"*.

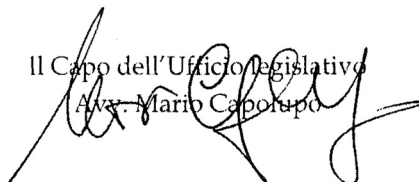
Trattasi di una divergenza meramente lessicale che non determina lo svolgimento di attività ulteriori e diverse da quelle originate dalle previsioni del disegno di legge delega *"Miglioramento PA"*.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che la costituzione di un apposito Albo dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è già prevista dal paragrafo 7 della Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2018 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018.

Conseguentemente, è da escludere, anche in considerazione dello sviluppo del “portale del reclutamento” previsto dal comma 6 - *bis* del medesimo articolo 4 (ora comma 7 dell’art. 3) del disegno di legge in oggetto, che l’articolazione in sottosezioni del predetto albo possa generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tanto rappresentato, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Capo dell’Ufficio legislativo
Avv. Mario Caporupo



3116

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n. 64743/2019
Rif. prot. entrata n. 59786/2019
Allegati:
Risposta a nota

Roma, - 9 APR, 2019

➤ All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AC 1433-A e abb. Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo - **Controdeduzioni Dipartimento della Funzione Pubblica**

Con riferimento alle controdeduzioni fornite dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 731 del 3/4/2019 al parere espresso da questo Dipartimento con nota prot. n. 58469 del 3/4/2019, si prende atto dei chiarimenti resi, segnalando l'opportunità di integrare il testo del provvedimento, all'articolo 4, comma 7-*sexies* (ora articolo 3, comma 15), con apposita clausola di neutralità finanziaria.

Conseguentemente, si rappresenta che la relazione tecnica andrà aggiornata a cura del predetto Ufficio legislativo con gli elementi informativi forniti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	56
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione della Relatrice</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	70
ERRATA CORRIGE	63

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte di aver presentato la proposta emendativa 6.6, soppressiva dell'articolo 6, e di aver ritirato le proposte emendative 6.5, 15.08 e 30.1 a sua firma.

Da quindi conto delle sostituzioni.

Passando all'esame dell'articolo 1, esprime parere contrario sugli articoli ag-

giuntivi Martino 01.01 e 01.03, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giacomoni 01.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Fregolent 1.1, invitando al ritiro del subemendamento Fregolent 0.1.11.2, essendo la norma ivi prevista già contenuta nel decreto fiscale n. 119 del 2018. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.11, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Fregolent 1.2, Marco Di Maio 1.3, Mandelli 1.4, Marco Di Maio 1.5, sugli identici Mandelli 1.6 e Marco Di Maio 1.7 e sugli identici Mandelli 1.8 e Marco Di Maio 1.9. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Brunetta 1.01, Bignami 1.03 e 1.04, e Brunetta 1.05. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Currò 1.02.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si esprime conformemente alla Relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11 della Relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Martino

01.01 e 01.03 ed approva l'articolo aggiuntivo Giacomoni 01.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge quindi l'emendamento Fregolent 1.1

Silvia FREGOLENT (PD) ritira il subemendamento a sua firma 0.1.11.2.

La Commissione approva l'emendamento 1.11 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 1.11, sostitutivo dell'intero articolo, devono considerarsi preclusi gli emendamenti Fregolent 1.2, Marco Di Maio 1.3 e 1.5, Mandelli 1.4, gli identici Mandelli 1.6 e Marco Di Maio 1.7 e gli identici Mandelli 1.8 e Marco Di Maio 1.9.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Brunetta 1.01, Bignami 1.03 e 1.04 e Brunetta 1.05.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, propone l'accantonamento degli emendamenti Giacomoni 2.2, Cattaneo 0.2.6.1, 2.6 della Relatrice e Fregolent 2.3, riferiti all'articolo 2. Con riguardo agli articoli aggiuntivi, esprime parere contrario sulle proposte Giacomoni 2.02 e Paolo Russo 2.03 e 2.04. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 2.07, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Giacomoni 2.02 e Paolo Russo 2.03 e 2.04.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) dichiara che i deputati del gruppo della Lega presso la Commissione Finanze intendono

sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 2.07, del quale accoglie la riformulazione proposta.

Antonio MARTINO (FI) annuncia a sua volta l'intenzione dei deputati del gruppo di Forza Italia di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 2.07 (*Nuova formulazione*).

Raffaele TRANO (M5S) avverte che tutti i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione intendono sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 2.07 (*Nuova formulazione*).

Marco OSNATO (FdI) chiede ai firmatari dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 2.07 (*Nuova formulazione*) chiarimenti in ordine alla riformulazione presentata.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) precisa che la riformulazione è volta a differire al 1° gennaio 2020 la disposizione di cui al comma 1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 2.07 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sul subemendamento Giacomoni 0.3.6.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.6. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Fregolent 3.1, Giacomoni 3.2 e degli identici Giacomoni 3.3 e Fregolent 3.4. Propone inoltre l'accantonamento del subemendamento Brunetta 0.3.01.1 e dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.01.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice e parere favorevole sull'emendamento 3.6 della Relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Giacomoni 0.3.6.1 e l'emendamento 3.6 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che gli emendamenti Fregolent 3.1, Giacomoni 3.2 e gli identici Giacomoni 3.3 e Fregolent 3.4 devono considerarsi preclusi in seguito all'approvazione del suo emendamento 3.6, sostitutivo dell'intero articolo.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.3, del quale, al fine di introdurre una disposizione di copertura, propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Fregolent 4.1 e 4.2, il cui contenuto risulta assorbito dal proprio emendamento 4.3 (*Nuova formulazione*), sostitutivo dell'articolo 4.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 a sua firma, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 4.3 della Relatrice (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (PD) ritira i propri emendamenti 4.1 e 4.2.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Giacomoni 5.1 e 5.2 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Aprile 5.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giacomoni 5.1 e 5.2.

Raffaele TRANO (M5S) accoglie la riformulazione proposta dalla Relatrice ed annuncia che il gruppo del Movimento 5

Stelle in Commissione intende aggiungere la firma all'articolo aggiuntivo Aprile 5.01.

Marco OSNATO (FdI) chiede ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Aprile 5.01 chiarimenti in ordine alla riformulazione presentata.

Raffaele TRANO (M5S) precisa che la riformulazione è finalizzata a semplificare ulteriormente le modalità di proroga dei contratti di locazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Aprile 5.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 6, rammenta innanzitutto di aver ritirato l'emendamento 6.5 a sua prima firma e rileva pertanto che i subemendamenti Cattaneo 0.6.5.1 e Giacomoni 0.6.5.3 debbono considerarsi decaduti.

Ricorda altresì di aver presentato l'emendamento 6.6 a sua firma, suppressivo dell'intero articolo, del quale raccomanda l'approvazione. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Fregolent 6.1 e Schullian 6.2 e dell'emendamento Giacomoni 6.4. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 6.02 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Brunetta 6.05, raccomandando poi l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 6.08, del quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), con finalità di copertura finanziaria. Esprime infine parere favorevole sul subemendamento Fregolent 0.6.09.1 e parere contrario sul subemendamento Fregolent 0.6.09.2, raccomandando invece l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.09 a sua prima firma.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme, ed esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi della Relatrice 6.09 e 6.08 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento 6.6 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che gli identici emendamenti Fregolent 6.1 e Schullian 6.2 e l'emendamento Giacomoni 6.4 si intendono preclusi in seguito all'approvazione del suo emendamento 6.6, interamente sostitutivo dell'articolo.

Raffaele TRANO (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla Relatrice del suo articolo aggiuntivo 6.02 e annuncia che i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione intendono sottoscrivere la proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Trano 6.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge l'articolo aggiuntivo Brunetta 6.05.

Andrea MANDELLI (FI) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo 6.08 della Relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) precisa che l'abolizione *tout court* degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale sarebbe stata particolarmente onerosa; con la riformulazione proposta si intende introdurre una semplificazione importante, volta a far sì che l'amministrazione finanziaria non possa richiedere ai contribuenti, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, i dati già in suo possesso contenuti nella dichiarazione dei redditi.

Silvia FREGOLENT (PD) esprime perplessità sulla copertura prevista al comma 2, che ha carattere meramente ipotetico e che in quanto tale non appare a suo avviso congrua, e pertanto suscettibile di rilievi da parte della Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Massimo BITONCI ricorda che la copertura è di 500.000 euro perché è necessario aggiornare i sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate.

Quanto al vaglio della Commissione Bilancio, ritiene che questa farà le proprie valutazioni.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, precisa che tutte le coperture sono frutto di un lavoro svolto insieme alla Ragioneria dello Stato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 6.08 della Relatrice (*Nuova formulazione*) nonché il subemendamento Fregolent 0.6.09.1. Con distinte votazioni, respinge quindi il subemendamento Fregolent 0.6.09.2 e approva l'articolo aggiuntivo 6.09 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alla proposta emendativa riferita all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 7.03 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice, chiedendone in ogni caso l'accantonamento.

Raffaele TRANO (M5S) accoglie la riformulazione proposta sul proprio articolo aggiuntivo 7.03.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che l'articolo aggiuntivo Trano 7.03 si intende accantonato.

Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 8, esprime parere contrario sugli emendamenti Baratto 8.1 e 8.2, sugli articoli aggiuntivi Bignami 8.01, Brunetta 8.02, 8.03 e 8.04 e Baratto 8.05. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 8.07.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Raffaele BARATTO (FI) interviene sull'emendamento a sua firma 8.1, esprimendo rammarico perché ancora una

volta non si accoglie una misura doverosa che riguarda l'IVA pagata dalle piccole e medie imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Baratto 8.1.

Raffaele BARATTO (FI) intervenendo sull'emendamento a sua firma 8.2, ricorda che la misura proposta non comporta alcun onere ed eviterebbe che le imprese vengano tartassate dal fisco anche quando non è necessario.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Baratto 8.2 e gli articoli aggiuntivi Bignami 8.01, Brunetta 8.02, 8.03 e 8.04 e Baratto 8.05.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, poiché il rappresentante del Governo, per impegni pregressi, è costretto ad assentarsi, sospende la seduta, che riprenderà intorno alle 13.30.

La seduta sospesa alle 11.20, è ripresa alle 13.50.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 9, esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Brunetta 9.023, di cui invita i presentatori al ritiro, in quanto il suo contenuto risulta assorbito dall'emendamento 13.6 da lei presentato.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fragomeli 9.038, gli identici Pella 9.08, Pastorino 9.09 e Fragomeli 9.036, gli identici Pella 9.016 e Pastorino 9.017, gli identici Pella 9.018 e Pastorino 9.031, gli identici Pella 9.019 e Pastorino 9.032, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pella 9.020 e Pastorino 9.033.

Luca PASTORINO (LeU), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.035, ricorda che il Governo ha dato parere favorevole su un ordine del giorno avente medesima finalità e che si tratta di misure prive di oneri finanziari. Invita pertanto la Relatrice ed il Governo a compiere una ulteriore riflessione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035.

Antonio MARTINO (FI) ritira l'articolo aggiuntivo Brunetta 9.023, del quale è firmatario.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che l'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035 è da ritenersi accantonato.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Fregolent 10.1 e sui subemendamenti Fregolent 0.10.4.1 e Lucaselli 0.10.4.2, mentre invita al ritiro del subemendamento Giacomoni 0.10.4.3, ai fini di una sua ripresentazione nel corso del successivo esame in Assemblea. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 10.4 ed invita al ritiro dell'emendamento Giacomoni 10.3, sempre ai fini del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fregolent 10.1 e i subemendamenti Fregolent 0.10.4.1 e Lucaselli 0.10.4.2.

Claudia PORCHIETTO (FI) chiede alla Relatrice e al Governo chiarimenti sull'invito al ritiro formulato con riferimento al subemendamento Giacomoni 0.10.4.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) chiarisce che, così come formulato, il subemendamento Giacomoni 0.10.4.3 comporterebbe incertezza sulle date di scadenza

relative agli adempimenti fiscali previsti al comma 3 dell'articolo 10.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, suggerisce ai presentatori la ripresentazione della proposta emendativa in Assemblea; ciò al fine di consentire al Governo un ulteriore approfondimento, anche ai fini di un'eventuale riformulazione.

Antonio MARTINO (FI) ritira il subemendamento Giacomoni 0.10.4.3, del quale è firmatario.

La Commissione approva l'emendamento 10.4 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Antonio MARTINO (FI) ritira l'emendamento Giacomoni 10.3, del quale è firmatario.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando agli emendamenti ed agli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11, ne propone l'accantonamento.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 13, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pella 13.1, Fragomeli 13.2 e Pastorino 13.3, sugli identici subemendamenti Pastorino 0.13.6.3, Martinciglio 0.13.6.4 e Fragomeli 0.13.6.5, nonché sul subemendamento Cattaneo 0.13.6.6; invita quindi al ritiro del subemendamento Centemero 0.13.6.12, i cui contenuti risultano assorbiti dall'emendamento a sua prima firma 13.6, nella nuova formulazione che si accinge a presentare; esprime inoltre parere contrario sul subemendamento Fragomeli 0.13.6.7 e invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sul subemendamento Angiola 0.13.6.11. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 13.6, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Ungaro 13.5 e 13.4, invitando altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 13.06, il cui dispositivo risulta superato da quanto previsto nella legge di bilancio per il 2019. Raccomanda quindi l'approvazione del-

l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.07 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della Relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 13.6 e sull'articolo aggiuntivo 13.07, da lei presentati, come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pella 13.1, Fragomeli 13.2 e Pastorino 13.3, nonché gli identici subemendamenti Pastorino 0.13.6.3, Martinciglio 0.13.6.4 e Fragomeli 0.13.6.5 e il subemendamento Cattaneo 0.13.6.6.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ritira il subemendamento Centemero 0.13.6.12, di cui è firmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Fragomeli 0.13.6.7.

Raffaele TRANO (M5S) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Angiola 0.13.6.11, che ritira.

La Commissione approva l'emendamento 13.6 della Relatrice, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Massimo UNGARO (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 13.5, volto ad evitare la riduzione del prezzo delle abitazioni site nei piccoli comuni e di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta, a suo avviso, di una norma di buon senso finalizzata a tutelare non solo i proprietari, ma anche le casse delle istituzioni territoriali.

Massimo BITONCI (Lega) propone l'accantonamento dell'emendamento Ungaro 13.5, al fine di un supplemento di riflessione.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Ungaro 13.5 è da ritenersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ungaro 13.4 e approva l'articolo aggiuntivo 13.07 della Relatrice come riformulato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.06.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Martino 15.06. Avverte altresì che il subemendamento Fregolent 0.15.08, a seguito del ritiro del suo articolo aggiuntivo 15.08, si intende decaduto.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla Relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Martino 15.06.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 18, esprime parere contrario sull'emendamento Fregolent 18.1, parere favorevole sul subemendamento Martino 0.18.2.1 e parere contrario sul subemendamento Osnato 0.18.2.2. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 18.2, del quale propone una riformulazione, alla rubrica, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), conseguente al parere favorevole espresso sul subemendamento Martino 0.18.2.1. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Schullian 18.01 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 18.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Alessandro Pagano 18.06, che ritiene potrebbe essere opportunamente valutato nell'ambito dell'esame del decreto-legge in materia agricola, attualmente all'esame della Camera, esprimendo poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ruggiero 18.014, a condizione che sia

riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone infine l'accantonamento del subemendamento Gusmeroli 0.18.017.1 e del suo articolo aggiuntivo 18.017.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla Relatrice, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 18.2 della Relatrice, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fregolent 18.1, approva il subemendamento Martino 0.18.2.1 (*vedi allegato 2*), respinge il subemendamento Osnato 0.18.2.2, approva l'emendamento 18.2 della Relatrice come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 18.01.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 18.04 accettano la riformulazione proposta su tale articolo aggiuntivo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 18.04, come riformulato.

Raffaele TRANO (M5S) dichiara che i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 18.04, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 18.04 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Alessandro Pagano 18.06 lo ritirano. Prende atto altresì che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Ruggiero 18.014 accettano la riformulazione proposta su tale articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere favorevole sull'articolo ag-

giuntivo Ruggiero 18.014, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ruggiero 18.014 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte infine che il subemendamento Gusmeroli 0.18.017.1 e il suo articolo aggiuntivo 18.017 si intendono accantonati. Facendo presente che è imminente

l'avvio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 170 del 4 aprile 2019, a pagina 30, seconda colonna, terza riga, le parole: « 2.5 e 2.6, » sono sostituite dalle seguenti: « 2.05 e 2.06, ».

ALLEGATO 1

**Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
(C. 1074 Ruocco).**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DELLA RELATRICE

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. »;

01. 02. *(Nuova formulazione)* Giacomoni, Martino, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: « dalla dichiarazione annuale » sono aggiunte le seguenti: « o chiesto a rimborso in sede trimestrale, ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. 07. *(Nuova formulazione)* Claudio Borghi.

Art. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-quinquies*), sono inserite le seguenti:

« *h-sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « o negli appositi conti correnti postali, aperti ai

sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2015 »;

b) al comma 6, le parole: « bollettino di conto corrente postale » sono sostituite dalle seguenti « il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2015 ».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

« 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma. ».

5. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in

1,535 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

4. 3. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Art. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 1, comma 2, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

5. 01. (Nuova formulazione) Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavadoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI)

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

6. 02. (Nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavadoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici nell'area riservata del sito internet i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18 ».

6. 08. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

1. All'articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: « religiose, » sono aggiunte le seguenti: « assistenziali, ».

7. 03. (Nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Art. 13.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 13.

(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021 »;

b) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

13. 6. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(TASI degli immobili merce)

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « Per i fabbricati costruiti » fino a: « all'azzeramento. », sono sostituite dalle seguenti: « Sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

13. 07. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

Art. 18.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 162 milioni di euro per il 2021, e in 87 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 87 milioni di euro, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7 del presente articolo.

4. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi

211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti ai fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le disposizioni del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 6, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5.

18. 2. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: « ai fini » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al comma 6-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo. ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° gennaio 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

18. 04. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

18-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è inserito il seguente articolo:

« ART. 13-*bis*.

(Ravvedimento parziale)

1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera a), a-*bis*), b), b-*bis*), b-*ter*), b-*quater*) e c) del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

18. 014. *(Nuova formulazione)* Ruggiero, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ALLEGATO 2

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).

EMENDAMENTI APPROVATI

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. » »;

01. 02. *(Nuova formulazione)* Giacomoni, Martino, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

21-bis. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati

contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

1. 11. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: « dalla dichiarazione annuale » sono aggiunte le

seguenti: « o chiesto a rimborso in sede trimestrale, ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. 07. *(Nuova formulazione)* Claudio Borghi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Cancellieri, Caso, Currò, Giuliadori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Radduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zenaro.

(Approvato)

Art. 3.

Al comma 1 capoverso nuovo comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

0. 3. 6. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e a dati trasmessi

da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. ».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre »;

b) al comma 2, le parole: « nono mese » sono sostituite dalle seguenti: « undicesimo mese ».

3. 6. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-quinquies*), sono inserite le seguenti:

« *h-sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2015 »;

b) al comma 6, le parole: « bollettino di conto corrente postale » sono sostituite dalle seguenti « il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 ».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

« 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto

è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma. ».

5. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,535 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

4. 3. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

Art. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 1, comma 2, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

5. 01. (Nuova formulazione) Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavadoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Approvato)

Art. 6.

Sopprimerlo.

6. 6. La Relatrice.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI)

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

6. 02. *(Nuova formulazione)* Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Radduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici nell'area riservata del sito *internet* i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18. ».

6. 08. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

0. 6. 09. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Frangomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. ».

6. 09. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente: 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di

dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione con le seguenti: I modelli e le relative istruzioni;

al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 3-ter.

10. 4. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 13.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 13.

(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Con riferimento alle

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021 »;

b) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'im-

posta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

13. 6. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(TASI degli immobili merce)

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « Per i fabbricati costruiti » fino a:

« all'azzeramento. », sono sostituite dalle seguenti: « Sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

13. 07. (Nuova formulazione) La Relatrice.

(Approvato)

Art. 18.

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

0. 18. 2. 1. Martino, Mandelli, Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Benigni, D'Ettore.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 162 milioni di euro per il 2021, e in 87 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 87 milioni di euro, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7 del presente articolo.

4. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti ai fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le disposizioni del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 6, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5.

18. 2. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.
(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: « ai fini » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo. ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° gennaio 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

18. 04. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancellieri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Radduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

18-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è inserito il seguente articolo:

« Art. 13-bis.

(Ravvedimento parziale)

1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera *a)*, *a-bis)*, *b)*, *b-bis)*, *b-ter)*, *b-quater)* e *c)* del medesimo articolo 13. Nel caso in cui

l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

18. 014. *(Nuova formulazione)* Ruggiero, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavadoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Approvato)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana calciatori (AIC), della Lega Calcio Serie A, della Lega Calcio Serie B, della Lega Calcio Serie PRO, della Lega nazionale dilettanti (calcio) e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-*bis* Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione 78

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 78

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Nuovo testo C. 622 Golinelli (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 79

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 80

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per il trimestre aprile-giugno 2019 .. 82

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 aprile 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana calciatori (AIC), della Lega Calcio Serie A, della Lega Calcio Serie B, della Lega Calcio Serie PRO, della Lega nazionale dilettanti (calcio) e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-*bis* Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.**Nuovo testo C. 622 Golinelli.**

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, premette che, dove c'è la penna nera di un alpino, ci sono solidarietà, sacrificio, passione, onestà, generosità, sostegno per chi è nel bisogno; e che gli alpini non mancano mai tra le macerie dei terremoti, impegnati nelle catastrofi naturali a portare conforto nelle necessità o come volontari in iniziative benefiche nelle città. Sottolinea che oggi come nei decenni scorsi il Corpo degli alpini si è contraddistinto per essere in prima linea dove c'è bisogno, pagando anche con la vita per costruire i valori della pace.

Ritiene quindi doveroso riconoscere – citando le parole del presidente Mattarella in occasione dell'Adunata 2015 all'Aquila – «l'affetto e la considerazione di cui meritatamente godono le penne nere, e per cementare il forte senso di appartenenza al corpo di quanti hanno servito e servono con onore il nostro Paese».

Evidenzia che da questo scaturisce il testo della proposta di legge C. 622, predisposto dalla IV Commissione difesa in sede referente. Riferisce che esso è composto da cinque articoli e prevede l'istituzione di una Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, da celebrarsi il 26 gennaio di ciascun anno.

Scopo del provvedimento è quello di tenere vivo il ricordo della battaglia di Nikolajevka, combattuta il 26 gennaio del 1943, e di tramandare alle nuove generazioni i valori che il Corpo degli Alpini incarna nella difesa della sovranità e dell'interesse nazionale e nell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino siano promosse e organizzate, a cura delle province

o enti territoriali di livello equivalente, cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile. L'articolo 3 precisa che tale giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. A questo proposito, ricorda che l'articolo 3 della predetta legge n. 260 del 1949 individua esplicitamente alcune ricorrenze come solennità civili agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e che, successivamente, la legge n. 54 del 1977 ha disposto che le solennità civili previste per legge – comprese quelle di cui alla citata legge n. 260 del 1949 – non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 4, in considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale che rivestirà la ricorrenza da istituire, attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di stabilire le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle richiamate iniziative, mentre l'articolo 5 specifica che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ricordando altresì il significativo contributo che il Corpo generosamente offre alle popolazioni civili colpite ogni qualvolta il Paese sia sconvolto da tragiche calamità naturali, sottolinea l'importanza di lasciare alle prossime generazioni una memoria da cui attingere per costruire un futuro migliore sulla base di valori etici e morali di primissima importanza che costituiscono il patrimonio di un'intera nazione.

Antonio PALMIERI (FI), sottolinea l'importanza di provvedimenti finalizzati alla conservazione della memoria della storia e al riconoscimento di valori come quelli cui si ispira il Corpo degli Alpini.

Dichiara quindi il sostegno del suo gruppo alla proposta di legge. Invita infine tutti ad approfondire la conoscenza dell'argomento inerente la materia oggetto della proposta di legge attraverso la lettura del romanzo « *Il cavallo rosso* » di Eugenio Corti.

Domenico FURGIUELE (Lega), dopo aver ricordato che gli Alpini si sono distinti per valore e coraggio nel primo e nel secondo conflitto mondiale, sottolinea che la battaglia di Nikolajevka costituisce solo uno degli esempi della grande capacità di sacrificio di quel Corpo. Evidenzia che si trattava di generazioni educate dalle istituzioni di allora all'amore di patria e al rispetto dei valori di cui tutti i soldati italiani hanno sempre dato prova. Concorda sull'importanza di rendere onore al Corpo degli Alpini e al suo coraggio e auspica che attraverso le istituzioni scolastiche venga ancor più ampiamente diffusa la conoscenza dei tanti esempi gloriosi di cui può vantarsi tutto l'Esercito italiano.

Anna ASCANI (PD), anche in nome dell'unità di spirito della Commissione rispetto a una proposta certamente condivisibile, preannuncia il sostegno del Partito Democratico al provvedimento, ritenendo doveroso dare il giusto riconoscimento agli Alpini e a tutti i patrioti che hanno dato la vita per il Paese. Ricordando, però, che le giornate della memoria sono ormai un numero considerevole, invita il Governo a prendere le opportune iniziative affinché la loro istituzione non resti solo sulla carta. Si riferisce, in particolare, alla necessità di prevedere, soprattutto per le scuole, forme di sostegno alla realizzazione degli impegni previsti per le celebrazioni. Per quanto riguarda in particolare il provvedimento in esame, fa presente che la data del 26 gennaio, individuata quale giorno della memoria e del sacrificio alpino, cade proprio a ridosso del giorno già dedicato alla memoria delle vittime della Shoah, e corre il rischio quindi di non ricevere tutta l'attenzione che meriterebbe.

Alessandra CARBONARO (M5S), premesso di apprezzare il contenuto della proposta di legge in esame, dichiara di concordare con la deputata Ascani sull'opportunità di sostenere le scuole nella realizzazione delle iniziative previste per le giornate dedicate alla memoria, le quali comportano un impegno non trascurabile dei docenti, con risorse a carico degli istituti scolastici.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ketty FOGLIANI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla III Commissione, per le parti di propria competenza, sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. Attualmente, il quadro giuridico dei rapporti fra l'UE e il Kazakhstan è rappresentato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) firmato nel 1995 e in vigore dal 1999. Negli ultimi anni, le relazioni con il Kazakhstan si sono sviluppate e approfondite in ogni campo. L'Accordo in esame rilancia le basi della cooperazione UE-Kazakhstan, allargando i settori di collaborazione con particolare

riguardo alla cooperazione economica e contribuendo alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan. L'Accordo consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Per quanto attiene all'ambito di competenza della nostra Commissione, segnala le disposizioni dell'Accordo contenute nel Titolo VI – Altre politiche di cooperazione (articoli da 244 a 260) concernenti la cosiddetta «cooperazione settoriale». In particolare, nell'ambito della cooperazione nel settore dell'istruzione e formazione, è prevista la promozione della modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione nella Repubblica del Kazakhstan e la convergenza con le politiche e le prassi dell'Unione europea oltre a stimolare l'apprendimento permanente e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione. È inoltre previsto un coordinamento unificato del sistema d'istruzione secondo le norme e le migliori pratiche europee e internazionali. Nel settore della cultura, la cooperazione dovrà incoraggiare la mobilità di studenti, personale accademico e amministrativo, ricercatori e giovani, nonché lo scambio di informazioni e di esperienze. Le parti, inoltre, dovranno promuovere, nel rispetto della diversità culturale il miglioramento della comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture; gli scambi culturali e le iniziative comuni nei diversi ambiti culturali; lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle capacità per gli artisti, i professionisti della cultura e le organizzazioni culturali. Nei settori relativi alla ricerca in ambito civile e allo sviluppo scientifico e tecnologico la cooperazione dovrà essere attuata sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale e per incoraggiare lo sviluppo dell'innovazione. Con riferimento alla cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, la cooperazione prevede in particolare lo scambio di informazioni e attività di formazione per giornalisti e altri professionisti dei media, del cinema e del

settore audiovisivo oltre a uno scambio di informazioni e di migliori pratiche al fine di favorire l'indipendenza e la professionalità dei *media*. È prevista inoltre la cooperazione in materia di sport e attività fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di età, in considerazione della funzione sociale e dei valori educativi dello sport impegnandosi a combattere le minacce allo sport, quali il doping, il razzismo e la violenza. Le parti promuovono, ove opportuno, la cooperazione a lungo termine nei settori della ricerca e dello sviluppo in ambito spaziale civile e prestano particolare attenzione alle iniziative che precedono la complementarità delle rispettive attività spaziali.

Antonio PALMIERI (FI), sottolinea l'importanza di accrescere la cooperazione con il Kazakhstan, Paese che si è schierato con l'Occidente dopo lo scioglimento dell'Unione sovietica e dove tanti italiani lavorano, nell'ambito di progetti di solidarietà che assicurano, tra l'altro, formazione e assistenza a minori disabili, anche con l'intento di introdurre in quel Paese forme di attenzione per i più deboli.

Anna ASCANI (PD), ritiene fondamentale aprire un canale di comunicazione tra l'Unione europea e il Kazakhstan che favorisca il riconoscimento di diritti umani fondamentali, tra cui anche quelli delle donne, che in quella zona ancora faticano ad affermarsi. Ritiene che con l'accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e il Kazakhstan del 2015 sia già stato fatto un importante passo avanti in tal senso e che sia adesso necessario un impegno ulteriore da parte italiana.

Domenico FURGIUELE (Lega), dopo aver ricordato che l'esame della proposta inizia pochi giorni dopo le dimissioni di Nazarbayev, presidente del Kazakhstan per circa trent'anni, sottolinea l'importanza di proseguire nel dialogo con l'ex repubblica sovietica, che è importante per più ragioni e che è tra l'altro ricca di giacimenti minerari.

Ketty FOGLIANI (Lega), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per il trimestre aprile-giugno 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che il programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo trimestre prevede la discussione di cinque provvedimenti della VII Commissione, comunica, alla luce di quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di aver predisposto, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019

Aprile 2019

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 682 e abbinate (recanti Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 478 e abbinate (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura).

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 1603-*bis* Governo (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordina-

mento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 1203 Racchella (Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano »).

Esame della proposta di legge C. 783 Torto (Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università, nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale).

Maggio 2019

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 334 e abbinate (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Seguito della discussione delle risoluzioni n. 7-00050 Toccafondi e n. 7-00193 Aprea (Potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI).

Seguito della discussione delle risoluzioni (assegnate alle Commissioni VII e X) n. 7-00135 Lattanzio, n. 7-00140 Sasso, n. 7-00176 Rossi e n. 7-00191 Marin (Promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025).

Giugno 2019

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 877 Azzolina (Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 1211 Tuzi (Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio

universitario e di tasse e contributi universitari).

Chiarisce che il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Alle proposte di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinate, secondo le normali procedure, quelle vertenti sull'identica o su analoga materia. Saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge

iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando sollecitati dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti di CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01848 Muroni: Modifica della concessione del tratto autostradale compreso tra la barriera di Roma nord e il Grande Raccordo Anulare, al fine di evitare il pagamento del pedaggio per i cittadini di Fiano Romano che accedono alla A1 85

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 88

5-01849 Trancassini: Cambio di denominazione del casello « Piacenza Nord » nel tratto Milano-Bologna dell'autostrada A1 85

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 89

5-01850 Manca: Completamento della SS 125 (orientale sarda) e messa in sicurezza della SS 129 (trasversale sarda) 86

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 90

5-01851 Lucchini: Tempi e modalità di realizzazione del nuovo ponte sul Ticino 86

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 91

5-01852 Pellicani: Ampliamento della rete degli invasi e dei bacini di raccolta dell'acqua della regione Veneto 87

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 92

5-01853 Mazzetti: Realizzazione della terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia 87

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 93

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI,

alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti di CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Tommaso CAMPANILE, *presidente del CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte altresì che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta.

Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-01848 Muroi: Modifica della concessione del tratto autostradale compreso tra la barriera di Roma nord e il Grande Raccordo Anulare, al fine di evitare il pagamento del pedaggio per i cittadini di Fiano Romano che accedono alla A1.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la questione è stata trattata dalla Commissione anche nella scorsa legislatura.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rossella MURONI (LeU), replicando, ringrazia il rappresentante il Governo per la risposta. Auspica che si possa mettere fine a questa ormai annosa vicenda, che penalizza i cittadini di Fiano Romano, per lo più pendolari, che utilizzano la tratta in oggetto. Fa presente che l'area servita dal tratto autostradale in questione è in forte espansione edilizia e sempre più abitata da giovani famiglie che ricevono da questa penalizzazione un forte impatto. Ricorda che per un'analogha vicenda riguardante un tratto autostradale da e verso Fiumicino, nel 2010 venne adottata una soluzione di buon senso che auspica possa essere adottata anche in questo caso, su impulso dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

5-01849 Trancassini: Cambio di denominazione del casello «Piacenza Nord» nel tratto Milano-Bologna dell'autostrada A1.

Tommaso FOTI (FdI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, la cui premessa contiene un estratto del manuale parlamentare che ricorda quale sia la finalità di un atto di sindacato ispettivo, essendo la questione già stata trattata da un precedente atto di sindacato ispettivo, nella cui risposta sono state date rassicurazioni poi completamente disattese.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (FdI) replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario. Rileva preliminarmente che il Comitato per la toponomastica, al momento in cui era stata resa dal Governo la risposta al precedente atto di sindacato ispettivo, aveva già svolto la riunione in cui era stata assunta la decisione di accogliere la richiesta di cambio del nome del casello autostradale. La risposta precedentemente resa, pertanto, o si configura come un'inaccettabile presa in giro, ovvero contiene un impegno del tutto indipendente dalla decisione assunta dal suddetto Comitato, al quale il Governo dovrebbe dare seguito. In ogni caso si riserva di affrontare la questione, per le modalità con le quali è stata trattata, davanti alla procura della Repubblica, ravvisando una fattispecie di abuso innominato di atti di ufficio.

Rappresenta infine che non è mutato nulla rispetto al passato che giustifichi l'accoglimento di tale cambio di denominazione, essendo il territorio nella competenza della provincia di Lodi dal 1992 ed essendo stato inaugurato il casello di riferimento cinquant'anni or sono.

5-01850 Manca: Completamento della SS 125 (orientale sarda) e messa in sicurezza della SS 129 (trasversale sarda).

Alberto MANCA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO, nel ringraziare il presentatore per aver posto la questione, dando così la possibilità al Ministero di svolgere un approfondimento, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto MANCA (M5S) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal

rappresentante del Governo e valuta favorevolmente la tempestività con cui il Ministero ha affrontato la questione, all'attenzione anche dei precedenti Governi ma senza alcun esito positivo. Fa presente che la strada statale 125 rappresenta la più antica via di collegamento tra Cagliari e Tortolì e il mancato completamento di questa arteria ha impedito il collegamento del territorio dell'Ogliastra con il resto della Sardegna, creando danni incalcolabili a cittadini e imprese. Quanto alla strada statale 129, essa rappresenta una via di collegamento interna assai vetusta, che necessita pertanto di miglioramenti e adeguamenti, soprattutto sotto il profilo della messa in sicurezza. In particolare, sul tratto citato nell'interrogazione insiste una doppia curva che ha causato in passato numerosi incidenti mortali, da ultimo, nel 2017, stroncando le vite di due giovani. Auspica pertanto che si intervenga rapidamente al riguardo, ritenendo che lo si debba alle vittime, ai loro familiari e a tutti i cittadini sardi.

5-01851 Lucchini: Tempi e modalità di realizzazione del nuovo ponte sul Ticino.

Elena LUCCHINI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), ringraziando la presentatrice per aver posto la questione all'attenzione del Ministero, che ha reagito prontamente all'impulso ricevuto.

Elena LUCCHINI (Lega) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, in cui si ribadisce la già nota competenza della provincia di Pavia come stazione appaltante. Ricorda che per il completamento dell'opera, finanziata per 51 milioni di euro, mancano solo 23 metri, che auspica vengano realizzati tempestivamente per non vanificare lo stanziamento complessivo. La tratta è inoltre propedeutica al raddoppio ferroviario della linea Milano-

Mortara-Alessandria ed è ricompresa in un territorio, quello della Lomellina, che presenta una forte carenza dal punto di vista infrastrutturale, che genera un grave danno ai cittadini, e in particolare ai pendolari, e alle imprese. Guarda con favore all'interesse del Ministero sull'opera oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, a suo avviso fondamentale, nonché l'azione di sensibilizzazione delle istituzioni direttamente coinvolte e manifesta apprezzamento per la volontà espressa dal Governo di seguire il procedimento affinché si pervenga ad una conclusione in tempi celeri.

5-01852 Pellicani: Ampliamento della rete degli invasi e dei bacini di raccolta dell'acqua della regione Veneto.

Nicola PELLICANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nicola PELLICANI (PD) replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. In Veneto, a suo giudizio, serve un'azione mirata, stante quella che si sta configurando come una vera e propria emergenza, come evidenziato dai dati dell'Arpa, ossia la diminuzione delle precipitazioni del 70 per cento nel 2018 rispetto alla media del periodo degli anni precedenti. Il livello della neve accumulata in montagna è di 40 cm inferiore a quello medio degli scorsi anni e i fiumi della regione hanno una portata nettamente inferiore di quella stagionale. Il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico a suo giudizio andrebbe ripensato e declinato secondo le

specifiche esigenze dei territori, anche al fine di prevenire situazioni gravi di carenza idrica che potrebbero compromettere l'agricoltura e non garantire ai cittadini l'uso dell'acqua. Osserva che gli interventi citati dal sottosegretario sono quelli contenuti nella legge di bilancio costruita e approvata dal precedente Governo e ritiene che una loro attuazione possa essere meglio definita attraverso una visita sui luoghi che permetta una presa di coscienza più efficace.

5-01853 Mazzetti: Realizzazione della terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), replicando in qualità di cofirmatario, giudica la risposta del rappresentante del Governo rassicurante quanto all'esecuzione dell'intervento, anche se in tempi diversi da quelli auspicati. Invita il Governo, come segnalato anche dai territori, a porre una particolare attenzione a tutte le opere accessorie e collaterali a quella indicata, al fine di massimizzare i vantaggi per i cittadini e ridurre i disagi a loro carico.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-01848 Muroi: Modifica della concessione del tratto autostradale compreso tra la barriera di Roma nord e il Grande Raccordo Anulare, al fine di evitare il pagamento del pedaggio per i cittadini di Fiano Romano che accedono alla A1.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare devo confermare i contenuti della risposta all'interrogazione 4-17910: il criterio di determinazione del pedaggio applicato ai veicoli in transito alla barriera di Roma Nord che utilizzano l'A1 DIR da/fino allo svincolo di Fiano Romano deriva dall'adozione del sistema gestionale « di tipo aperto ».

Tale sistema prevede l'applicazione di pedaggi forfettari, così come per tutte le ipotesi di tariffazione di reti di comunicazione gestite senza discriminare l'origine e la destinazione del tragitto. Infatti, i criteri di determinazione delle tariffe autostradali non sono dissimili da quelli applicati, ad esempio, per gli autobus, le metropolitane e le ferrovie metropolitane, laddove è prevista una tariffa unica sia che si percorra il tragitto minimo tra due stazioni adiacenti sia che si percorra l'intero percorso.

Confermo che ad oggi il pedaggio da corrispondere al casello di Fiano Romano sia in ingresso verso il G.R.A. che in uscita provenienti dal G.R.A., e del pedaggio riscosso alla barriera di Roma Nord all'utenza proveniente/in uscita da/a Fiano Romano, fa riferimento all'utilizzo reale, seppur forfettario, di una infrastruttura autostradale gestita in regime di concessione, nella fattispecie Autostrade per l'Italia.

Concludo evidenziando che il decreto-legge 109/2018 (cosiddetto decreto Genova) ha conferito all'Autorità di Regolazione dei Trasporti competenze in materia di tariffe autostradali, e quindi la problematica evidenziata potrà essere oggetto di valutazione nell'ambito del processo di rivisitazione delle tariffe che l'Autorità sta già operando.

ALLEGATO 2

5-01849 Trancassini: Cambio di denominazione del casello « Piacenza Nord » nel tratto Milano-Bologna dell'autostrada A1.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti opera un Comitato per la toponomastica, che è parte del più ampio comitato per la segnaletica istituito presso l'AISCAT, con la funzione di esaminare le diverse richieste di modifica della denominazione degli svincoli autostradali, limitatamente all'ambito delle infrastrutture in gestione da parte delle società concessionarie, a seguito di istanze di parte per ragioni di intervenute modifiche dei luoghi e delle situazioni che giustificano la modifica. Il Ministero ha ulteriormente approfondito la questione per il tramite della Direzione competente.

Nella riunione del dicembre 2018 il Comitato ha esaminato la richiesta dei comuni del Basso Lodigiano con la Provincia di Lodi relativa alla modifica di denominazione del casello autostradale Piacenza Nord sito lungo la tratta Al Milano-Bologna in corrispondenza del Comune di Guardamiglio; la proposta prevedeva il cambio della denominazione in

Basso Lodigiano considerata la effettiva collocazione geografica del casello, interamente ricadente nell'area territoriale degli enti richiedenti e in particolare in regione diversa (Lombardia) rispetto a quella di appartenenza (Emilia Romagna) della località cui corrispondeva la precedente denominazione di Piacenza Nord.

Il Comitato, considerato che il cambio di denominazione non avrebbe comportato conseguenze di rilievo sulla circolazione dei flussi di traffico nella zona, e tenuto anche conto dell'attuale situazione della circostante viabilità ordinaria, che presenta sulla strada statale 9 via Emilia (e nello specifico il Ponte sul Po) una importante limitazione di portata per quanto concerne i mezzi pesanti diretti a Piacenza, con la conseguenza che per i veicoli pesanti provenienti da nord e diretti a Piacenza l'uscita di Piacenza nord era comunque interdetta, ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di cambio di denominazione.

ALLEGATO 3

5-01850 Manca: Completamento della SS 125 (orientale sarda) e messa in sicurezza della SS 129 (trasversale sarda).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto del nuovo tracciato di collegamento viario da Cagliari a Tortolì, interamente in variante alla strada statale 125 Orientale Sarda, permette di migliorare le condizioni di sicurezza e la velocità di percorrenza evitando l'attraversamento di alcuni centri abitati. Il tracciato ha inizio con lo svincolo Santu Lianu, di collegamento con la strada statale 554-*bis* in comune di Quartu Sant'Elena, ed è stato suddiviso in quattro tronchi, a loro volta suddivisi in lotti e stralci funzionali: Tronco Tertenia-Tortolì, suddiviso in 4 lotti (Variante di Tertenia); Tronco Tertenia-San Priamo, suddiviso in 4 lotti; Tronco San Priamo-Capo Boi, suddiviso in 3 lotti; Tronco Terra Mala-Capo Boi, suddiviso in 2 lotti.

Tutti i lotti sono stati già realizzati, ad eccezione del tronco Tertenia-Tortolì, 4° lotto – 2° stralcio, di importo di circa 31,9 milioni di euro, avanzamento del 7 per cento e ultimazione prevista per dicembre 2020.

Al riguardo ANAS evidenzia che il 31 luglio 2018 è stata disposta, per gravi inadempienze contrattuali, la risoluzione contrattuale con il precedente aggiudicatario ed è stata attivata la procedura di interpello *ex* articolo 140 del decreto legislativo n. 163/2006.

Pertanto è stata nominata una nuova Commissione di gara limitatamente all'individuazione della prima offerta congrua; il successivo 26 settembre suddetta Commissione ha concluso il procedimento di

valutazione delle offerte, rilevando la congruità dell'offerta della società S.A.L.C., con la quale ANAS ha intrapreso l'iter per il subentro nell'affidamento dei residui lavori. ANAS prevede di definire la vicenda in tempi rapidi.

Quanto al tronco Tertenia-San Priamo, 1° lotto – 1° stralcio, di importo di circa 43,15 milioni di euro e finanziato con fondi FAS, l'avanzamento dei lavori è pari al 70 per cento con ultimazione prevista per novembre 2019. I lavori procedono regolarmente.

Circa il tronco Tertenia-San Priamo, 1° lotto – 2° stralcio, di importo di circa 100 milioni di euro e finanziato con fondi FSC e anticipazioni ANAS da recuperare sui ribassi d'asta, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha reso il parere sul progetto definitivo il 5 luglio 2018. Il successivo settembre, i progettisti hanno ripreso l'attività di recepimento delle prescrizioni/osservazioni del Consiglio e le attività propedeutiche all'attivazione delle procedure di autorizzazione ambientale e di Conferenza di Servizi.

Infine, per quanto riguarda la SS 129, sono stati completati gli studi di fattibilità, comprensivi, tra l'altro, della rettifica della plano-altimetrica del tratto tra il km 63+700 e il km 64+700 e la messa in sicurezza di bivio Orotelli.

Il Ministero continuerà a svolgere la propria attività di monitoraggio, senza ridurre il livello di attenzione sulla questione esposta dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 4

**5-01851 Lucchini: Tempi e modalità di realizzazione
del nuovo ponte sul Ticino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla questione posta dall'interrogante, non rientra tra le competenze del Ministero l'accertamento del corretto svolgimento delle procedure d'appalto. Le procedure di affidamento e la gestione dei contratti pubblici attengono alle attività delle singole stazioni appaltanti e alla sfera di responsabilità delle stesse, fatto salvo l'eventuale coinvolgimento dell'Autorità nazionale anticorruzione quale soggetto deputato a vigilare sulla corretta applicazione della vigente normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.

Con specifico riferimento alla realizzazione del Nuovo Ponte sul Ticino, la società ANAS conferma che soggetto attuatore dell'intervento è la Provincia di Pavia la quale sta predisponendo la soluzione progettuale di variante finalizzata proprio al superamento delle criticità evidenziate dall'Onorevole interrogante.

È intenzione del Ministero interessare ANAS affinché continui la stretta e proficua collaborazione con la Provincia di Pavia per la celere realizzazione di questa importante opera.

ALLEGATO 5

5-01852 Pellicani: Ampliamento della rete degli invasi e dei bacini di raccolta dell'acqua della regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, la legge di bilancio per il 2018 ha previsto l'adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico (articolo 1, comma 516), articolato in una sezione «acquedotti» e in una sezione «invasi». Gli interventi della sezione «acquedotti» sono di competenza ARERA, mentre gli interventi riguardanti la sezione «invasi» sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle more della predisposizione del Piano nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 6 dicembre 2018 è stato adottato il Piano straordinario che ha previsto il finanziamento di n. 30 interventi in stato di progettazione

esecutiva e definitiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili per un importo complessivo di 249,882 milioni di euro.

Per la Regione Veneto risultano già convenzionati ed avviati alla realizzazione due interventi per un importo di euro 23.450.000,00 e sono in corso di predisposizione a valere sulla programmazione del fondo investimenti 2018, capace di euro 200.000.000 di investimenti, ulteriori tre interventi per un importo complessivo di euro 28.500.000 tra cui lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige ed interventi strutturali volti al risparmio idrico, al miglioramento dell'efficienza della rete di canali a cielo aperto e al risanamento delle acque da contaminazione in diversi Comuni.

Come detto in premessa è in corso di predisposizione il Piano Nazionale che sicuramente interesserà la Regione Veneto.

ALLEGATO 6

**5-01853 Mazzetti: Realizzazione della terza corsia dell'autostrada A11
nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia.**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'ampliamento nel tratto tra Firenze e Pistoia per circa 26,8 km e l'adeguamento dello svincolo di Peretola si inseriscono nel disegno complessivo dell'Ampliamento alla terza corsia della A11 ed è stato individuato come intervento prioritario. Nello more dell'inserimento dell'intervento tra gli impegni di investimento di Autostrade per l'Italia, si è condiviso di procedere con la progettazione esecutiva, da effettuarsi in sede di aggiornamento quinquennale del Piano Finanziario.

Il valore totale dell'intervento è pari a 548 milioni di euro e dopo il parere

emesso dal Ministero dell'ambiente, il 7 giugno 2018 è stato emesso dal MIT il decreto d'Intesa Stato-Regione.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato quindi trasmesso al MIT per l'approvazione il 3 agosto 2018 e sono in corso le attività propedeutiche all'avvio della procedura di affidamento.

Nelle attuali previsioni, sulla base di una valutazione di massima dei tempi di approvazione del progetto e di esperimento dell'iter di affidamento, si ritiene possa essere dato avvio ai lavori entro il secondo trimestre del 2020.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del prof. Antonio Capone e di rappresentanti di Assotelecomunicazioni (ASSTEL) *(Svolgimento e conclusione)* 94

ERRATA CORRIGE 94

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del prof. Antonio Capone e di rappresentanti di Assotelecomunicazioni (ASSTEL).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro GUINDANI, *presidente di Assotelecomunicazioni (ASSTEL)* e Antonio CAPONE, *preside della Scuola di ingegneria industriale e dell'informazione presso il Politecnico di Milano*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Vincenzo BRUNO BOSSIO (PD) e Alessandro MORELLI, *presidente*.

Antonio CAPONE, *preside della Scuola di ingegneria industriale e dell'informazione presso il Politecnico di Milano*, e Pietro GUINDANI, *presidente di Assotelecomunicazioni (ASSTEL)*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Pietro Guindani e il professor Antonio Capone per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 165 del 27 marzo 2019, a pagina 149, prima colonna, trentasettesima riga, le parole: « al 31 per cento » sono sostituite dalle seguenti « a circa il 50 per cento ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	97

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030	96
Audizione di rappresentanti di E.ON (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96
Audizione di rappresentanti di IREN (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96
Audizione di rappresentanti di ACEA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2019.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Diego ZARDINI (PD) a nome del gruppo del Partito Democratico chiede al relatore di inserire nel suo parere un'osservazione, concernente l'articolo 6 del provvedimento, circa l'opportunità, da parte della Commissione di merito, di estendere, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – che consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo –, gli interventi attivabili a carico di tale fondo a favore delle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non

hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, al fine di poter valutare la richiesta del deputato Zardini e del gruppo del Partito Democratico, chiede di poter rinviare il voto sul provvedimento alla giornata di domani.

Gianluca BENAMATI, non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per domani, 10 aprile, alle ore 9.30.

La seduta termina alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI, indi della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Gianluca BENAMATI *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di E.ON.

(Svolgimento e conclusione).

Leonardo SANTI, *responsabile affari regolatori di E.ON*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il vicepresidente Gianluca BENAMATI per porre quesiti e formulare osservazioni.

Leonardo SANTI, *responsabile affari regolatori di E.ON* risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ringrazia il rappresentante di E.ON per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di IREN.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro CECCHI, *direttore affari regolatori di IREN*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Andrea VALLASCAS (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ringrazia il rappresentante di IREN per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ACEA.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco DEL PIZZO, *direttore area infrastrutture energetiche*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il rappresentante di ACEA per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 27/2019 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici av-

versi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto (C. 1718 Governo);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01793 De Lorenzo: Iniziative volte a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori da parte dell'Ispettorato del lavoro, con particolare riguardo alla posizione dei dipendenti di società partecipate	98
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	99

INTERROGAZIONI

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.30.

5-01793 De Lorenzo: Iniziative volte a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori da parte dell'Ispettorato del lavoro, con particolare riguardo alla posizione dei dipendenti di società partecipate.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Rina DE LORENZO (M5S), ringraziando il sottosegretario, stigmatizza la

totale assenza di collaborazione del comune di Napoli, che non ha dato alcun seguito alle richieste del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Mette, quindi, in luce le molteplici violazioni compiute ai danni dei lavoratori che, messi di fronte al pericolo concreto di perdere l'occupazione, hanno assecondato la lesione ai loro diritti, come messo in luce dalla magistratura. Auspica, pertanto, che il Governo continui a tenere sotto controllo la situazione per scongiurare il ripetersi di simili episodi e si attende che la magistratura si pronunci ulteriormente.

Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

5-01793 De Lorenzo: Iniziative volte a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori da parte dell'Ispettorato del lavoro, con particolare riguardo alla posizione dei dipendenti di società partecipate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante si rappresenta che il Ministero del Lavoro ha avviato un'ampia istruttoria, chiedendo elementi al Comune di Napoli, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed al Ministero della Giustizia.

Si segnala preliminarmente che il Comune di Napoli non ha provveduto ad inviare alcun elemento di risposta.

Di converso, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rappresentato che la vicenda in oggetto concerne il passaggio di un gruppo di lavoratori, a seguito di trasferimento d'azienda fra due partecipate del comune di Napoli, ed in particolare dalla società per azioni Napoli Sociale alla società per azioni Napoli Servizi.

Infatti, la società Napoli Sociale in data 11 aprile 2016 disponeva lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società.

La Giunta Comunale, in data 14 aprile 2016, proponeva al Consiglio Comunale la presa d'atto della attivazione della procedura di liquidazione ed il Comune disponeva l'affidamento dei servizi *welfare*, già erogati dalla Napoli Sociale, alla Napoli Servizi.

Il 25 maggio 2016, il Consiglio Comunale adottava la delibera con la quale si procedeva all'affidamento, in regime di *house providing*, operativo dal 1° ottobre 2016, delle attività afferenti il settore del *welfare* alla Napoli Servizi.

Successivamente, nel mese di novembre, i lavoratori della Napoli Sociale, sottoscrivevano – dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli – il processo verbale di conciliazione a carattere novativo nel quale manifestavano la palese volontà delle parti di estinguere il rapporto preesistente e di crearne uno nuovo, definendone forma e contenuto.

Nell'ambito dello stesso, la Napoli Servizi disponeva l'assunzione degli stessi alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento del dipendente nel III livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi a tempo pieno (40 ore settimanali), con la retribuzione pari a quella percepita alle dipendenze della società Napoli Sociale, rinunciando, al contempo, all'applicazione della normativa del « Jobs act » e riconoscendo al lavoratore l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nel testo antecedente al 7 marzo 2015.

Per completezza espositiva, evidenzio che l'INL fa presente che, a seguito della sottoscrizione del processo verbale poc'anzi citato, i lavoratori hanno depositato presso l'ispettorato territoriale, una dichiarazione nella quale disconoscevano il contenuto del verbale di conciliazione, a loro dire, sottoscritto solo al fine di « mantenere il proprio posto di lavoro ».

Successivamente, solo una parte dei lavoratori, 34 su 300, ha presentato ricorso al tribunale di Napoli.

Allo stato, risulta che 7 ricorsi sono stati dichiarati infondati ed uno solo accolto, avverso il quale è stato proposto appello.

Dal canto suo, il Ministero della Giustizia conferma l'accoglimento del suddetto ricorso.

Concludo questo mio intervento, ribadendo che il Ministero del lavoro, anche per il tramite delle proprie amministrazioni vigilate, garantirà che lo svolgimento di tutte le attività istituzionali sia indirizzato verso una sempre maggior tutela dei diritti dei lavoratori.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100
Audizione di Roberto Esposito, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100
Audizione di rappresentanti del Fondo Est, del Fondo FASI e del Fondo Faschim (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Audizione di rappresentanti della Confederazione cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.
(*Svolgimento e conclusione*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gian Carlo BLANGIARDO, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Elena CARNEVALI (PD).

Gian Carlo BLANGIARDO, *presidente dell'ISTAT*, risponde ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Roberto Esposito, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino.

(*Svolgimento e conclusione*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto ESPOSITO, *professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Fondo Est, del Fondo FASI e del Fondo Faschim.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Simonpaolo BUONGIARDINO, *presidente del Fondo Est*, Marcello Santino GARZIA, *presidente del Fondo FASI*, Caterina MISCIA, *direttore generale del Fondo FASI*, e Claudio GIAMMATTEO, *direttore del Fondo Faschim*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo SABATINI, *direttore delle politiche regionali e della coesione di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Confederazione cooperative italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco VENTURELLI, *segretario generale della Confederazione cooperative italiane* e Michele ODORIZZI, *presidente di Cooperazione salute*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara concluse le audizioni odierne.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	106

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in oggetto è scaduto alle ore 13 di lunedì 8 aprile.

In proposito, comunica che sono state presentate circa 320 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità (*vedi allegato*).

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammento, inoltre, che la lettera circolare del Presidente

della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Inoltre, nella riunione della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007 il Presidente, nelle sue comunicazioni introduttive, ha ricordato che, «alla luce di tali principi e criteri costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con i parametri della legge n. 400 del 1988, e, in particolare, emendamenti che contengano deleghe legislative o vi incidano, o si presentino privi del carattere di omogeneità rispetto al contenuto del decreto. La valutazione di ammissibilità degli emendamenti, con riferimento alla loro stretta attinenza alla materia trattata nel decreto, è effettuata sulla base del contenuto proprio di ciascun decreto-legge, come definito dal Governo in sede di emanazione dello stesso (o, se approvato dal Senato, sulla base del testo da questo trasmesso)».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e ordinanza n. 34/2013 e della recente sentenza n. 5 del 2018 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce di tali considerazioni, fa presente che dal punto di vista materiale, il presente decreto-legge incide sui comparti agricoli lattiero-caseario, olivicolo oleario e agrumicolo. Esso reca inoltre specifiche misure in favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali (come si evince dal combinato disposto degli articoli 6 e 10). Esso interviene infine sulla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. Dal punto di vista teleologico, la finalità per-

seguita dal decreto-legge è anche quella di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e di assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard. Tale finalità è peraltro perseguita con specifici interventi nei settori che ho prima indicato. Peraltro, nella valutazione di ammissibilità, la Presidenza ha tenuto conto di tali ambiti materiali non esclusivamente con riferimento agli interventi specifici oggetto del decreto-legge, ma anche a quelli connessi, purché nell'ambito dei settori in questione.

Avverte, quindi, che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

l'emendamento Gadda 3.31, che esclude l'ICQRF dal divieto di acquisto di autovetture stabilito per tutte le amministrazioni pubbliche – salvo eccezioni – dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;

gli identici emendamenti Schullian 3.18, Caretta 3.34 e Nevi 3.51, i quali escludono dalla disciplina della trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi di cessione di beni o servizi effettuati tramite distributori automatici la vendita diretta di latte crudo tramite tali distributori;

gli identici articoli aggiuntivi Viviani 4.05, Nevi 4.07 e Cenni 4.06, i quali recano disposizioni in merito alla movimentazione degli animali della specie bovina sensibili al virus della «Lingua blu», che colpisce gli ovini;

gli articoli aggiuntivi Fornaro 8.02, Gadda 8.04, limitatamente al capoverso Art. 8-ter e Golinelli 11.08 volti a novellare l'articolo 29-bis del codice ambientale in materia di autorizzazione integrata ambientale per l'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

l'articolo aggiuntivo Benedetti 9.04, il quale destina risorse aggiuntive per le attività e per il personale del Mipaaf;

l'emendamento Viviani 10.2 e l'articolo aggiuntivo L'Abbate 10.049, i quali incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura;

l'emendamento Elvira Savino 10.8, il quale reca un intervento di carattere ordinamentale in materia di registro nazionale degli aiuti;

gli articoli aggiuntivi Schullian 10.02, Nevi 10.018 e Ciaburro 10.043, i quali equiparano le organizzazioni dei produttori agricoli che svolgano attività di impresa agricola agli imprenditori agricoli;

gli articoli aggiuntivi Schullian 10.03, Nevi 10.019 e Ciaburro 10.044, i quali intervengono sulla causa del contratto di cessione della produzione agricola oggetto di divisione;

gli articoli aggiuntivi Viviani 10.036, Nevi 10.025 e Cenni 10.06 che intervengono in materia di rappresentanza nei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

l'articolo aggiuntivo Cenni 10.05, che reca disposizioni in materia di cessione dei prodotti agricoli, l'articolo aggiuntivo Martina 10.012, che reca interventi volti a favorire la trasparenza nei rapporti di filiera e ad assicurare un prezzo di vendita equo, e gli articoli aggiuntivi Viviani 10.035 e Nevi 10.023 che, analogamente, recano disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari. Tali proposte emendative risultano inammissibili in quanto non riferite ai soli comparti oggetto del decreto-legge;

gli identici articoli aggiuntivi Gadda 10.04, Nevi 10.030 e Ciaburro 10.039, i quali recano una disciplina di carattere ordinamentale in materia di garanzie prestate da ISMEA;

l'articolo aggiuntivo Cenni 10.07, recante norme in materia di industria saccarifera e gli analoghi articoli aggiuntivi Viviani 10.013 e Nevi 10.024, oltre agli identici articoli aggiuntivi Critelli 11.025, Nevi 11.037 e Ciaburro 11.042 in materia

di ottemperanza ai piani di dismissione degli impianti industriali operanti nel settore saccarifero;

gli identici articoli aggiuntivi Gadda 10.09, Nevi 10.017 e Ciaburro 10.042 i quali recano agevolazioni per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree;

gli identici articoli aggiuntivi D'Alessandro 10.08, Nevi 10.031 e Ciaburro 10.040, i quali intervengono sulla disciplina relativa ai distributori di carburante applicabile agli imprenditori agricoli;

l'articolo aggiuntivo Alemanno 10.016, il quale istituisce un Fondo destinato a numerose finalità, tra le quali una volta ad affrontare le criticità degli agricoltori della regione Puglia colpiti da calamità naturali. Tale articolo aggiuntivo risulta inammissibile nella parte in cui si riferisce a finalità ulteriori rispetto a quelle del contrasto alla disparità di trattamento delle imprese agricole della regione Puglia;

l'articolo aggiuntivo Gastaldi 10.033, che reca semplificazioni alla procedura seguita dai CAA ai fini dell'ammissione dei richiedenti ai benefici europei, nazionali e regionali;

gli identici articoli aggiuntivi Golinelli 10.047, Fornaro 10.045 e Gadda 10.046, i quali consentono alle regioni, a sostegno del settore avicolo, in casi particolari, di semplificare l'istruttoria delle autorizzazioni ambientali per gli allevamenti zootecnici;

l'articolo aggiuntivo Spina 10.022, il quale reca proroga degli interventi a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.04, Ferro 11.015 e Cenni 11.021 volti a prevedere campagne promozionali e comunicazioni istituzionale sul vino da tavola;

gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11.014 e Gadda 11.020 volti

ad escludere i redditi delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai Capi I, II e III del decreto-legge, nonché le imprese operanti nel settore della suinicoltura dalla determinazione del reddito complessivo 2019, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al settore della suinicoltura;

gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11.017 e Incerti 11.023 volti ad introdurre un esonero dal pagamento di IMU e TASI sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali in favore delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai Capi I, II e III del decreto-legge, nonché le imprese operanti nel settore della suinicoltura, limitatamente alla parte in cui riguardano tale ultimo settore;

l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.09 volto ad estendere le agevolazioni tributarie previste in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche alle società agricole;

l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.07 recante una disposizione di interpretazione autentica in materia di TARI;

l'articolo aggiuntivo Lucaselli 11.018 volto ad introdurre un fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura;

l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.06 recante una novella al decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di credito agevolato per i giovani imprenditori agricoli;

gli identici articoli aggiuntivi Critelli 11.024, Nevi 11.035 e Ciaburro 11.041 volti ad intervenire sulla destinazione del fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese cerealicole;

gli identici articoli aggiuntivi Luca De Carlo 11.013 e Critelli 11.026, nonché Viviani 11.029 recanti misure per il sostegno del settore suinicolo;

gli identici articoli aggiuntivi Caretta 11.028 e Nevi 11.036 recanti un contributo in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;

gli identici articoli aggiuntivi Golinelli 11.039 e 11.040 in materia di autorizzazioni per reimpianti viticoli;

gli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Caretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038 recanti riordino del sistema sanzionatorio della pesca illegale;

l'articolo aggiuntivo Viviani 11.031 in materia di ripartizione della quota aggiuntiva di tonno rosso per il 2019;

l'emendamento Nevi 12.23, che modifica il codice dell'ambiente con norma di carattere generale volta a consentire *medio tempore* alle regioni di definire la cessazione della qualifica di rifiuto « caso per caso »;

gli articoli aggiuntivi De Luca 12.01 e 12.02 i quali recano interventi per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio;

l'articolo aggiuntivo Pellicani 12.03, che interviene sul completamento degli interventi di marginamento del sito SIN di Porto Marghera.

Con specifico riferimento agli identici Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Caretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038 recanti riordino del sistema sanzionatorio della pesca illegale, fa presente che, assumendosene la responsabilità, in presenza di un identico testo presentato da tutte le forze parlamentari in Commissione intende comunque ammetterli alla votazione.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 9.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

1. 9. Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: « contratti e agli accordi di filiera » con le seguenti: « contratti filiera e di distretto di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché agli accordi di filiera »;

b) al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 3, dopo le parole: « Per gli interventi » aggiungere le seguenti: « relativi agli accordi di filiera » ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il contributo è concesso con le regole dell'Aiuto di Stato – Italia SA 42821. ».

*** 1. 8.** Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: « contratti e agli accordi di filiera » con le seguenti: « contratti filiera e di distretto di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché agli accordi di filiera »;

b) al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 3, dopo le parole: « Per gli interventi » aggiungere le seguenti: « relativi agli accordi di filiera » ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il contributo è concesso con le regole dell'Aiuto di Stato – Italia SA 42821. ».

*** 1. 13.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: contratti e agli accordi di filiera con le seguenti: contratti di filiera e di distretto.

**** 1. 10.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: contratti e agli

accordi di filiera con le seguenti: contratti di filiera e di distretto.

**** 1. 12.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: contratti e agli accordi di filiera con le seguenti: contratti di filiera e di distretto.

**** 1. 14.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovinì a denominazione di origine protetta (DOP) con le seguenti: la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovinì a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

1. 1. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di contribuire al rilancio del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e competitività del comparto, è costituito un Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis, conseguentemente al comma 1, capoverso Art. 23.1,

comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

1. 15. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 2, sostituire le parole da: , fra l'altro, fino alla fine del periodo con le seguenti: della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna e dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile.

1. 11. Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione ai singoli produttori delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, della partecipazione ai regimi di qualità DOP/IGP o alle certificazioni biologiche, della partecipazione a programmi di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico allevato, della partecipazione a programmi di lotta o eradicazione di epizootie.

1. 7. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 23.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

2. 5. Lucaselli.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole: nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 », aggiungere le seguenti: « e a 5 milioni per l'anno 2020. »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

2. 13. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole: nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.

2. 8. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno

2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 capoverso Art. 3-bis, al comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.

2. 2. Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 », aggiungere le seguenti: « e a 5 milioni per l'anno 2020 »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

2. 11. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.

*** 2. 1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.

*** 2. 7.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.

2. 6. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 29 marzo 2019;

b) al medesimo comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore;

c) al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: procedurali e di calcolo.

2. 10. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

2. 12. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, sopprimere le parole: « in identico ammontare ad ogni singolo produttore »;

b) al comma 2, dopo le parole: « le modalità » aggiungere le seguenti: « procedurali e di calcolo ».

2. 4. D'Alessandro, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 2 sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame,.

2. 9. Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.

2. 14. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 2. 3.** D'Alessandro, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: vaccino.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: vaccino;

alla rubrica, sopprimere la parola vaccino,.

- 3. 1.** Fornaro.

Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.

- * 3. 16.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.

- * 3. 19.** Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.

- * 3. 32.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti:

con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.

- * 3. 48.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché di latte fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari – UVAC comunicano alla banca dati del SIAN, gli importatori nonché le qualità e quantità dei prodotti importati per singolo codice doganale. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati importati da Paesi terzi, i Posti di Ispezione Frontaliera – PIF, trasmettono alla banca dati del SIAN le comunicazioni che le imprese importatrici presentano ai sensi della normativa comunitaria;

b) al comma 3 dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute;

c) al comma 3 aggiungere il seguente periodo: Il decreto provvede altresì ad aggiornare le comunicazioni che gli importatori sono tenuti a presentare agli UVAC e ai PIF al fine di adeguarle alle finalità della presente legge, con particolare riferimento all'indicazione degli importatori, delle destinazioni, delle qualità e quantità dei prodotti importati per singolo codice doganale, nonché a stabilire le modalità di riversamento dei dati dai suddetti Uffici al SIAN.

- 3. 43.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

*** 3. 2.** Fornaro.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

*** 3. 8.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma con le seguenti: i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o Paesi terzi e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza.

3. 37. Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati con le seguenti: nonché di latte ovino e caprino e prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino.

Conseguentemente,

al comma 2 sopprimere la parola: vaccino;

alla rubrica sopprimere la parola: vaccino,.

3. 41. Squeri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e prodotti lattiero-caseari semilavorati.

3. 20. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano alle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, a partire dal 1° gennaio del 2022 e con cadenza trimestrale.

3. 29. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.

3. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 3.** Fornaro.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 21.** Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 45.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 2, sopprimere la parola: vaccino,.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: vaccino,.

3. 23. Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 2, sopprimere le parole: e le relative giacenze di magazzino.

- 3. 24.** Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai piccoli caseifici aziendali, costituiti in forma singola, che trasformano il latte di loro produzione.

- 3. 40.** Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata.

- * 3. 25.** Gadda, Incerti, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata.

- * 3. 42.** Squeri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I produttori di latte, e loro associazioni e organizzazioni, registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), accedono alla Banca Dati al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti.

- 3. 38.** Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 3, sostituire le parole: adottato entro trenta giorni con le seguenti: adottato, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni.

- 3. 30.** Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 3, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.

- * 3. 4.** Fornaro.

Al comma 3, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.

- * 3. 10.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.

- * 3. 26.** D'Alessandro, Gadda, Critelli, Cardinale, Cenni, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzati anche i dati eventualmente già trasmessi dalle aziende alla pubblica amministrazione al fine di evitare oneri eccessivi alle imprese interessate.

- 3. 35.** Benedetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.

3. 22. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.

*** 3. 17.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.

*** 3. 33.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.

*** 3. 49.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono confermati gli adempimenti in capo agli acquirenti di latte vaccino stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 7 aprile 2015.

**** 3. 5.** Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono confermati gli adempimenti in capo agli acquirenti di latte vaccino stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 7 aprile 2015.

**** 3. 27.** Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Entro il 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino crudo acquistati direttamente da produttori di latte nel mese di calendario precedente. Chiunque non adempie a tali obblighi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3. 11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di cui ai commi 1 e 2 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* di cui al comma 1 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 3.000.

*** 3. 7.** Fornaro.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di cui ai commi 1 e 2 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* di cui al comma 1 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la regi-

strazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 3.000.

*** 3. 46.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il quinto giorno del mese con le seguenti: entro il venti di ogni mese,.

3. 12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.

*** 3. 6.** Fornaro.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.

*** 3. 28.** Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.

*** 3. 39.** Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.

*** 3. 36.** Benedetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.

*** 3. 47.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 6.000.

3. 15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: mensilmente con le seguenti: per almeno tre mesi consecutivi.

3. 14. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di eseguire i predetti controlli e le funzioni ispettive, all'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono aggiunte le seguenti: « , dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

3. 31. Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Prestipino.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 4 è soppresso.

3. 50. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo. ».

* 3. 18. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo. ».

* 3. 34. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo. ».

* 3. 51. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

* 4. 1. Fornaro.

Sopprimerlo.

* 4. 12. Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 1, capoverso comma 10-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le campagne lattiero-casearie precedenti all'anno 2009, Agea è l'ente creditore del prelievo supplementare latte nei confronti dei produttori.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 10-quater, aggiungere il seguente:

10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

** 4. 14. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Al comma 1, capoverso comma 10-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le campagne lattiero-casearie precedenti all'anno 2009, Agea è l'ente creditore del prelievo supplementare latte nei confronti dei produttori.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 10-quater, aggiungere il seguente:

10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

** 4. 15. Fornaro.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: , anche per i recuperi relativi al prelievo latte della campagna 2014-2015.

- 4. 13.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2014-2015 ».

- 4. 3.** Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, sono sospese fino al 15 luglio 2019, anche le procedure di intimazione e riscossione coattiva del prelievo supplementare di latte intraprese dalle regioni e provincie autonome a carico di acquirenti e produttori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti, anche i termini di prescrizione e i termini di impugnazione.

- 4. 4.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le ditte acquirenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, o i soggetti a cui sono state contestate le violazioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 5, della medesima

legge, possono estinguere le violazioni attraverso il pagamento di una somma a titolo di oblazione pari al doppio del minimo della sanzione prevista dall'articolo stesso. Al pagamento dell'oblazione consegue l'inefficacia delle ordinanze ingiunzioni già emesse e di tutte le procedure di riscossione coattiva ancora in essere, nonché l'estinzione dei giudizi di opposizione eventualmente pendenti promossi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso di più violazioni della medesima prescrizione riferite ad un'unica annata lattiero-casearia trova applicazione l'articolo 8 della stessa legge.

- 4. 5.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della Lingua blu all'interno del territorio nazionale)

1. Ai fini del contrasto e della eradicazione della febbre catarrale degli ovini (« Lingua blu »), in base alle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.

2. In situazioni di emergenza, il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria.

- * 4. 05.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della Lingua blu all'interno del territorio nazionale)

1. Ai fini del contrasto e della eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.

2. In situazioni di emergenza, il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria.

*** 4. 07.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della Lingua blu all'interno del territorio nazionale)

1. Ai fini del contrasto e della eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.

2. In situazioni di emergenza, il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria.

*** 4. 06.** Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 15 milioni.

5. 2. Lucaselli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con stagionatura minima fino a: 5 per cento.

5. 6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: , con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento con le seguenti: Le caratteristiche qualitative dei formaggi DOP sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 5. 3.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, sostituire le parole: , con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento con le seguenti: Le caratteristiche qualitative dei formaggi DOP sono stabilite con decreto del Mini-

stro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 5. 5.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: minima di cinque mesi *aggiungere le seguenti:* e massima di dieci mesi;

b) aggiungere, in fine, le parole: , con relativo porzionamento sottovuoto.

5. 1. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

Al comma 1, dopo le parole: cinque mesi *aggiungere le seguenti:* e massima di dieci mesi,;

5. 4. Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Gelate nelle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere, per motivi non imputabili agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non

c'era l'accordo sull'entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

2. Le regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 6. 2.** Benedetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Gelate nelle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere, per motivi non imputabili agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non c'era l'accordo sull'entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscri-

zione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

2. Le regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 6. 1.** Fornaro.

Al comma 1, dopo le parole: n. 102 del 2004, nel limite aggiungere le seguenti: di 7 milioni di euro.

6. 3. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Ai frantoi oleari ubicati nei territori della regione Puglia che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è sospeso il pagamento di tributi e contributi previdenziali fino al 30 aprile 2020 fino a concorrenza di un importo

complessivo pari a 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Al fine di favorire la ripresa produttiva dei frantoi oleari di cui al comma 1, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi contributi alle medesime imprese. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al presente comma e di riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. 04. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 fino alla fine del comma,

con le seguenti: nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 su mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018.

7. 26. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 8. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede quanto a 5 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quanto ad ulteriori 5 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7. 34. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

7. 21. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

7. 14. Lucaselli.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e le parole: per gli interessi dovuti per l'anno 2019 con le seguenti: per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

7. 11. Gemmato, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro nel 2020.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7. 30. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.

7. 17. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: un contri-

buto destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7. 38. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.

7. 6. Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 *con le seguenti:* per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni per l'anno 2020 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7. 31. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 *con le seguenti:* per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni per l'anno 2020.

7. 19. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre

2018 *con le seguenti:* per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni per l'anno 2020.

7. 18. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 *con le seguenti:* per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni per l'anno 2020 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7. 32. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 *con le seguenti:* per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole da: in identico *fino a:* produttore *con le seguenti:*

ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,

7. 23. Benedetti.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: identico ammontare con le seguenti: ammontare proporzionale.

7. 3. Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: sui mutui con le seguenti: sui prestiti e sui mutui.

*** 7. 35.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: sui mutui con le seguenti: sui prestiti e sui mutui.

*** 7. 42.** Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 29 marzo 2019;

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore;

b) al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: procedurali e di calcolo.

7. 29. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

*** 7. 20.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

*** 7. 33.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale in essere al 31 dicembre 2018.

**** 7. 15.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale in essere al 31 dicembre 2018.

**** 7. 36.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.

* 7. 5. Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.

* 7. 39. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti *con le seguenti:* di tutte le disposizioni stabilite.

7. 41. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere *le seguenti:* procedurali e di calcolo.

* 7. 9. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere *le seguenti:* procedurali e di calcolo.

* 7. 22. Benedetti.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.

7. 25. Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* ad ogni singolo produttore un ammontare proporzionale all'entità degli interessi e comunque nel limite di 5 milioni di euro.

7. 27. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* in ammontare proporzionale ad ogni singolo produttore.

7. 12. Gemmato, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* un ammontare proporzionale ad ogni singolo produttore riparametrato in funzione dell'entità degli interessi e, comunque, nel limite delle risorse disponibili.

7. 1. Fornaro.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis, sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione di cui all'articolo 4-bis, comma 2-quater, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

c) al comma 2, sostituire le parole: del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

7. 2. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 col seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quanto a 5 milioni di euro provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

- 7. 37.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: pari a 10 milioni per l'anno 2019.

- 7. 16.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 7. 7.** Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter. – (Misure a sostegno delle imprese del settore oleario) – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, sono riconosciuti i seguenti interventi per i frantoi e cooperative di trasformazione:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento, da calcolare nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, destinati a ristornare della perdita di produttività (fatturato);

b) proroga delle scadenze per l'anno 2019 delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale;

c) agevolazioni previdenziali per l'anno 2019, consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti;

d) proroga di 24 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, degli adeguamenti strutturali necessari per il rispetto degli obblighi delle linee guida antincendio.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

- 7. 28.** D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificati nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istrut-

toria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

- 7. 4.** Cenni, Ciampi, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificati nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

- 7. 10.** Cenni, Ciampi, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai frantoi oleari ubicati nei territori che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 che hanno interrotto l'attività molitoria e subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del

corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è sospeso il pagamento di tributi e contributi previdenziali fino al 30 aprile 2020 fino a concorrenza di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.

2-ter. Per le imprese del settore olivicolo-oleari è prorogato di 24 mesi il termine per gli adeguamenti strutturali necessari all'ottemperanza alle linee guida antincendio.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

7. 24. Benedetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore oleario, sono riconosciuti, per l'anno 2019, i seguenti interventi per i frantoi e le cooperative di trasformazione:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, destinati a ristorare la perdita di fatturato;

b) proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale;

c) agevolazioni previdenziali consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti;

d) proroga di 24 mesi per adeguamenti strutturali necessari al comparto per le linee guida antincendio.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma *2-bis* nel limite dell'importo di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Alla copertura dell'onere per l'attuazione del comma *2-bis*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo di 48 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'importo di 2 milioni di euro.

7. 13. Gemmato, Luca De Carlo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: « Divieto di abbattimento di alberi di olivo » e successive modificazioni, è abrogato.

*** 7. 40.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: « Divieto di abbattimento di alberi di olivo » e successive modificazioni, è abrogato.

* 7. 43. Ciaburro, Caretta.

ART. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

(Norme per il contrasto agli organismi nocivi da quarantena)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis.

(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena)

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenze.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1, in caso di

omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari o gli agenti di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Espletate le forme di pubblicità, come innanzi stabilite, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

b) all'articolo 25 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: « 2-ter. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno dell'area infetta – con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento – le piante specificate di cui all'articolo 1 della Decisione di Esecuzione 789/2015 e successive modificazioni e in-

tegrazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri ulteriori requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali ».

2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: « c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza. ».

3. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella*, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015, in deroga a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivaî accreditati della regione Puglia e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale www.emergenzaxylella.it. Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse.

4. Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, all'interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire di rendere obbli-

gatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da *Xylella* sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito al comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio.

5. Le Regioni, garantendo l'adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di olivo infette che ricadono in area infetta da *Xylella fastidiosa*.

6. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare

a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 7.

9. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 7 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in ap-

plicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

10. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 7.

11. Una quota non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

12. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 7 e 11 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 21. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connesse sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari

o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa*, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.

4. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa*.

5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 «*Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa*» e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.

6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura». È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa*.

8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

8. 6. Cunial.

Sopprimere il comma 1.

8. 1. Cunial.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni

disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali, o di interesse storico, se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari o gli agenti di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono alla estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Espletate le forme di pubblicità di cui al precedente periodo, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'espletamento delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);

b) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente: 5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera gli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00.

Art. 8-ter.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella*, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno dell'area infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento, le piante specificate di cui all'articolo 1 della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti «nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 13 febbraio 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*».

8. 32. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante mo-

numerali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

Conseguentemente,

a) *al medesimo capoverso, al comma 2, sopprimere le parole:* ivi compresa la distruzione delle piante contaminate;

b) *al medesimo capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5;*

c) *sopprimere il comma 3.*

8. 2. Cunial.

Al comma 1, capoverso Articolo 18-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

8. 3. Cunial.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole disposizione vigente aggiungere le seguenti ivi incluse quelle di natura vincolistica; e

sopprimere le parole di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli.

Conseguentemente,

1. *Al medesimo comma 1 sopprimere il secondo periodo;*

2. *Sopprimere il comma 2;*

3. *Alla rubrica sostituire le parole della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie con le seguenti* agli organismi nocivi da quarantena.

8. 39. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza.

*** 8. 34.** D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza.

*** 8. 40.** Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

8. 22. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle zone infette di cui all'articolo 4 della decisione della Commissione di esecuzione (UE) 2015/789, l'impianto di piante tolleranti o resistenti agli organismi nocivi, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, i proprietari, e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante ospiti possono procedere alla estirpazione, al taglio o alla potatura delle stesse piante, anche monumentali, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia forestale, ambientale, idrogeologica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio olivicolo nazionale, decorsi 30 giorni dalla presentazione di apposita comunicazione all'amministrazione competente.

8. 33. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. È riconosciuto lo stato emergenziale per le attività di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Alla grave situazione socio economica in atto nelle aree delimitate infette da *Xylella fastidiosa* e vista la necessità di intervenire nelle aree delimitate al fine di contenere la diffusione dell'infezione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. È nominato Commissario delegato all'emergenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione Puglia per il proprio ambito territoriale.

5. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile sono individuate le norme per l'attuazione delle misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* e per la ricostituzione del patrimonio olivicolo e paesaggistico e ambientale delle aree infette, che il Commissario può derogare nel rispetto dei vincoli

dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento comunitario sulla base di apposita comunicazione.

6. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

7. Entro 60 giorni dalla nomina il Commissario predispone un programma per la ricostituzione e la ripresa delle attività economiche e la ricostituzione del paesaggio agricolo-rurale delle aree infette e delle zone soggette ai vincoli di cui alle aree delimitate dalla Decisione di esecuzione (UE) 789/2015.

8. Con successivo provvedimento sono individuate le risorse necessarie per far fronte alle necessità individuate dal programma di cui al comma 7.

9. In caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.

10. Ai sensi del regolamento comunitario (CE) 1040 del 2002 che prevede il pagamento ai proprietari per i maggiori costi sostenuti a causa della fitopatia si autorizza il Governo ad avanzare richiesta all'Unione europea affinché questi fondi vengano destinati all'indennizzo dei proprietari.

11. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

12. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regola le procedure.

13. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati, in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.

14. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. 7. Muroni, Fornaro.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. È riconosciuto lo stato emergenziale per le attività di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Alla grave situazione socio-economica in atto nelle aree delimitate infette

da *Xylella fastidiosa* e vista la necessità di intervenire nelle aree delimitate al fine di contenere la diffusione dell'infezione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. È nominato Commissario delegato all'emergenza di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia per il proprio ambito territoriale.

5. Con Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile (Ocdpc) sono individuate le norme per l'attuazione delle misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* e per la ricostituzione del patrimonio olivicolo e paesaggistico e ambientale delle aree infette, che il Commissario può derogare nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento comunitario sulla base di apposita comunicazione.

6. Entro 60 giorni dalla nomina, il Commissario predispone un programma per la ricostituzione e la ripresa delle attività economiche e la ricostituzione del paesaggio agricolo-rurale delle aree infette e delle zone soggette ai vincoli di cui alle aree delimitate dalla Decisione di esecuzione Unione europea 789/2015.

7. La omessa esecuzione delle prescrizioni di, estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.

8. Con successivo provvedimento sono individuate le risorse necessarie per far fronte alle necessità individuate dal programma di cui al comma 6.

8. 8. Muroni, Fornaro.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, al comma 2, sopprimere le parole: ivi compresa la distruzione delle piante contaminate.

8. 4. Cunial.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: gli ispettori fitosanitari inserire le seguenti: o agenti di cui all'articolo 34-bis;

b) al comma 4, dopo le parole: e gli ispettori fitosanitari inserire le seguenti: o agenti di cui all'articolo 34-bis.

8. 35. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

8. 5. Cunial.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 4, primo periodo:

a) sostituire le parole: i medesimi soggetti di cui al comma 3 con le seguenti: il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1;

b) dopo le parole: e gli ispettori fitosanitari inserire le seguenti: o agenti di cui all'articolo 34-bis.

8. 27. Ferro, Ciaburro.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente

articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.

*** 8. 18.** Fornaro.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.

*** 8. 28.** Ferro, Ciaburro.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* ed, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti

delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.

**** 8. 37.** D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* ed, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.

**** 8. 42.** Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regola le procedure.

5-ter. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.

8. 30. Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regola le procedure.

8. 15. Muroi, Fornaro.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati, in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.

8. 16. Muroi, Fornaro.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, le risorse per le attività previste dal Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti dalla *Xylella* di cui al decreto 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

6-ter. Al fine di fronteggiare l'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al comma 6-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del prelievo unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è ulteriormente incrementata dello 0,50.

8. 20. Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 400 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 70 milioni per l'anno 2019, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni

delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

- 8. 36.** D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

- 8. 41.** Ciaburro, Caretta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'articolo 54, comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00 ».

- 8. 19.** Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività territoriale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-ter. Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma 3-bis, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 23. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla Xylella con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

3-ter. All'individuazione degli interventi di cui al comma 3-bis, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'ac-

quisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato

3-quater. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 24. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella*, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di ulivo di varietà riconosciute resistenti.

3-ter. Le Regioni, garantendo l'adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di ulivo infette che ricadono in area infetta da *Xylella fastidiosa*.

* 8. 26. Ferro, Ciaburro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella*, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.

3-ter. Le Regioni, garantendo l'adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di olivo infette che ricadono in area infetta da *Xylella fastidiosa*.

* 8. 38. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 25 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno dell'area infetta – con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento – le piante specificate di cui all'articolo 1 della Decisione di Esecuzione 789/2015. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corri-

spondenza varietale oltre ad eventuali altri ulteriori requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali ».

8. 17. Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di porre in essere le attività necessarie alla prevenzione e al contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa* e le relative operazioni straordinarie di bonifica delle aree infette e di quelle contigue, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, un contributo destinato ai Comuni nei cui territori sia stata accertata la presenza della fitopatologia. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo del presente comma, i Comuni possono attivare progetti di utilità sociale e di tutela ambientale, ivi inclusa la sistemazione delle aree pubbliche a verde e dei beni comuni, nell'ambito dei progetti di cui al comma 15 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

8. 29. Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) la

potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi infettati da organismi nocivi.

- 8. 25.** Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 48-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« **4-bis.** Per fronteggiare eventuali emergenze il servizio fitosanitario regionale è autorizzato, nel limite massimo di spesa annua di un milione di euro, all'assunzione di ulteriore personale ispettivo, di supporto tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato ».

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 8. 31.** Zolezzi, Parentela, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Difesa fitosanitaria)

1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di

cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Art. 8-ter.

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma. ».

Art. 8-quater.

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'articolo 54 comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00. ».

- 8. 04.** Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile limitatamente al capoverso Art. 8-ter)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Difesa fitosanitaria)

1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

*** 8. 06.** Fornaro.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Difesa fitosanitaria)

1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

*** 8. 03.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 29-bis, al comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma. ».

8. 02. Fornaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* nell'anno 2018; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'am-

bito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. 05. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: di 5 milioni di euro, con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione, per 7 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché mediante riduzione, per 13 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 8. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 4. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-bis, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

9. 5. Lucaselli.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 10. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019, *aggiungere le seguenti:* e di 5 milioni di euro nel 2020.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

9. 13. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e di 5 milioni per l'anno 2020.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: dovuti per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e per l'anno 2020 sui prestiti e;

al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni per l'anno 2020;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 11. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: dovuti per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* e per l'anno 2020 sui prestiti e.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

9. 14. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: sui mutui bancari *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, *aggiungere le seguenti:* e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

9. 15. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 *con le seguenti:* 29 marzo 2019.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore;

al comma 2, dopo le parole: le modalità *inserire le seguenti:* procedurali e di calcolo.

9. 9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contrastare il virus della « tristezza » è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro.

9. 1. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: le modalità inserire le seguenti: procedurali e di calcolo.

9. 2. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.

9. 6. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti *con le seguenti:* di tutte le disposizioni stabilite.

9. 12. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 3. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La dotazione del Fondo qualità comparto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

9. 7. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Rafforzamento dell'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni

centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 1,2 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. 04. Benedetti.

(Inammissibile)

ART. 10.

All'articolo 10 premettere il seguente:

« Articolo 010.

(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii., possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e

produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

010. 06. Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio

e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

010. 04. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche considerato che gli Interventi ivi previsti vanno assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

010. 08. Ferro, Ciaburro.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio

e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche considerato che gli Interventi ivi previsti vanno assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

010. 09. Ferro, Ciaburro.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 010. 010.** Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo russo, Sandra Savino.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 010. 011.** Ciaburro, Caretta.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di

cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2017, gli eventi avversi di « gelo e brina » sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna, per l'intero anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

010. 012. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità sono concesse alle imprese agricole con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento dello stato di calamità, a condizione che la Regione di competenza abbia certificato, per le imprese agricole danneggiate, la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 è sempre riconosciuta, per le aziende agricole danneggiate, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari finalizzati all'attività imprenditoriale, per almeno 24 mesi. La misura è

riconosciuta nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

010. 013. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.

(Eventi calamitosi del febbraio 2019 in Emilia Romagna)

1. Con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nella Regione Emilia Romagna nelle giornate del 2 e del 3 febbraio 2019, con decreto del Ministero delle Politiche agricole, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al fine di:

a) prevedere l'esonero dal pagamento dell'IMU ai proprietari di terreni e fabbricati agricoli dei territori coinvolti dall'esondazione del fiume Reno, come individuati con provvedimento regionale;

b) sospendere, per l'anno 2019 il pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro delle aziende agricole danneggiate;

c) sospendere, per l'anno 2019, il pagamento dei contributi consortili dovuti per lo scolo e per il beneficio di disponibilità irrigua;

d) consentire l'accesso, anche in deroga, al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per i danni alle aziende agricole, individuate ai sensi della lettera a) in relazione al carattere di eccezionalità dell'evento.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

010. 014. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 10.

All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.

(Interventi per la regione Sicilia)

1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo ricompreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede me-

dante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

010. 05. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Incerti, Critelli, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.

(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

010. 07. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.

(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

010. 015. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quanto a 20 milioni di euro mediante attuazione del comma 2-bis.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

10. 7. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione, per 7 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché mediante riduzione, per 13 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

10. 6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per altri 20 milioni di euro.

10. 5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

*** 10. 1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

*** 10. 3.** Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

*** 10. 4.** Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

*** 10. 9.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

*** 10. 10.** Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 1407/2013, al fine di ampliare l'entità degli aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 concedibili alle imprese agricole, il « Registro Nazionale degli Aiuti – (RNA) » di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è reso definitivamente operativo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: e innalzamento delle soglie del regime del *de minimis* per le imprese agricole.

10. 8. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: solidarietà nazionale *aggiungere le seguenti:* e Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

10. 2. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e partecipanti familiari ».

10. 048. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lom-

bardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sostegno a lavoratori a tempo determinato impiegati nelle zone colpite dai fenomeni di gelate)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera *b*), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e partecipanti familiari.

* **10. 01.** Fornaro, Muronì.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sostegno a lavoratori a tempo determinato impiegati nelle zone colpite dai fenomeni di gelate)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera *b*), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e partecipanti familiari.

* **10. 010.** Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Integrazione salariale per lavoratori agricoli in aree colpite da avversità atmosferiche)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera *b*), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate.

2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di ri-

serva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

10. 020. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Organizzazioni dei produttori agricoli)

1. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

* **10. 02.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Organizzazioni dei produttori agricoli)

1. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

* **10. 018.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Organizzazioni dei produttori agricoli)

1. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

*** 10. 043.** Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto. ».

**** 10. 03.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola

oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto. ».

**** 10. 019.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto. ».

**** 10. 044.** Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

1. Al fine di assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli nei consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 almeno un terzo degli amministratori è nominato tra tali imprenditori che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

2. Le delibere adottate dai consorzi di tutela relative all'approvazione e modifica dei disciplinari di produzione e qualunque altra decisione che riguardi la produzione primaria, ivi compresa l'elaborazione di

misure dirette a verificare l'efficienza e l'equità nella distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera, nonché quelle per la proposta dei piani di regolazione dell'offerta, devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori nominati ai sensi del precedente comma 1.

3. Coloro che svolgano, in Italia o all'estero, attività di produzione attraverso l'uso di nomi, marchi, simboli, sigilli, figure o quant'altro possa evocare il prodotto contrassegnato con il nome della DOP o IGP, nonché coloro che non garantiscano la separazione spaziale o temporale delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche, non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Il mancato adeguamento comporta la revoca del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15.

10. 036. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

1. Nei consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 almeno un terzo degli amministratori è nominato tra gli imprenditori agricoli che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

2. Le delibere adottate dai consorzi di tutela relative all'approvazione e modifica dei disciplinari di produzione e altre decisioni relative alla produzione corrispon-

dente all'oggetto sociale e, in particolare, l'elaborazione di misure dirette a verificare l'equità nella distribuzione di valore aggiunto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori nominati ai sensi del precedente comma 1.

3. L'esercizio dell'attività di produzione in concorrenza con le attività del Consorzio, nonché la mancanza della separazione spaziale o temporale delle produzioni, sono considerati motivi di decadenza dall'esercizio delle cariche sociali.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Il mancato adeguamento comporta la revoca del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15.

5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni incompatibili.

10. 025. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disciplina dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

1. Negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) è assicurata una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli della corrispondente filiera che non siano soci di cooperative già rappresentate nei suddetti organi.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 la percentuale di rappresentanza da riconoscere agli imprenditori agricoli negli

organi sociali dei consorzi di tutela non può comunque essere inferiore al 30 per cento.

3. I consorzi di tutela già riconosciuti adeguano gli statuti entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

10. 06. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sistema di anticipazione agli agricoltori delle somme dovute nell'ambito dei regimi PAC)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, sino al persistere della situazione determinatasi, di una anticipazione da parte degli Organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito degli aiuti PAC.

2. La misura dell'anticipazione è fissata al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo è autorizzato il ricorso all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. La verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo è eseguita secondo quanto già previsto dalla normativa UE e nazionale per l'erogazione degli aiuti comunitari degli aiuti PAC.

10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di cessione di prodotti agricoli)

1. Le disposizioni in materia di durata e di determinazione dei costi medi di produzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, si applicano anche ai contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di qualsiasi prodotto agricolo.

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli possono agire ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 51 del 2015 e, in ogni caso, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 62, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

10. 05. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure per la tutela del reddito agricolo nei settori lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo e oleario e agrumicolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nei medesimi settori)

1. Nei settori lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo e oleario e agrumicolo i contratti, stipulati o

eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione rilevati ai sensi del precedente comma 2, costituisce una pratica commerciale sleale. In tal caso è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento e può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni nei casi di reiterata violazione.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90

giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritto l'imprenditore cessionario.

10. 015. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: « I contratti di cui al presente articolo deve riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione, qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche ».

2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali

e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10. 012. Martina, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

1. I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.

2. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è tenuto ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di consentire l'ac-

certamento di situazioni di significativo squilibrio. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al precedente comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 15 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 90 giorni.

10. 023. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 148, paragrafo 1, per il comparto ovino e caprino e all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al precedente comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 148, paragrafo 2, e dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al precedente comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Asso-

ciazione di categoria a cui sia iscritto l'imprenditore cessionario.

10. 035. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

*** 10. 04.** Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma

comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

*** 10. 030.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

*** 10. 039.** Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Norme in materia di industria saccarifera)

1. Nelle more degli esiti del giudizio intentato dallo Stato avverso la Decisione 16 gennaio 2015 della Commissione europea inerente alla restituzione di parte delle risorse finanziarie concesse per la ristrutturazione dell'industria saccarifera, sono sospesi i procedimenti di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie.

2. Le garanzie fideiussorie prestate dai beneficiari delle risorse finanziarie di cui

al precedente comma 1 sono prive di effetti fino alla definizione del predetto giudizio.

10. 07. Cenni, Critelli, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Differimento delle procedure di recupero degli aiuti comunitari all'industria saccarifera)

1. I procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento CE n. 320 /2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, decorrono dall'accertamento definitivo della loro imputabilità ai beneficiari, e, per l'effetto le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione, già avviate, sono prive di effetti.

*** 10. 013.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Differimento delle procedure di recupero degli aiuti comunitari all'industria saccarifera)

1. I procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento CE n. 320 /2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione 2015/103 della

Commissione europea del 16 gennaio 2015, decorrono dall'accertamento definitivo della loro imputabilità ai beneficiari, e, per l'effetto le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione, già avviate, sono prive di effetti.

*** 10. 024.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**** 10. 09.** Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio,

a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**** 10. 017.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**** 10. 042.** Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Distributori di carburante)

1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

*** 10. 08.** D'Alessandro, Gadda, Cardinale, Cenni, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Distributori di carburante)

1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

*** 10. 031.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Distributori di carburante)

1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

*** 10. 040.** Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini di sostenere ed incentivare la produzione agricola e contestualmente di contrastare l'abbandono dei terreni agricoli e la messa a rischio di *habitat* seminaturali e delle biodiversità, ostacolando, altresì, la lotta contro gli incendi boschivi e una buona gestione del suolo e delle risorse idriche, nonché la disparità rispetto al regime di agevolazioni per le imprese ubicate nei comuni della regione Puglia colpiti da particolari criticità produttive, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali di cui al presente decreto, confinanti con quelli inclusi nell'elenco dei territori svantaggiati agricoli individuati ai sensi della Direttiva 75/268/CEE ed elencati nelle direttive CEE n. 273/75 e n. 167/84 e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. 016. Alemanno, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole da: « sostenere » fino a: « contestualmente di » e alle parole da: « l'abbandono » fino a: « nonché »)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Anticipazioni regionali in caso di calamità naturale)

1. La Regione è autorizzata ad anticipare, fino a quattro mesi, i tempi di erogazione dei contributi relativi ai Piani di sviluppo rurale (PSR) e ulteriori contributi di competenza regionale, per le aziende agricole che ne facciano richiesta e che siano beneficiarie dei contributi stessi, e per le quali la Regione abbia certificato la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli

eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018.

10. 028. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di omessa acquisizione da parte del CAA della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali presentate entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, il CAA acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo la relativa documentazione agli organismi pagatori entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione. Gli organismi pagatori provvedono senza indugio all'erogazione del contributo spettante. ».

10. 033. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. – *(Interventi per il contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria).* – All'articolo 1, comma 507, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole. »

*** 10. 047.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. – *(Interventi per il contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria).* – All'articolo 1, comma 507, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole. »

* 10. 045. Fornaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. – *(Interventi per il contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria).* – All'articolo 1, comma 507, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole. »

* 10. 046. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga degli interventi a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

1. In favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2019 ».

La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

c) la quota di finanziamento per gli anni 2019 e 2020, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le Regioni interessate promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostegno alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

10. 022. Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 al fine di fronteggiare i danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dalle avversità atmosferiche meteorologiche di carattere eccezionale verificatesi nel mese di ottobre 2018.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. 049. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

(Inammissibile)

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, dopo le parole: di agrumi aggiungere le seguenti: , di carne suina;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;

c) *al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.*

*** 11. 1.** Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, dopo le parole:* di agrumi *aggiungere le seguenti:* , di carne suina;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* 2 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

* **11. 4.** Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: 2 milioni *con le seguenti:* 3 milioni.

11. 2. Lucaselli.

Al comma 1 dopo le parole: per la realizzazione *aggiungere le seguenti:* , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

11. 3. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli sui mercati inter-

nazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentite le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuovi sbocchi di mercato ed incrementare l'acquisizione di commesse da soggetti esteri.

11. 5. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

* 11. 04. Fornaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

* 11. 015. Ferro, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

*** 11. 021.** Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Incerti, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali

della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

**** 11. 01.** Fornaro.

(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: « , nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, »)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

**** 11. 014.** Ferro, Ciaburro.

(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: « , nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, »)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

**** 11. 020.** Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: « , nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, »)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai

capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*** 11. 02.** Fornaro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai

capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*** 11. 016.** Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai

capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*** 11. 022.** Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Esonero pagamento IMU e TASI)

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai

capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

**** 11. 03.** Fornaro.

(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: « , nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, »)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Esonero pagamento IMU e TASI)

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per

cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

**** 11. 017.** Ferro, Ciaburro.

(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: « , nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, »)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Esonero pagamento IMU e TASI)

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

**** 11. 023.** Incerti, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: « , nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, »)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Agevolazioni IMU per le società agricole)

1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

11. 09. Golinelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di TARI)

1. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio

delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

11. 07. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura.

2. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sui carburanti usati in agricoltura sul costo finale dei carburanti.

3. Le accise sui carburanti usati in agricoltura sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11. 018. Lucaselli, Luca De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le parole: « Nelle more dell'emanazione dei requisiti gene-

rali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma ».

11. 08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

11. 06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle im-

prese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 11. 024.** Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserite il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

* **11. 035.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserite il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5. del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

* **11. 041.** Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Interventi urgenti nel settore saccarifero)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'accertamento dell'ottemperanza, da parte delle imprese saccarifere, ai piani presentati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 e (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Accertata, ai sensi del comma 1, l'assenza di inadempimenti, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a

qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure.

**** 11. 025.** Critelli, Cenni, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Interventi urgenti nel settore saccarifero)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'accertamento dell'ottemperanza, da parte delle imprese saccarifere, ai piani presentati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 e (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Accertata, ai sensi del comma 1, l'assenza di inadempimenti, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure.

**** 11. 037.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Interventi urgenti nel settore saccarifero)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con

decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'accertamento dell'ottemperanza, da parte delle imprese saccarifere, ai piani presentati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 e (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Accertata, ai sensi del comma 1, l'assenza di inadempimenti, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure.

**** 11. 042.** Ciaburro, Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure a sostegno del settore suinicolo)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure a sostegno delle imprese del settore suinicolo)

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore suinicolo, considerate le particolari difficoltà e criticità e la necessità di rilanciare la competitività del settore alle prese anche con emergenze di natura sanitaria, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro

per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, come introdotto ai sensi del comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché relativi casi di revoca e decadenza.

*** 11. 013.** Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure a sostegno del settore suinicolo)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure a sostegno delle imprese del settore suinicolo)

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore suinicolo, considerate le particolari difficoltà e criticità e la necessità di rilanciare la competitività del settore alle prese anche con emergenze di natura sanitaria, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, come introdotto ai sensi del comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché relativi casi di revoca e decadenza.

* **11. 026.** Critelli, Gadda, Cenni, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori, di garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Commissioni uniche nazionali attive nel settore suinicolo, rafforzare i rapporti di filiera, aumentare l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore, migliorare la qualità e il benessere animale, promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo nazionale per la suinicoltura con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso una riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11. 029. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici – Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*** 11. 028.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici – Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*** 11. 036.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vi-

gneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.

11. 039. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.

11. 040. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

(Inammissibile)

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO
DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per

le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias*

gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

* **11. 05.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia

amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di

riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias*

gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

*** 11. 010.** Fornaro.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
**CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO
DEL SETTORE ITTICO**

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia mi-

nima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f),

g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

* **11. 019.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h),

i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia mi-

nima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti

del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

*** 11. 027.** D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I

predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento

per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore viola-

zione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

*** 11. 030. Benedetti.**

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v),

abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima / di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conserva-

zione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

*** 11. 033.** L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
**CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO
DEL SETTORE ITTICO**

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

* **11. 038.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
Capo. III-bis. – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2019)

1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2018, pari a 3894,16 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 414,46 tonnellate spettante all'Italia per il 2019 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

Circuizione (PS) 15,00 per cento;

Palangaro (LL) 15,00 per cento;

Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;

Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento;

CALCOLO: 2019:

QUOTA 2019 = 4.308,59;

QUOTA 2018 = 3.894,13;

INCREMENTO 2019 = +414,46.

11. 031. Viviani, L'Abbate, Bubisutti, Lolini, Golinelli.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , da svolgere entro il 31 dicembre 2020,.

12. 1. Pastorino, Fornaro.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. fino a: le competenze maturate e non corrisposte; con le seguenti: di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente della Immobiliare Val Lerone S.p.A. e già formato assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti cui verrà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;.

*** 12. 6.** Gagliardi, Nevi, Pastorino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. fino a: le competenze maturate e non corrisposte; con le seguenti: di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente della Immobiliare Val Lerone S.p.A. e già formato assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti cui verrà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;.

*** 12. 11.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili, aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.

12. 2. Pastorino, Fornaro.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, aggiungere le seguenti: previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica tesa ad individuare i volumi stessi.

*** 12. 7.** Gagliardi, Nevi, Pastorino.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, aggiungere le seguenti: previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica tesa ad individuare i volumi stessi.

*** 12. 12.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ; di indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si in-

tendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo;

**** 12. 8.** Gagliardi, Nevi, Pastorino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , di indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo;

**** 12. 13.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1 sono da considerarsi ricomprese anche gli interventi relativi alla annessa discarica del Molinetto con la connessa attività di gestione e relativo smaltimento del percolato.

12. 16. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Paita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì previsto che nell'ambito delle misure e delle risorse finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, nonché per quelle relative al SIN del sito in oggetto, sia ricompresa anche la discarica del Molinetto con le attività di gestione ordinaria e straordinaria e relativo smaltimento del percolato, anche in relazione alle disposizioni previste dal comma 1.

12. 20. Paita, Braga.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: poste a tal fine *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

*** 12. 9.** Gagliardi, Nevi, Pastorino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: poste a tal fine *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

*** 12. 14.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ed in attuazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Liguria e gli enti interessati, provvede a predisporre un cronoprogramma degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree in oggetto nonché a riferire trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari.

12. 18. Paita, Braga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni di Cogoleto e Arenzano, sono da ricomprendere tra i soggetti, aventi diritto alla riconsegna delle aree del sito, di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, di cui al comma 1, solo ad avvenuta conclusione degli interventi di bonifica che riguardano, imprescindibilmente, anche la messa in sicurezza e adeguamento alla normativa vigente della discarica del Molinetto.

12. 21. Paita, Braga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di conclusione definitiva degli interventi di bonifica, comprensivi degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa vigente della discarica di Molinetto, i comuni di Cogoleto e Arenzano sono da ricomprendere tra i soggetti, aventi diritto alla riconsegna delle aree del sito, di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

12. 22. Paita.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: , al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: medesime finalità con le seguenti: finalità di cui sopra.

12. 15. Gadda, Braga, D'Alessandro, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas, Paita, Vazio, Bonomo, Fregolent, Gariglio, Giorgis, Lepri, Enrico Borghi, Gribaudo.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione con le seguenti: fino all'individuazione.

*** 12. 5.** Gagliardi, Nevi, Pastorino.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione con le seguenti: fino all'individuazione.

*** 12. 10.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È altresì previsto che in deroga al termine dei trenta giorni di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, previa intesa con gli altri soggetti previsti, ad adottare appositi strumenti normativi, al fine di assicurare la piena efficacia temporale delle disposizioni previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554

del 5 dicembre 2006 all'effettiva adozione delle misure di competenza.

12. 17. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Paita.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

12. 3. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree del sito in oggetto, in particolare per il trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria, aggiuntiva, pari a 5 milioni di euro. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 19. Paita, Braga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Genova, d'intesa con il Comune di Cogoleto e la Regione Liguria predispone un programma dettagliato finalizzato all'avvio e realizzazione, ad integrazione degli interventi urgenti di cui ai commi precedenti, degli interventi di bonifica e riutilizzo delle aree contaminate con relativo cronoprogramma di attuazione e quantificazione delle risorse necessarie per la completa riqualificazione del sito dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto, da inviare al Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare.

12. 4. Pastorino, Fornaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di superare la situazione di emergenza in ambito di smaltimento di rifiuti, dopo il comma 5 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità di quanto previsto dal comma 3, i criteri specifici di cui al comma 1 sono stabiliti secondo le competenze di cui all'articolo 196, comma 1, lettera e) caso per caso, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi del titolo III-bis e degli articoli 208, 209, e 211. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli sopra citati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e per le emergenze in materia di smaltimento rifiuti.

12. 23. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Al fine di velocizzare gli interventi di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernenti la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio è altresì previsto che il Commissario straordinario d'intesa con la Regione Campania e il Comune di Napoli proceda entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto a presentare dettagliato cronoprogramma degli interventi nonché a riferire entro il 30 giugno 2019, e successivamente con cadenza trimestrale, alle competenti com-

missioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli stessi.

12. 01. De Luca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, già destinate alla Regione Campania quale contributo annuale dello Stato per fronteggiare le gravi emergenze ambientali nel territorio regionale, riprogrammate con successive disposizioni e con legge 145/2018 assegnate nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono destinate alla Regione Campania per l'attuazione del programma di bonifica dei siti gravemente

inquinati previsto nel vigente accordo stipulato dalla Regione Campania con l'Agenzia nazionale Invitalia.

12. 02. De Luca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Veneto provvedono a predisporre cronoprogramma relativo al completamento degli interventi di marginamento presso il Sito SIN di Porto Marghera con relative risorse necessarie.

12. 03. Pellicani.

(Inammissibile)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	201
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018. Doc. XII-quater, n. 16 (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	204
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 aprile la relatrice, Elena Murelli, ha illustrato i contenuti del disegno di legge e in quella del 4 aprile ha presentato una proposta di parere. Ricorda altresì che si è poi svolto il relativo dibattito e sono state avanzate alcune richieste di chiarimento. Chiede quindi alla relatrice se intenda replicare alle osservazioni formulate e confermare la proposta di parere presentata nella seduta del 4 aprile 2019.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, replicando alle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito precisa, innanzi tutto, con riguardo a quelle relative all'articolo 12 del decreto-legge in esame, che, anche alla luce delle verifiche svolte, non risulta nessuna procedura d'infrazione o Caso EU pilot sull'emergenza inquinamento da cromo esavalente causata dallo stabilimento Stoppani nell'area di Cogoleto (Liguria). Sottolinea, peraltro, che la discarica di Molinetto non è né tra le

discariche preesistenti, né tra le quaranta discariche abusive per le quali la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 (C-498/17) condanna la Repubblica italiana per la violazione delle direttive che prescrivono gli *standard* ambientali e sanitari degli impianti di discarica.

Ricorda inoltre che la materia è stata oggetto di un significativo approfondimento nel corso dell'inchiesta parlamentare della XVII legislatura da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e che, nella relazione sui siti da bonificare (Doc. XXIII, n. 50 della XVII legislatura), approvata dalla medesima Commissione d'inchiesta, si possono trovare ampi ragguagli sulla vicenda, sotto i profili sia ambientali sia amministrativi. Osserva che l'obiettivo della disposizione di cui all'articolo 12 del provvedimento all'esame è costituito dalla ripresa dell'attività commissariale che era cessata e dal completamento degli interventi di bonifica già avviati. Quanto alla possibilità da parte della rinnovata gestione commissariale – prevista dal comma 1 – di utilizzare i « volumi residui ancora disponibili della discarica di Molinetto » chiarisce anzitutto che si tratta di una mera eventualità: in tal senso, segnala che il prefetto di Genova vi conferirà i rifiuti speciali derivanti dall'attività di bonifica solo ove vi saranno volumi effettivamente disponibili. Ritene inoltre opportuno precisare che, in una conferenza di servizi promossa il 7 agosto 2013, dal prefetto di Genova, sono state approvate integrazioni al progetto di messa a norma della medesima discarica di Molinetto e che è stata poi esperita una procedura di gara per la realizzazione delle relative opere, nella quale è risultata aggiudicataria la ditta Riccoboni S.p.A. Evidenzia che, per come è stato verificato dalla Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura, in esito all'avvio di questa procedura le autorità europee hanno ritenuto di espungere il sito di Molinetto dal novero di quelli che hanno dato luogo alla procedura di infrazione nei confronti del

nostro Paese, per l'esistenza e la gestione di discariche abusive. Ribadisce che di ciò si trae conferma, del resto, dalla circostanza che la già richiamata recente sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2019 (C-498/17) non contempla il sito di Molinetto.

Sulla base degli ulteriori approfondimenti istruttori anche con il Ministero competente e di quanto emerso in sede di dibattito, espone, quindi, una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice per i chiarimenti forniti che dimostrano come fosse necessario l'approfondimento istruttorio da lui richiesto nella seduta precedente. Alla luce di quanto comunicato dalla relatrice e della sua riformulata proposta di parere, peraltro, ritiene opportuno esprimere talune osservazioni e chiedere che siano inserite nella proposta di parere. In tal senso, in primo luogo, ritiene necessario inserire un'osservazione relativa all'articolo 12 del provvedimento in esame che aggiunga un riferimento circa il fatto che lo svolgimento del processo di bonifica ivi previsto non sia pregiudicato da ulteriori interferenze riconducibili a problematiche di natura europea nel senso che non risultino in futuro contrarie alla normativa dell'Unione europea in materia. Chiede inoltre di riproporre l'osservazione contenuta nella precedente formulazione della proposta di parere nel senso di invitare la Commissione di merito a precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non incidono sulla vigente normativa europea in materia di indicazione del luogo di origine degli alimenti, includendo un richiamo anche a quella nazionale vigente. Ritene, inoltre, opportuno che nella proposta si inserisca un riferimento volto alla tutela dei produttori nazionali del settore agricolo. In ultimo, segnalando che nella Commissione di merito è stato presentato un emendamento a sua firma volto ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 12 anche ad altre situazioni analoghe come l'area di Bagnoli, chiede che tale tematica sia inserita nella

proposta di parere, affinché si stimoli la decisione di affrettare i tempi per la soluzione di tali problemi anche al fine di evitare che ulteriori ritardi possano dare luogo a condanne a carico l'Italia da parte dell'Unione europea.

Simona VIETINA (FI) sottolinea che il gruppo Forza Italia valuta favorevolmente ogni forma di sostegno alla produzione agricola italiana, preannunciando quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, in replica al deputato De Luca, con riferimento alla prima osservazione sottolinea che non pregiudicare l'attività di valutazione di competenza della Commissione europea. Ribadisce tuttavia che la discarica di Molinetto non è né tra le discariche preesistenti, né tra le discariche abusive per le quali la ricordata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea condanna la Repubblica italiana. Per quanto riguarda la tutela dei prodotti alimentari evidenzia che due osservazioni inserite nella sua proposta di parere riformulata, che si basano su ulteriori approfondimenti che tengono conto anche di quanto segnalato dal Ministero competente, sono da lei ritenute significative e sufficienti a tutelare i settori produttivi in questione. Relativamente alla produzione del settore agrumicolo, segnala che tale settore è comunque tenuto in considerazione dal decreto-legge all'esame e che, se non ritiene necessario inserire ulteriori specificazioni nella proposta di parere, non esclude che altre misure di sostegno per il settore agrumicolo nazionale potranno essere previste in altri provvedimenti. Per quanto riguarda la problematica della bonifica del sito di Bagnoli, prende atto di quanto riferito dal deputato De Luca e pur condividendo le esigenze di affrontare altre situazioni analoghe, ricorda che la materia non è oggetto del decreto-legge in esame. Pertanto conferma la proposta di parere formulata.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, a seguito

dell'intervento della relatrice e della nuova formulazione della sua proposta di parere, sia necessario riaprire il dibattito per giungere alla fase di dichiarazione di voto solo in un secondo momento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il dibattito sul provvedimento si è già svolto nelle sedute precedenti e che la relatrice ha replicato alle osservazioni sulla nuova proposta di parere formulata, confermandone il testo e che pertanto la stessa, anche tenuto conto dei tempi di esame del decreto-legge, dovrà essere posta in votazione nella giornata odierna. Fa presente che, se il deputato De Luca ritiene comunque di intervenire nuovamente per precisare la propria dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, potrà farlo nel limite dei tempi previsti.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, ricorda che, nella seduta del 3 aprile 2019, nella quale ha svolto la sua relazione nessuno ha chiesto di intervenire, mentre nella successiva seduta del 4 aprile ha formulato una proposta di parere cui sono seguiti interventi da parte dei deputati che hanno avanzato alcune richieste di chiarimento cui è stata data risposta nella odierna seduta. Sottolinea, quindi, che all'esito dei chiarimenti richiesti e del dibattito svolto ha riformulato la sua proposta di parere e che quindi, a suo avviso, il dibattito non è stato limitato e la Commissione è nelle condizioni di procedere alla votazione della proposta.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza che non sia stato concesso lo svolgimento di un adeguato dibattito alla luce delle novità illustrate dalla relatrice e considera quanto avvenuto come un impedimento alla discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.55.

**RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI
INTERNAZIONALI**

*Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del
presidente Sergio BATTELLI.*

La seduta comincia alle 12.55.

Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018.

Doc. XII-quater, n. 16.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione NATO in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa), ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, della risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, illustrando la risoluzione in titolo osserva che essa esorta, in particolare, i Governi e i Parlamenti degli Stati membri dell'Alleanza atlantica: a continuare ad assistere i Paesi partner della NATO nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) a rafforzare le capacità e in altre attività relative alla difesa; a fornire risorse finanziarie e umane adeguate per realizzare la missione NATO in Iraq; a sviluppare un approccio congiunto e coordinato dei Paesi Alleati per una soluzione politica alla guerra in Siria e che chiami il regime a rendere conto delle violazioni dei diritti umani e dell'impiego di armi chimiche; a elaborare una politica condivisa verso la

Libia nel settore dell'assistenza alla difesa e della costruzione di istituzioni della sicurezza; ad allargare e approfondire la collaborazione tra NATO e Unione europea nella regione MENA, anche aiutando i partner a rafforzare le loro capacità e a promuovere la resilienza; a consentire alla NATO di individuare modalità per allargare e approfondire le proprie relazioni con organizzazioni regionali, per aiutarle a migliorare le loro capacità di affrontare le sfide per la sicurezza nella regione MENA e in altre parti dell'Africa; a rafforzare ulteriormente l'operatività dell'*Hub per il Sud* di Napoli; a riflettere su come la NATO possa rafforzare la cooperazione militare tra gli Alleati per stabilizzare i Paesi del G5 Sahel. Con particolare riguardo ai profili di interesse della Commissione, ritiene opportuno richiamare, in particolare, la cooperazione tra Unione europea e NATO e le linee di azione esterna della politica migratoria europea. In tal senso, con riferimento alla prima tematica, ricorda che l'obiettivo dell'Unione europea è quello di rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la NATO per far fronte alle esigenze attuali, in uno spirito di reciproco rispetto dell'autonomia decisionale. Rammenta che attualmente sono 22 i Paesi che fanno parte sia dell'Unione europea sia della NATO, ricordando che sono membri NATO i seguenti Paesi: Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, mentre gli Stati membri dell'Unione europea che non aderiscono alla NATO sono: Svezia, Finlandia, Malta, Repubblica di Cipro, Austria e Irlanda.

Rimarca che l'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione « non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono

che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto». Segnala che il quadro giuridico che regola la cooperazione tra l'Alleanza Atlantica e l'Unione europea è costituito dalle cosiddette «intese *Berlin Plus*»: con tale termine si indica l'insieme degli accordi, conclusi nel marzo del 2003 dopo oltre tre anni di complesse trattative, definito come partenariato strategico tra la NATO e l'Unione europea, vale a dire un processo di cooperazione in divenire di notevole valenza politica e strategica, ai fini del consolidamento della sicurezza a livello sia regionale sia globale. Evidenzia che in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della NATO, svoltosi a Lisbona nel novembre 2010, gli alleati hanno manifestato la loro determinazione a migliorare il partenariato Unione europea – NATO sulla base di linea guida del nuovo concetto strategico approvato dal Vertice, che prevede che NATO e Unione europea possono e dovrebbero giocare ruoli complementari e reciprocamente rafforzati nel sostegno alla pace e alla sicurezza internazionali. Ricorda inoltre che il Segretario generale della NATO ha ribadito in più occasioni la necessità del rafforzamento della difesa europea, della complementarietà degli sforzi della NATO e dell'Unione europea e l'opportunità di bilanciare con un crescente impegno degli Alleati continentali il nuovo orientamento militare americano verso i quadranti asiatico e pacifico. Ricorda altresì che a margine del Vertice NATO dell'8 e 9 luglio 2016 in Polonia, l'Unione europea e la NATO hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sull'intensificazione della cooperazione pratica attraverso iniziative di cooperazione nei seguenti settori: contrasto alle minacce ibride, anche mediante l'elaborazione di procedure coordinate; cooperazione operativa in mare e in materia di migrazione; coordinamento nella cibersicurezza e difesa; sviluppo di capacità di difesa coe-

renti, complementari e interoperabili; agevolazione di un'industria della difesa più forte e di una maggiore ricerca nel campo della difesa; potenziamento del coordinamento relativo alle esercitazioni; supporto alle capacità di difesa e sicurezza dei partner a est e a sud. Rimarca che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 5 dicembre 2017, delle conclusioni nelle quali ha approvato nuove iniziative di cooperazione con la NATO, portando a 74 il totale delle iniziative di cooperazione pratica in corso, comprendenti aspetti quali l'antiterrorismo, la cooperazione donne, pace e sicurezza e la mobilità militare. Segnala che da ultimo, il 10 luglio 2018, l'Unione europea e la NATO hanno firmato una nuova dichiarazione congiunta, che integra quella del 2016, e nella quale si indica che l'Unione europea e la NATO concentreranno la propria cooperazione in settori quali: mobilità militare; cibersicurezza; minacce ibride; lotta al terrorismo; donne e sicurezza. Con riferimento alla dimensione esterna della politica di migrazione dell'Unione europea, ritiene opportuno ricordare che essa si concentra su alcuni temi che in linea di principio hanno in comune l'obiettivo generale della riduzione delle cause profonde della migrazione, in particolare riguardo ai flussi irregolari provenienti dal continente africano. Tale politica attiene, da un lato, al sostegno agli Stati di origine e di transito per eliminare i principali fattori di instabilità economica, sociale, e politica, dall'altro, nell'approfondimento della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati terzi riguardo il controllo delle rispettive frontiere, il contrasto alle reti del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, e, infine, alle politiche in materia di rimpatrio dei migranti irregolarmente presenti nell'Unione europea. Evidenzia che il sostegno dell'Unione europea riguarda anche il potenziamento dei sistemi di protezione internazionale al di fuori del territorio dell'Unione, tra l'altro, con riferimento alla situazione dei profughi interni o provenienti da zone esterne. In tale contesto segnala, in particolare, il Fondo fiduciario europeo di emergenza

per l'Africa (*EU Emergency Trust Fund for Africa*), istituito nel novembre del 2015 in occasione del Vertice di La Valletta «Unione europea – Africa», che ha raggiunto, al 19 marzo 2019, un volume di risorse pari a 4,2 miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo e da altri strumenti finanziari dell'Unione europea, mentre gli Stati membri ed altri Paesi donatori, quali Svizzera e Norvegia, vi contribuiscono per 492 milioni. Gli Stati membri maggiori contributori al Fondo sono la Germania e l'Italia con un impegno, rispettivamente, per 182,5 e 112 milioni di euro. Evidenza che nell'ambito del fondo sono stati approvati 188 programmi per un valore di oltre 3,6 miliardi di euro. Osserva che l'approccio seguito con l'accordo di La Valletta, e il *Trust fund*, è altresì alla base del Nuovo quadro di partenariato dell'Unione europea, che si è tradotto in patti con Paesi terzi considerati prioritari, quali Niger, Mali, Nigeria, Senegal ed Etiopia, e all'avvio del cosiddetto Piano di investimenti esterni. Quest'ultimo strumento finanziario, a partire dal 2017, stimola gli investimenti in Africa e nel vicinato dell'Unione europea tramite sovvenzioni, prestiti, garanzie, e strumenti di condivisione dei rischi. Il contributo dell'Unione europea si attesta a circa 4,5 miliardi di euro, che secondo la Commissione europea dovrebbe determinare una leva finanziaria in grado di mobilitare fino a 44 miliardi di euro di investimenti privati per lo sviluppo sostenibile. La Commissione europea ha chiesto agli Stati membri un contributo di uguale entità al fine di raggiungere un volume di investimenti di quasi novanta miliardi di euro. Segnala che secondo la Commissione europea, al 18 dicembre 2018, nell'ambito del piano, l'Unione europea ha impegnato 3,7 miliardi di euro, realizzando una leva finanziaria che dovrebbe determinare investimenti in Africa per 37 miliardi. Evidenza che più di recente, nella risoluzione del 14 marzo 2018 «Preparazione della posizione del Parlamento in merito al Quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020», il Parlamento europeo ha appro-

vato una serie di indicazioni con particolare riferimento all'azione esterna dell'Unione europea concernente i Paesi terzi interessati ai flussi migratori, tra le quali un significativo aumento degli stanziamenti, peraltro anche con riferimento alle politiche di vicinato e di sviluppo. Segnala che la proposta è stata qualificata, in particolare, dal Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, come iniziativa per un nuovo «Piano Marshall per l'Africa volto a dare speranza a milioni di africani pronti a partire per mancanza di alternative». Ricorda inoltre che, nel maggio del 2018, la Commissione europea ha presentato la proposta di Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, che prevede, tra l'altro, uno strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dotato di 89,5 miliardi di euro per il predetto periodo a prezzi correnti, riservati in via prioritaria all'Africa e ai Paesi del vicinato. Secondo la proposta, almeno 32 miliardi di euro sarebbero destinati all'Africa subsahariana, mentre 10,2 miliardi di euro costituirebbero la «Riserva per le sfide e le priorità emergenti». Rammenta che il 27 marzo 2019, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura lo strumento citato, aumentando il *budget* complessivo a 93,154 miliardi di euro a prezzi correnti, pari a circa 4 miliardi in più rispetto alla proposta della Commissione europea. Il Parlamento europeo ha altresì potenziato le risorse da destinare all'Africa subsahariana, portandole a 34,711 miliardi di euro a prezzi correnti. Inoltre, ritenendo la promozione della democrazia, della pace e della sicurezza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani quali obiettivi centrali dell'azione esterna dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha emendato lo strumento nel senso di prevedere la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione europea nei confronti dei Paesi che non siano in grado di osservare i citati principi. Ricorda inoltre che con la Comunicazione del settembre 2018 riguardante «una nuova alleanza Africa – Europa per gli investimenti e l'occupazione

sostenibili: far avanzare allo stadio successivo il nostro partenariato per gli investimenti e l'occupazione», la Commissione europea ha proposto una serie di iniziative volte a promuovere l'imprenditoria, l'istruzione e la formazione, nonché l'integrazione economica nel continente africano. Segnala altresì che nel giugno 2018 l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con il sostegno della Commissione europea, ha proposto di istituire lo strumento europeo per la pace, dotato di 10,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, al fine di rafforzare ulteriormente la collaborazione dell'Unione europea con l'Africa per garantire in tutto il continente africano pace, sicurezza e stabilità, elementi determinanti per lo sviluppo economico. Ricorda inoltre che, nell'ambito degli accordi riconducibili alla cosiddetta « Dichiarazione UE – Turchia » del marzo 2016, è tuttora in vigore lo Strumento per i rifugiati in Turchia, istituito dall'Unione europea per il periodo 2016-2019 con una dotazione complessiva di 6 miliardi, di cui 3 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'Unione europea e 3 miliardi di euro dagli Stati membri: i progetti finanziati nell'ambito dello strumento si concentrano su assistenza umanitaria, istruzione, sanità, infrastrutture municipali e sostegno socio-economico. In particolare, secondo la Commissione europea, grazie a tali risorse: più di 635 mila minori siriani hanno accesso all'istruzione e 136 nuove scuole sono attualmente in costruzione; 5 milioni di prestazioni sanitarie di base sono state erogate e 650 mila bambini sono stati sottoposti a vaccinazione; un milione e mezzo di rifugiati siriani più vulnerabili ricevono mensilmente trasferimenti di denaro. Evidenzia che a partire dal secondo trimestre del 2016, l'Unione europea ha concentrato gli sforzi relativamente alla situazione dei migranti in Libia, mettendo in campo, tra l'altro, misure volte al sostegno delle comunità locali libiche interessate ai flussi, e al miglioramento delle condizioni delle strutture di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo. I milioni di euro impegnati dall'U-

nione europea per i progetti in Libia sono complessivamente 338; in particolare, soltanto nell'ambito dell'Unione europea *Trust fund for Africa*, le risorse sono articolate in programmi riguardanti: protezione e assistenza per migranti e rifugiati, con una dotazione pari a 134,7 milioni di euro; stabilizzazione delle comunità locali, con una dotazione pari a 92 milioni di euro; gestione delle frontiere, con una dotazione pari a 91,3 milioni di euro.

Segnala, inoltre, che nell'ambito della *Task force* trilaterale Unione africana – Unione europea – Nazioni Unite, avviata nel novembre 2017, sono state intraprese iniziative con l'obiettivo di migliorare la situazione umanitaria dei migranti con il coinvolgimento dei principali organismi internazionali, quali l'UNHCR e l'OIM, e di potenziare i reinsediamenti e i rimpatri volontari assistiti e la reintegrazione nei Paesi di origine: grazie a tali politiche, 37 mila persone hanno fatto ritorno nei rispettivi Paesi nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito. Segnala peraltro, con riferimento ai recenti sviluppi della situazione in Libia, che, al termine del Consiglio affari esteri, che si è svolto a Bruxelles, l'8 aprile 2019, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha indicato che il Consiglio dell'Unione europea, pur non avendo tale argomento all'ordine del giorno, ha svolto una discussione sugli ultimi sviluppi in Libia. Sottolinea che l'Alto rappresentante ha indicato che i paesi membri del Consiglio dell'Unione europea hanno indicato in modo unitario la necessità di: prima di tutto, esortare tutte le parti e tutti gli attori regionali ad attuare pienamente una tregua umanitaria e immediata, come richiesto dalle Nazioni Unite; in secondo luogo, per evitare un'ulteriore *escalation* militare invitare tutti a evitare ulteriori azioni militari e tornare al tavolo delle trattative sotto l'egida delle Nazioni Unite, assicurando pace e la stabilità per il paese. Evidenzia che l'Alto rappresentante ha, altresì, indicato che si manterrà in stretto contatto con l'inviato speciale delle Na-

zioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, come fatto finora, per rafforzare e sostenere il suo lavoro il più possibile. Ritiene, peraltro, che sulla base di quanto emerso dal Consiglio dell'Unione europea e anche dei recenti accadimenti in Libia, l'esortazione recata dalla risoluzione dell'Assemblea parlamentare della NATO appare ancora più utile. Osserva, peraltro, che all'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO vi è un articolato dibattito su cosa considerare preminente nell'ambito dell'attualità politico strategica e segnala che, al momento, emergono almeno due blocchi di Paesi membri che intendono dare priorità a due diverse situazioni. Il primo è rappresentato, per semplificare, dai Paesi NATO dell'Europa orientale che focalizzano la loro attenzione sulla Russia; il secondo dai Paesi mediterranei che individuano come prioritaria la minaccia proveniente da sud connessa ai massicci flussi migratori e alle possibili infiltrazioni di frange terroristiche. Evidenzia, quindi, che su ciò è necessario trovare un punto di equilibrio. Conclude osservando che,

alla luce delle richiamate considerazioni, le esortazioni recate dalla risoluzione, per i profili di competenza, sembrano in linea con l'azione sostenuta dall'Unione europea e che, pertanto, esse possono essere valutate favorevolmente.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che tra le azioni di cooperazione debbano essere incluse quelle volte ad assicurare condizioni dignitose per i migranti che si trovano sul territorio libico e a smantellare le prigioni-lager ivi esistenti.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, in relazione alle osservazioni svolte dalla deputata Rossini segnala che quanto da lei auspicato è già considerato nel testo della risoluzione all'esame.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto (C. 1718 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto »;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede tra le finalità del nuovo fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino vi è l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovinì a denominazione di origine protetta (DOP);

tenuto conto che l'adozione di tale tipologia di misure è regolata dall'articolo 150 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il rispetto del quale appare opportuno richiamare espressamente nell'articolo;

considerato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 3, del decreto-legge in esame prevede che i contributi, erogati a valere sul nuovo fondo destinato a favorire la qualità e la com-

petitività del latte ovino, siano concessi nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

ritenuto opportuno richiamare in tale disposizione il rispetto anche delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 3-*bis*, comma 2, stabilisce che i contributi relativi alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi, dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino entro la data del 31 dicembre 2018, siano concessi in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

considerato che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge dispone che i primi acquirenti di latte crudo, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, in analogia con quanto disposto relativamente al latte vaccino ai sensi dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come attuato ai sensi del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1185/2017;

considerato che l'articolo 4 del decreto-legge novella l'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fine di migliorare il recupero delle somme illegittimamente percepite nell'ambito del regime delle quote latte, anche in via coattiva, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, attribuendo le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione e sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tenuto conto che il Governo ha precisato, nella relazione illustrativa, che la sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme;

rilevato che l'articolo 5 prevede l'incremento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, al fine di favorire la distribuzione agli indigenti, tramite gli enti cari-

tativi, di formaggi a DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, destinando l'intero ammontare della somma stanziata al raggiungimento di tale scopo, subordinando l'efficacia di tale disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

considerato che l'articolo 6 prevede, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – che consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo –, l'estensione degli interventi attivabili a carico di tale fondo anche in favore delle imprese, colpite dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 alle imprese agricole della regione Puglia, che non avevano attivato le polizze assicurative agevolate per tale tipologia di rischio;

rilevata l'opportunità di precisare che tale intervento deve essere compatibile con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 7 del decreto-legge, che introduce l'articolo 4-*bis* al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, subordinandone l'applicazione al rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

rilevato che l'articolo 8 reca disposizioni per attuare gli interventi fitosanitari

d'urgenza per il contrasto alla *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789;

considerato che l'articolo 9 novella il citato decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, inserendovi l'articolo 4-ter che dispone, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agricolo, subordinandone l'applicazione al rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

ritenuto opportuno precisare che i contributi di cui ai richiamati articoli 2, 7 e 9 del decreto-legge in esame devono essere concessi nel rispetto del complesso delle disposizioni delle norme europee relative agli aiuti *de minimis* da esse richiamate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 1, che l'adozione di misure temporanee di rego-

lazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), sia promossa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

b) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 3, che gli interventi di cui al comma 1 del medesimo capoverso devono rispettare, oltre che le norme europee ivi richiamate, anche le disposizioni, anche di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

c) valuti la Commissione l'opportunità di precisare agli articoli 2, 7 e 9 che i contributi da essi previsti siano concessi nel rispetto del complesso delle disposizioni delle norme europee relative agli aiuti *de minimis* dai medesimi richiamate.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'accesso	212
ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di accesso – Testo approvato nella seduta del 9 aprile 2019</i>)	213
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	212

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente BERGESIO. — Interviene per Rai Parlamento Fulvio Meconi.

La seduta comincia alle 11.45.

Esame di domande per l'accesso.

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse 63 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 18 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l'elenco delle 30 domande di accesso televisivo e 3 domande di accesso radiofonico di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Dopo aver ricordato che le trasmissioni saranno sospese in occasione delle elezioni europee e riprenderanno, dopo la pausa estiva, tra il 30 settembre e il 7 ottobre, propone che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (*allegato al resoconto*) e dà mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario

delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso tra il 10 giugno e il 12 luglio 2019.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 10 giugno e il 12 luglio 2019.

La seduta termina alle 11.55.

ALLEGATO

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO*(Testo approvato nella seduta del 9 aprile 2019)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 10 giugno e il 12 luglio 2019, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con

le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del

dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	Richiedente	Titolo
7264/XVII	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e artistica	Taranto sotterranea
7298	Movimento dei consumatori	Il consumo di domani è sostenibile
7329	Federazione nazionale associazioni scuole di danza (FNASD)	Leggere per ... ballare
7355	Associazione Microlab	Associazione Microlab – mentoring al servizio di giovani e microimprenditori
7356	Fairtrade Italia Società cooperativa	Dalla coca al cacao. Fairtrade: il miracolo di San Martin in Perù
7357	La mensa del Padre Nostro	Il pane quotidiano per tutti, nessuno escluso
7358	Fondazione Circolo Fratelli Rosselli	Attuare l'articolo 49 della Costituzione
7359	Europe Consulting Società cooperativa sociale	Un viaggio sui binari dell'accoglienza
7360	Unione europea delle Cooperative (UE.COOP)	Il ruolo delle cooperative per la crescita dei territori tra economia e servizi alle famiglie
7363	Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT)	La mia esperienza di volontario in Mongolia. Gli aiuti che arrivano dall'Italia
7365	L'albero dei desideri (LAD)	Cure & care in oncologia pediatrica
7366	Centro siciliano di documentazione « Giuseppe Impastato »	Il ruolo delle donne nella lotta contro la mafia, dalla fine dell'800 ai giorni nostri e il ruolo dell'Associazione donne siciliane nella lotta contro la mafia
7367	Biblioteca Italiana Per I Ciechi « Regina Margherita »	Curiosando nel braille – XI edizione manifestazione finale
7368	Concorso letterario Lingua madre	Lingua madre: memorie, esperienze, testimonianze. Le donne migranti premiate al Salone Internazionale del Libro di Torino.
7370	Associazione ambientalista Marevivo	#StopSingleUsePlastic per sensibilizzare sull'inquinamento da plastiche provocato dall'uso eccessivo di prodotti usa e getta
7371	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani (AFMAL)	AFMAL – da 40 anni al servizio dei poveri
7372	Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti	Due occhi per chi non vede
7373	Fondazione con il Sud	Con il Sud – beni comuni e giovani
7376	Associazione di donne contro la violenza alle donne – Differenza Donna	Safety Net, una rete sicura per donne migranti che hanno subito violenza
7377	Federazione Esperantista Italiana	Esperanto: uso professionale 2ª parte
7379	Associazione piemontese grossisti ortoflorofrutticoli Fedagromercati – Torino	Una notte da grossisti – alla scoperta del centro agroalimentare di Torino
7380	Associazione di promozione sociale Pugliarmonica	Nel cuore della tradizione – la festa patronale tra devozione e folklore
7381	Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano	Progetto di educazione e sostenibilità Save the Mountains
7383	Associazione culturale Alessandro Poerio	I Poerio. Una famiglia di patrioti
7384	Associazione Culturale Teatro Necessario	Scatenati – attori dietro le sbarre, un sogno che diventa realtà

7385	Centro di riabilitazione equestre « Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa »	La riabilitazione equestre a Crema 40 anni di attività
7386	Lega italiana sclerosi sistemica	Sclerosi sistemica, perché parlarne ?
7387	Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice	Studi e ricerche su Ugo Spirito e Renzo De Felice
7388	Associazione nazionale eliminazione balbuzie (ANEB)	Guarire dalla balbuzie ? Si può
7389	Fondazione Nuto Revelli	Scuola giovani agricoltori di montagna di Parauloup: un percorso di formazione sulle buone pratiche di ritorno

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot.	Richiedente	Titolo
7364	Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT)	La mia esperienza di volontario in Mongolia. Gli aiuti che arrivano dall'Italia
7369	Concorso letterario lingua madre	Lingua madre: memorie, esperienze, testimonianze. Le donne migranti premiate al Salone Internazionale del Libro di Torino.
7378	Federazione Esperantista Italiana	Esperanto: uso professionale 2 ^a parte

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	216
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della RAI	216
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

*Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del
presidente Alberto BARACHINI.*

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Presidente del CdA RAI, Marcello Foa e l'Amministratore delegato del CdA RAI, Fabrizio Salini per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna. Comunica che i soggetti auditi sono accompagnati dal dottor Roberto Ferrara, direttore dello *staff* dell'Amministratore delegato.

Ricorda che l'odierna audizione avrà ad oggetto in primo luogo il Piano industriale e il Piano editoriale 2019-2021, sui quali, anche in merito a quanto emergerà nel corso della seduta, la Commissione si riserva di esprimere i propri indirizzi anche tramite un'apposita risoluzione.

Nell'audizione, inoltre, saranno trattati alcuni temi, tra gli altri, sui quali i Commissari hanno chiesto un approfondimento: il rispetto del pluralismo nell'in-

formazione della RAI, alla luce del richiamo dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e dei riscontri sui dati di monitoraggio pervenuti alla Commissione tramite l'Osservatorio di Pavia a seguito della segnalazione di alcuni Commissari; i contratti aventi ad oggetto i rapporti tra la RAI e Fabio Fazio negli ultimi anni e i rapporti tra RAI e Claudio Baglioni per la direzione artistica del festival di Sanremo, tema che peraltro era stato sottoposto, nel corso dell'audizione del 13 febbraio scorso, al direttore di RAI Uno che aveva preannunciato la trasmissione di elementi di approfondimento alla Commissione; valutazioni circa le presunte violazioni di regole deontologiche da parte delle testate giornalistiche dell'Azienda nell'ambito di recenti vicende giudiziarie.

Cede quindi la parola al dottor Foa e al dottor Salini.

Intervengono quindi il Presidente del CdA RAI, dottor FOA e, successivamente, l'Amministratore delegato del CdA RAI, dottor SALINI.

I senatori FARAONE (PD), GARNERO SANTANCHÈ (FdI), GASPARRI (FI-BP) e AIROLA (M5S) e il deputato TIRAMANI (Lega), in considerazione dell'ampia ed articolata relazione svolta dai soggetti auditi e dell'esigenza che i Commissari possano approfondire con la massima attenzione i temi trattati, chiedono la possibilità di valutare un rinvio del seguito dell'audizione congiunta.

Il PRESIDENTE, preso atto di tale richiesta ed apprezzate le circostanze, dopo aver ringraziato il dottor Foa e il dottor Salini, non facendosi ulteriori osservazioni, rinvia quindi il seguito dell'audizione congiunta ad una prossima seduta, avvertendo che, al termine della odierna seduta, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'audizione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato al termine della seduta un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

XIV COMITATO – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	218
---	------------

XIV COMITATO – INTIMIDAZIONI E CONDIZIO- NAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNA- LISMO E DELL'INFORMAZIONE

Martedì 9 aprile 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle
12.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

COMITATO DEI NOVE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Emendamenti C. 1433-A ed abb.	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e abb. Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	11

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio « 100 per cento Made in Italy », di Mario Libertini, professore emerito di diritto commerciale presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e Nazzareno Vita, direttore generale dell'Istituto tutela produttori italiani	12
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. C. 1538 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 75 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro con il Ministro per la Diaspora della Repubblica di Macedonia del Nord, Edmond Ademi	18
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	25
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1702 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	28
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani ..	29
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	30
Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	37
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	45

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	56
ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione della Relatrice)	64
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	70
ERRATA CORRIGE	63

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana calciatori (AIC), della Lega Calcio Serie A, della Lega Calcio Serie B, della Lega Calcio Serie PRO, della Lega nazionale dilettanti (calcio) e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione	78
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	78
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Nuovo testo C. 622 Golinelli (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per il trimestre aprile-giugno 2019 ..	82
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di rappresentanti di CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01848 Muroni: Modifica della concessione del tratto autostradale compreso tra la barriera di Roma nord e il Grande Raccordo Anulare, al fine di evitare il pagamento del pedaggio per i cittadini di Fiano Romano che accedono alla A1	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	88
5-01849 Trancassini: Cambio di denominazione del casello « Piacenza Nord » nel tratto Milano-Bologna dell'autostrada A1	85
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89

5-01850 Manca: Completamento della SS 125 (orientale sarda) e messa in sicurezza della SS 129 (trasversale sarda)	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90
5-01851 Lucchini: Tempi e modalità di realizzazione del nuovo ponte sul Ticino	86
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91
5-01852 Pellicani: Ampliamento della rete degli invasi e dei bacini di raccolta dell'acqua della regione Veneto	87
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	92
5-01853 Mazzetti: Realizzazione della terza corsia dell'autostrada A11 nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia	87
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	93

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del prof. Antonio Capone e di rappresentanti di Assotelecomunicazioni (ASSTEL) (Svolgimento e conclusione)	94
--	----

ERRATA CORRIGE	94
----------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	95
--	----

ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)	97
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030	96
Audizione di rappresentanti di E.ON (Svolgimento e conclusione)	96
Audizione di rappresentanti di IREN (Svolgimento e conclusione)	96
Audizione di rappresentanti di ACEA (Svolgimento e conclusione)	96

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01793 De Lorenzo: Iniziative volte a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori da parte dell'Ispettorato del lavoro, con particolare riguardo alla posizione dei dipendenti di società partecipate	98
ALLEGATO (Testo della risposta)	99

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (Svolgimento e conclusione)	100
Audizione di Roberto Esposito, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino (Svolgimento e conclusione)	100
Audizione di rappresentanti del Fondo Est, del Fondo FASI e del Fondo Faschim (Svolgimento e conclusione)	101

Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
Audizione di rappresentanti della Confederazione cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	106

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	201
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018. Doc. XII-quater, n. 16 (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	204
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Esame di domande per l'accesso	212
ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di accesso – Testo approvato nella seduta del 9 aprile 2019</i>)	213
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	216
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della RAI	216
--	-----

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

XIV COMITATO – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	218
--	-----

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Strasburgo, martedì 9 aprile 2019. –
Presidenza del presidente Alvise MANIERO.*

**Incontro informale con Marija Pejčinović Burić, Vice
Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della
Croazia, candidata alla carica di Segretario Generale
del Consiglio d'Europa**

L'incontro si è svolto dalle 10
alle 10.40.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0055600